

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXVIII

n. 1/14

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE BASILICATA

(Anno 2006)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione Basilicata

Trasmessa alla Presidenza il 30 marzo 2007

PAGINA BIANCA

**CONSIGLIO REGIONALE DI
BASILICATA
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO**

ATTIVITA' ANNO 2006

RELAZIONE

- **AL CONSIGLIO REGIONALE (L.R. 11/86 - art. 5)**
- **AL SIGNOR PRESIDENTE DEL SENATO (L. 127/97 – art. 16)**
- **AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA CAMERA (L. 127/97 – art. 16)**

PAGINA BIANCA

INDICE

RELAZIONE

- 1. Considerazioni generali**
 - a) premessa**
 - b) la difesa civica in Italia**
 - c) la difesa civica in Basilicata**
- 2. Attività svolta nell'anno 2006**
- 3. Statistica 2006**
- 4. Convegni e dibattiti**

APPENDICE

- 1. Conferenza Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome**
- 2. Elenco dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome**
- 3. Elenco dei Difensori Civici comunali della Basilicata**
- 4. Quadro normativo di riferimento**

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La presentazione della relazione sull'attività svolta nell'anno 2006 avviene quando si sono da poco conclusi due eventi molto significativi per la difesa civica della Basilicata.

Si tratta della recente approvazione della nuova legge regionale sulla difesa civica e del Convegno organizzato a Matera nei giorni 1 e 2 marzo per celebrare la ricorrenza del ventesimo anniversario della istituzione della difesa civica nella nostra Regione.

E', quindi, quanto mai opportuno accompagnare il resoconto dell'attività del 2006 con alcune riflessioni di carattere più generale sullo stato in cui versa l'istituto della difesa civica in Italia e in Basilicata nonché sui problemi che questa forma di tutela dei diritti delle persone incontra nei nostri territori e sulle prospettive di sviluppo che ad essa realisticamente sono riconducibili.

A queste tematiche la relazione darà ampio spazio nelle pagine che seguono.

In questa premessa mi preme sottolineare come la legge regionale n. 5 del 19/02/2007 recante “Nuova disciplina del Difensore Civico regionale” (che nel panorama nazionale della difesa civica è stata valutata una normativa molto avanzata ed equilibrata) contribuisce certamente a far uscire dalle ombre dell’incertezza e dell’indeterminatezza la connotazione giuridica della figura del Difensore Civico, definendone meglio attribuzioni e funzioni e disciplinandone con migliore coerenza le prerogative e lo status di autorità indipendente.

La riconosciuta funzione propositiva del Difensore Civico nei confronti del Consiglio Regionale sulle modifiche da apportare in sede legislativa, regolamentare e organizzativa; l’attivazione dell’intervento d’ufficio; la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti locali per assicurare ad una platea sempre più ampia di cittadini di

fruire di questo servizio, costituiscono alcuni elementi di grande rilievo sui quali è possibile costruire una piattaforma di forte rilancio e di sviluppo dell'istituto in Basilicata.

Naturalmente perché ciò avvenga non è sufficiente una nuova legge; occorre anche promuovere e diffondere, a livello istituzionale e nella società, nell'ambito dei principi della legalità la cultura della tutela dei diritti attraverso forme extragiurisdizionali che certamente sono più celeri e possono anche contribuire ad alleggerire il peso della conflittualità che grava sull'attività giudiziaria.

E occorre anche disporre delle strutture organizzative e delle risorse finanziarie e umane idonee a fronteggiare queste nuove competenze e a dare risposte ai cittadini che si rivolgono agli uffici del Difensore Civico.

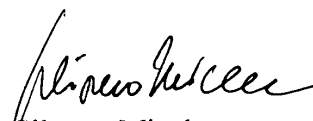
Da questo punto di vista la situazione in questi ultimi tempi è decisamente peggiorata: ad un aumento consistente del lavoro dell'Ufficio registrato negli ultimi quattro anni, è corrisposto un progressivo depauperamento delle strutture

tecniche e delle risorse umane che mettono in condizioni di seria criticità non solo ogni possibilità di ulteriore sviluppo ma anche il semplice mantenimento dell'attuale livello di attività.

E' una questione che dovrà essere affrontata in modo adeguato nelle sedi opportune, con la consapevolezza che il verificarsi di una stasi nell'attività dell'ufficio per problemi di carenza di strumenti operativi potrebbe tradursi nei cittadini fruitori del servizio in un senso di frustrazione e in ulteriore sfiducia e distacco verso le istituzioni.

Si apre, comunque, pur tra le luci e le ombre che la situazione italiana e regionale della difesa civica ci consegna, una fase di grande impegno alla quale ognuno di noi, per la parte di competenza, è chiamato a corrispondere.

Potenza, 31 marzo 2007



Silvano Micele

LA DIFESA CIVICA IN ITALIA

PAGINA BIANCA

In Italia esiste un sistema di difesa civica articolato su due livelli: i Difensori Civici regionali e i Difensori Civici locali (che, a loro volta, possono essere provinciali o comunali).

I Difensori Civici regionali e locali, nei rispettivi ambiti, sono autonomi e indipendenti e, in linea generale, non c'è interferenza o sovrapposizione nelle rispettive competenze.

Dal punto di vista territoriale la difesa civica italiana conosce uno sviluppo e una diffusione a macchia di leopardo, con zone a forte tenuta (soprattutto nel Centro-Nord) e zone, collocate in gran parte nel Mezzogiorno, caratterizzate invece da significative assenze.

In ogni caso per nessun livello istituzionale la difesa civica è considerata un funzione necessaria o obbligatoria, di modo che la sua facoltatività determina una situazione piuttosto anomala e discriminante, aggravata anche dal fatto

che l'Italia, unico paese dell'Unione europea, è priva del Difensore Civico nazionale.

Tale carenza è stata anche recentemente segnalata dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa che, nel suo rapporto, mette in evidenza come la presenza di una tale istituzione contribuirebbe probabilmente anche a deflazionare il ricorso alla Corte d'Europa dei diritti dell'uomo.

Siamo, quindi, in presenza di un paese spaccato pressoché a metà con cittadini di serie A che possono usufruire di questa forma di tutela dei diritti e cittadini di serie B ai quali l'accesso a questo servizio non è garantito.

Ciò si traduce in una protezione ineguale degli individui secondo la normativa vigente nel territorio in cui viviamo.

Ci sono, infatti, cittadini che possono far valere la difesa civica contemporaneamente nei confronti delle amministrazioni comunale, provinciale e regionale di

appartenenza (perché risiedono in un territorio nel quale sono istituiti sia il Difensore Civico comunale che quello provinciale e quello regionale) e altri, invece, che possono avvalersi soltanto di uno o di due di questi strumenti o addirittura di nessuno. Perché ci sono importanti regioni (Puglia, Sicilia, Calabria, Umbria, Molise, Sardegna) dove l'Ufficio del Difensore Civico regionale non è stato mai istituito o, se pure istituito, risulta vacante del titolare.

Da sottolineare, ancora, che tutti i cittadini, ovunque essi risiedono, non possono essere difesi nei confronti delle Amministrazioni Centrali dello Stato (Ministeri).

Abbiamo cioè in Italia un sistema di tutela extragiurisdizionale dei diritti dei cittadini e delle persone che io definisco a capacità limitata.

Da osservare che, nonostante la mancanza di una legge statale, tra i vari livelli di difesa civica non esiste una strutturazione gerarchica né una sovrapposizione di competenze.

Un sistema che pur con tutte le sue carenze ha fatto del concetto di prossimità la sua caratteristica fondamentale.

E questo è molto importante perché la vicinanza dà maggiore visibilità ed efficacia all'intervento del Difensore Civico.

A determinare questa situazione ha contribuito certamente il modo stesso in cui l'istituto sorto in Italia: essenzialmente grazie ad iniziative legislative delle Regioni che hanno dato vita (nei loro statuti, o direttamente con leggi regionali) a questa forma di tutela extragiudiziale dei diritti dei cittadini e delle persone, offrendo un decisivo contributo alla conoscenza e al consolidarsi del nuovo istituto.

Lo Stato, soltanto alcuni anni dopo (all'interno di una prospettiva di riforme e di ammodernamento della Pubblica Amministrazione nonché di democratizzazione del rapporto cittadino-pubblica amministrazione) sia pure in modo abbastanza contraddittorio, episodico e comunque senza un

filo conduttore lineare, ha introdotto in modo estemporaneo nell'ordinamento giuridico norme disperse in vari provvedimenti che prevedono la disciplina per pezzi separati di alcuni aspetti della difesa civica, dando la facoltà agli enti locali (Comuni e Province) di prevedere nei loro statuti l'istituzione di un proprio difensore civico.

Questo modo di affrontare il problema (o meglio di dare per scontata l'esistenza dell'istituto senza impegnarsi nella sua regolazione) ha nociuto alla definizione dell'identità dell'istituto.

E' mancato, cioè, un percorso unitario, un tessuto connettivo in grado di presentare un contesto di principi comuni, di definire un'identità precisa, di stabilire competenze e ruoli certi, di unificare le varie esperienze territoriali e attribuire alla difesa civica una funzione che esprimesse compiutamente la carica innovativa sottesa a questo istituto.

Il risultato è che oggi noi ci troviamo di fronte ad un quadro normativo che sul piano quantitativo è piuttosto affollato ma che dal punto di vista qualitativo si presenta variegato, che non sempre riesce a dare della difesa civica un'immagine omogenea e coerente, che spesso sfuma sulla natura e sull'identità stessa dell'istituto, affidato com'è ad un coacervo di disposizioni provenienti da leggi statali, da statuti e leggi regionali, da statuti e regolamenti degli enti locali, con attribuzione e competenze non sempre riconducibili ad un modello unitario.

Ne risulta un sistema di distribuzione delle competenze che non risponde a criteri omogenei, essendo in gran parte affidata alla regolamentazione prevista nei singoli ordinamenti regionali e locali.

Si ha quindi in Italia una difesa civica che, sia pure con rilevanti analogie, presenta una disciplina che varia da regione a regione, mentre la normativa statale, che come ho

detto prima è intervenuta in modo abbastanza settoriale, ha assegnato alcune competenze al Difensore Civico regionale.

E' interessante esaminare sia pure brevemente le norme di riferimento.

La legge n. 104/1992 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ammette la costituzione di parte civile del Difensore Civico nei procedimenti penali relativi ad alcuni reati nei quali parti lese siano persone handicappate.

La legge n. 127/1997 ha riconosciuto ai Difensori Civici regionali competenza in materia di tutela dei diritti dei cittadini nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione dei settori della giustizia, della difesa e della pubblica sicurezza.

La legge 241/1990 ha attribuito al Difensore Civico regionale e locale la competenza al riesame dei provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso alla documentazione amministrativa.

Il testo unico agli Enti locali del 2000 ha concesso agli Enti locali la facoltà di prevedere nei loro statuti la figura del Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'Amministrazione.

Nello stesso testo unico sono comprese altre due norme che riguardano da un lato l'attribuzione al Difensore Civico locale del potere di controllo eventuale sulle deliberazioni del Consiglio e di Giunta relativamente a determinate materie e dall'altro l'attribuzione al Difensore Civico regionale del potere di nomina di Commissari ad acta per il compimento di atti obbligatori per legge, omessi dagli Enti Locali.

Entrambi questi poteri sono oggetto di ampi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali con frequenti interventi della Corte Costituzionale.

Si tratta certamente di un potere anomalo che in questo caso viene riconosciuto al Difensore Civico che si

sostituisce a organi politicamente rappresentativi e costituzionalmente garantiti.

Si tratta, comunque, di previsioni normative che lasciano ampi spazi di discrezionalità, essendo prive di quella coattività che è propria della norma giuridica istitutiva di uno strumento essenziale a garanzia del cittadino.

Di qui quindi l'esigenza più volte sottolineata dal mondo della difesa civica italiana di un sistema generalizzato di difesa civica a rete, improntato a principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica locale e regionale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del Difensore Civico per tutti i cittadini.

D'altronde l'intervento sussidiario del Difensore Civico di ambito territoriale superiore, laddove manchi il Difensore Civico locale, oltre ad essere espressamente previsto in alcune leggi regionali è affermato anche dalla

legge n. 15/2005 in materia del diritto di accesso agli atti amministrativi.

In tutto questo affollarsi di leggi e regolamenti manca però una legge statale sulla difesa civica e manca il Difensore Civico Nazionale.

La Conferenza nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome, integrata dalle rappresentanze della difesa civica locale, a conclusione di un percorso e di un dibattito portato avanti già da qualche anno, superando anche perplessità legittimamente presenti al suo interno, ritiene che sia necessario colmare queste due lacune.

E ciò se si vuole dare un forte rilancio all'istituto, alquanto in ombra negli ultimi tempi, e se si vogliono superare le contraddizioni di cui parlavo prima.

Una legge nazionale sui principi e la contestuale istituzione del Difensore Civico Nazionale possono rispondere all'esigenza di dare completezza al sistema di

difesa civica italiana e di garantire al meglio l'accesso dei cittadini a questa forma di tutela e di garanzia.

In questo contesto, caratterizzato da un forte ruolo delle Regioni nella diffusione della difesa civica italiana e dalla mancanza di impulsi unificanti a livello nazionale, si colloca l'iniziativa che la Conferenza Nazionale dei Difensori Civici ha assunto con la elaborazione di una bozza di proposta di legge che, sottoscritta da alcuni parlamentari, è stata presentata alla Camera dei Deputati. La proposta, ferme restando le competenze legislative delle Regioni e quelle statutarie degli Enti Locali, presenta un disegno di difesa civica coerente con lo sviluppo federalista delle istituzioni della Repubblica, imperniato sull'introduzione nell'ordinamento giuridico di principi generali che qualificano e innervano il sistema di difesa civica nel suo insieme.

L'obiettivo che ci si propone è quello di riuscire a iscrivere la difesa civica nell'agenda delle riforme istituzionali del Paese.

Si tratta di una legge di principi che mantiene accanto alla figura del Difensore Civico Nazionale i Difensori Civici regionali e quelli locali, salvaguardando due caratteristiche fondamentali della difesa civica italiana: mantenere la prossimità ed evitare d'ingessare in schemi rigidi l'azione del Difensore Civico per consentirgli di esercitare con una maggiore agilità le sue capacità di relazione e di intermediazione.

1. Il primo punto che va segnalato e che mi pare sia quello più importante è l'affermazione della obbligatorietà della funzione di difesa civica per tutte le pubbliche Amministrazioni, in modo tale da garantire ad ogni cittadino il diritto alla tutela del Difensore Civico, indipendentemente dal territorio nel

quale vive e dall'amministrazione con cui interloquisce.

2. In analogia a quanto contenuto nella Carta dei Diritti fondamentali dei cittadini europei, approvata a Nizza nel 2000 e recepita nella seconda parte del Progetto di costituzione europea, anche la proposta di legge sulla difesa civica italiana riconosce il diritto del cittadino alla buona amministrazione, la cui tutela è affidata al Difensore Civico (a livello Nazionale, Regionale e Locale). Troverebbe così ingresso (in modo esplicito) nell'ordinamento italiano un diritto che nell'art. 97 della Costituzione prima e nella legislazione successiva (in particolare con la 241/90) era già nella sostanza enunciato.
3. Nel disegno di legge si stabilisce poi che il diritto del cittadino di chiedere l'intervento del Difensore Civico per la tutela dei propri diritti attiene ai livelli essenziali delle previsioni concernenti i diritti civili e

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera m) della Costituzione, ferma restando la potestà di regioni ed enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire ulteriori livelli di tutela. Questo collegamento del ricorso al Difensore Civico con i livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali si pone in una linea di continuità con quanto a tale proposito la legge 241 prevede per il diritto di accesso.

E' qui anche il caso di sottolineare che l'indicazione nel nuovo articolo 117 della Costituzione tra le materie di competenza esclusiva dello Stato della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale offre una congrua copertura costituzionale ad una proposta di legge quale quella da noi avanzata che, pure in una

materia di certa competenza delle regioni, vuole fissare alcuni principi di ordine generale, comuni e solidi per la difesa civica italiana.

4. Vengono quindi affermati i principi d'indipendenza e di autonomia che sono connaturati all'istituto del Difensore Civico ad ogni livello. Non c'è rapporto gerarchico tra le varie articolazioni di difesa civica e si ipotizza invece la costruzione di un sistema a rete nel quale la collaborazione reciproca diventa un elemento determinante ai fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dei singoli Difensori Civici.

La proposta di legge mantiene in capo al Difensore Civico Regionale la competenza degli interventi nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato. Si evita, così, il rischio di una ricentralizzazione (purtroppo già verificatosi con le modifiche apportate alla 241 in materia di accesso) che costituirebbe un ritorno all'indietro rispetto ai

processi avviati in direzione del decentramento e del federalismo e rappresenterebbe una negazione del principio di prossimità che è uno dei cardini su cui si basa in tutto il mondo l'istituto della difesa civica.

E' previsto, difatti, che i Difensori Civici Nazionale, Regionali e Locali intervengano nei confronti dei soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, avuto riguardo all'estensione nazionale, regionale o locale delle loro competenze e chiaramente ribadisce che il Difensore Civico Nazionale esercita le sue funzioni nei confronti delle amministrazioni centrali e sovra-regionali dello Stato e degli altri soggetti pubblici aventi una competenza territoriale nazionale o sovra-regionale.

Dalle cose che ho detto risulta chiaro che il problema che è davanti alla difesa civica italiana non è quello di

rivendicare poteri né di riproporre sotto mentite spoglie forme anacronistiche di controlli che sono alle nostre spalle.

La difesa civica italiana vuole contribuire a rendere più efficace e più efficiente l'azione della pubblica amministrazione e più democratico il modo di approcciarsi alla stessa nel rapporto con i cittadini.

Per raggiungere questo risultato occorre sviluppare con sempre maggiore credibilità la capacità dei Difensori Civici di proporsi e di essere promotori di buona amministrazione prima ancora che persecutori della malamministrazione, affinando al meglio il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione attraverso l'azione di mediazione e di persuasione che deve continuare ad essere una costante della nostra iniziativa.

Non si può, però, nemmeno continuare ad essere percepiti dall'opinione pubblica, come spesso accade, dei

Don Chisciotte impegnati perennemente e inutilmente in una battaglia contro i mulini a vento della burocrazia.

Nessuno pensa che la legge nazionale possa con un sol colpo risolvere tutti i problemi della difesa civica italiana. Non c'è dubbio che essa da sola non basta e che c'è un ampio spazio per il lavoro e il contributo di tutti, dalle regioni agli enti locali, alla pubblica amministrazione, agli operatori della difesa civica.

E però dalla legge nazionale è lecito attendersi un contributo grande alla creazione di un terreno nel quale la difesa civica italiana possa svolgere in condizioni di maggiore chiarezza di ruolo, di maggiore autorevolezza e credibilità la propria azione e possa esercitare il proprio potere di relazione e di convincimento.

Quindi: non poteri coercitivi o sanzionatori, non controlli di legittimità sugli atti in senso tecnico, ma, attraverso il completamento di un sistema a rete della difesa civica che porti l'Italia agli standard europei, il

riconoscimento di una funzione che finalmente entra a pieno titolo nella cultura istituzionale del Paese e che, in quanto istituzione necessaria, non può non trovare una normazione legislativa di rango nazionale, accompagnata da una collocazione costituzionale.

PAGINA BIANCA

LA DIFESA CIVICA IN BASILICATA

PAGINA BIANCA

L'approvazione della nuova legge regionale sulla difesa civica, anche se intervenuta a febbraio del 2007, corona in modo degno il lavoro svolto per dotare i cittadini di uno strumento idoneo alla difesa dei loro diritti.

Di questo va dato atto al Consiglio regionale tutto e, in particolare, all'ottimo e intelligente lavoro svolto dalla 1^a Commissione consiliare permanente.

C'è un altro elemento che va preliminarmente sottolineato: mi riferisco al collegamento, certamente non casuale, che io vedo tra la nuova legge sulla difesa civica e quella, approvata qualche settimana addietro, sulla rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale la quale, tra l'altro, assegna al Difensore Civico regionale le funzioni di garante dei diritti di accesso ai servizi della rete e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

In questo nesso di continuità io vedo il segno tangibile del fatto che il tema della tutela extragiudiziaria dei diritti dei cittadini e delle persone fa parte ormai a pieno

titolo della cultura istituzionale della nostra regione e può diventare patrimonio comune dei cittadini.

Non mi sfugge naturalmente la considerazione che c'è ancora molto da fare per eliminare gli ostacoli che impediscono il passaggio dall'affermazione e proclamazione dei diritti al loro pieno effettivo godimento da parte dei cittadini e che alla classe dirigente è richiesto un forte impegno per la traduzione dei principi in politiche concrete.

Penso anche che su questo terreno un utile contributo può essere assicurato dalla nuova disciplina sul Difensore Civico che offre alla comunità uno strumento di promozione e di tutela più efficace rispetto al passato.

Io ritengo che quella approvata dal Consiglio sia una buona legge che cerca di attenuare le condizioni di indeterminatezza circa l'identità e di debolezza circa le possibilità di intervento in cui l'istituto versa in Basilicata (e non solo in Basilicata). E' ovvio che questo processo non può dirsi definitivamente compiuto con la legge regionale

mancando una legge nazionale sui principi, sulla natura e sulle funzioni del Difensore Civico e mancando il Difensore Civico nazionale.

Al superamento di queste lacune si dovrà mettere mano quanto prima se si vuole che la difesa civica si diffonda e si sviluppi in tutto in Paese.

La nostra legge regionale n. 11 risale all'11 giugno del 1986.

Da quella data la Pubblica Amministrazione in Italia ha cambiato pelle.

Molto è stato fatto sul piano legislativo per rendere più democratico il rapporto tra cittadini e P.A.. Basti pensare alla legge 241 del 1990 per comprendere quale accelerazione questo processo ha avuto e quale rivoluzione esso ha rappresentato sul piano del riconoscimento dei diritti con il rafforzamento del ruolo partecipativo del cittadino nel procedimento amministrativo e con l'attribuzione di nuovi

strumenti (diritto di accesso, responsabile del procedimento, ecc.).

La disciplina approvata in Basilicata tiene conto di questo nuovo modo positivo d'intendere il rapporto tra cittadino e P.A. e, nel rispetto dei limiti costituzionali, adegua le sue formulazioni alle innovazioni introdotte nell'ordinamento italiano.

Che cosa era (ed è) giusto aspettarsi da una legge regionale nella difesa civica?

1. Certamente non un ritorno al passato: nessuno vuole che il Difensore Civico cambi natura e si trasformi in un organo di controllo, sia pure sotto mentite spoglie. L'attribuzione di una funzione di questo tipo, a parte gli evidenti profili d'incostituzionalità, rappresenterebbe una negazione dell'identità e della natura del Difensore Civico per come essa si è andata configurando e consolidando in Italia e nel mondo.

2. Quindi nessun potere coercitivo o sanzionatorio, proprio di un organo di controllo in senso tecnico, ma la definizione di un terreno e delle condizioni in grado di esaltare e valorizzare al massimo la vocazione al dialogo, al convincimento, alla persuasione che è propria della natura del Difensore Civico, che, non a caso, è stata definita “magistratura di persuasione”.

Una legge, cioè, che sapesse coniugare la doppia esigenza connaturata all’ufficio del Difensore Civico: non solo quella di contrasto alla malamministrazione ma anche quella di promozione di buona amministrazione.

Soprattutto se, come afferma la carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei, il diritto alla buona amministrazione si va sempre più configurando come un vero e proprio diritto soggettivo.

Detto questo, nel merito delle nuove prescrizioni normative mi limiterò a sottolineare alcuni aspetti che mi sembrano particolarmente positivi:

- una migliore definizione dell'autonomia dell'istituto;
- la riqualificazione del Difensore Civico come promotore della buona amministrazione;
- la sottolineatura della funzione di tutela nei confronti dei soggetti deboli e svantaggiati (minori, anziani, adolescenti, ragazze madri, separati con prole, tossicodipendenti, stranieri, portatori di handicap ecc.);
- la funzione di garanzia per il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione e alle opinioni politiche;

- la possibilità di intervento d'ufficio, che costituisce uno strumento particolarmente importante nei settori dove le condizioni di oggettiva debolezza dei soggetti rendono più difficile un loro autonomo intervento;
- l'obbligo per gli uffici di corrispondere, entro tempi erti, alle richieste del Difensore Civico, con la possibilità per il Difensore Civico di richiedere l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione;
- l'attribuzione di una funzione di mediazione tra le parti con definizione di eventuali accordi e soluzione;
- il ruolo propositivo assegnato al Difensore Civico per prospettare situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa e avanzare proposte dirette ad assicurare all'azione amministrativa livelli adeguati di efficienza, efficacia e trasparenza;

- la non opponibilità al Difensore Civico del segreto d'ufficio;
- l'allargamento del campo di intervento con la possibilità di convenzionamento con gli enti locali che non hanno il Difensore Civico;
- la promozione della costruzione di una rete regionale della difesa civica lucana.

Altre importanti innovazioni riguardano poi le “regole d'ingaggio” del Difensore Civico in tema di requisiti (molto più appropriati quelli previsti con la nuova legge), le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, le modalità di elezione (che è stata riportata nell'esclusiva competenza del Consiglio), l'incompatibilità con qualsiasi altra attività autonoma o subordinata, la durata dell'incarico fissata in cinque anni e la non rieleggibilità.

Si apre, così, per la difesa civica di Basilicata una nuova stagione nella quale l'istituto, continuando nella scia del

**lavoro svolto dai Difensori Civici che in questi venti anni si
sono succeduti nell'incarico, potrà ulteriormente rafforzarsi
e svilupparsi.**

PAGINA BIANCA

ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2006

PAGINA BIANCA

I dati relativi all'attività svolta nell'anno 2006 confermano la tendenza ad un incremento progressivo delle richieste d'intervento che passano complessivamente da 868 del 2005 a 901 del 2006.

L'aumento dei contatti nella misura del 3,80% trova riscontro nell'analogo incremento dei fascicoli formalizzati che passano da 218 a 231 con un aumento di circa il 6%.

Dei 231 fascicoli aperti 65 sono relativi a cittadini residenti nella provincia di Matera e 166 a cittadini residenti nella provincia di Potenza con un rapporto tra i due territori che si mantiene pressoché costante nel corso degli anni.

L'esame dei dati statistici mette in luce una situazione della fruizione di difesa civica nel territorio regionale che stenta ancora a consolidarsi in modo uniforme ed omogeneo e sottolinea come le possibilità di ampliamento del livello di copertura della tutela dei diritti richiedono un impegno continuo sul terreno dell'informazione e della diffusione della cultura dei diritti.

Da questo punto di vista anche nel 2006 si è dato corso ad una serie d'incontri con le scolaresche degli istituti superiori della Regione che hanno registrato abbastanza interesse e attenzione da parte dei soggetti coinvolti.

Anche quest'anno si conferma quello che è ormai un dato "storico" nell'attività dell'Ufficio del Difensore Civico e cioè che la gran parte degli interventi vede come interlocutori gli Enti locali (con una percentuale del 44%) seguiti dagli uffici della regione e delle aziende dipendenti (con una percentuale del 29%), mentre l'attività nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato si attesta intorno al 19% e quella nei confronti delle società di servizi (poste, telecom, Enel, ecc.) risulta dell'8%.

Di un certo interesse è anche il dato relativo allo stato delle pratiche, dall'esame del quale risulta che delle 231 pratiche aperte nel 2006 ben 184 (pari all'80%) sono state definite a tutto gennaio 2007, che ad oggi vi sono 47 fascicoli del 2006 che non hanno ancora avuto una

definizione e per i quali comunque è in corso una interlocuzione con i soggetti interessati e che nel corso del 2006 sono andate a definizione anche 45 pratiche relative agli anni precedenti al 2006.

Ciò significa che nel corso dei dodici mesi di attività tra quelle nuove e quelle arretrate si definiscono un numero pari di pratiche (nel 2006 aperte 231 e definite 229) con un livello di efficienza che può essere ritenuto abbastanza soddisfacente e che contribuisce a dare maggiore credibilità all'istituto e ad aumentare l'indice di gradimento da parte dei cittadini che intendono avvalersi di questa forma di tutela.

Particolarmente significativa risulta anche l'analisi relativa all'attività di tutela del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi. Nel corso dell'anno passato sono state avanzate all'Ufficio 18 istanze di riesame del provvedimento di diniego dell'accesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, che si sono tutte risolte favorevolmente

per i richiedenti e che risultano tutte definite alla data di gennaio 2007. Ad oggi in questa materia non figurano pratiche arretrate.

Le richieste di nomina di Commissari ad acta, ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, per l'adozione di atti obbligatori per legge da parte degli enti locali inadempienti, sono leggermente aumentate rispetto all'anno 2005 (da 4 a 7). La particolare situazione di indeterminatezza giuridica in cui versa la materia dei poteri sostitutivi anche a seguito delle frequenti pronunce della Corte costituzionale, che più volte si è espressa in senso contrario all'attribuzione di simili poteri al Difensore Civico, ha consigliato un atteggiamento molto prudente di modo che la possibilità di ricorso alla nomina del Commissario è stata utilizzata quasi sempre come deterrente.

Questo metodo ha funzionato: infatti rispetto alle 7 richieste avanzate (tutte definite nel corso del 2006) 5 si

sono risolte nel senso che l'intervento del Difensore Civico è riuscito ad ottenere l'adempimento previsto già in fase di diffida e quindi senza ricorrere alla nomina del Commissario e 2 sono state respinte perché non ricorrevano i presupposti di fatto e amministrativi previsti dall'art. 136 del T.U. 267/2000 per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

In merito alle materie che hanno formato oggetto delle richieste di tutela da parte dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, si registra il 16% per questioni relative all'ambiente e al territorio, l'11% nel settore di tasse, tributi e sanzioni amministrative, il 10% per pensioni e prestazioni sociali, il 9% per casi attinenti a problemi di salute, sicurezza sociale e igiene, il 9% per il comparto dell'energia, acqua, poste e telecomunicazioni.

Anche la tutela del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi impegna una parte notevole (9%) dell'attività complessiva svolta dall'Ufficio nell'anno 2006.

Per quanto riguarda i Dipartimenti della Regione interessati dall'intervento del Difensore Civico c'è da osservare che quelli più coinvolti sono stati la Direzione Generale della Giunta (32%), la Direzione Generale delle Infrastrutture e mobilità (26%) e quella della Sicurezza e Solidarietà Sociale (18%).

In ogni caso è da sottolineare positivamente la circostanza che l'85% dei fascicoli aperti nel 2006 nei confronti dei Dipartimenti della Regione ha trovato una definizione nel corso dello stesso anno 2006.

Nell'anno 2006 l'Ufficio ha dovuto affrontare, così come è avvenuto anche in precedenza, problemi di un certo rilievo giuridico e amministrativo non riconducibili a episodi di vera e propria malamministrazione ma che vanno inquadrati nell'ottica più generale della inadeguatezza, per gli aspetti lamentati, del sistema normativo statale e regionale che non assicura l'effettiva esigibilità dei diritti da parte dei cittadini.

Si ripropongono quindi in questa logica le considerazioni già svolte in precedenti occasioni in merito alla difficile attuazione della normativa regionale relativa alla mobilità degli alloggi di edilizia pubblica (L.R. n. 31/99), ai problemi connessi ai contributi di prima sistemazione per i lucani che rientrano in Italia dall'estero (L.R. n. 6/2002), all'effettiva fruizione da parte dei cittadini diversamente abili dei benefici previsti dalle leggi regionali n. 38/1984 e n. 28/2001.

PAGINA BIANCA

STATISTICA 2006

PAGINA BIANCA

STATISTICA DEI CASI TRATTATI**NELL'ANNO 2006**

Richieste di intervento	TOTALE	N. 901
di cui		
- Interventi per pareri, indicazioni, solleciti ecc. effettuati in via breve (1)		74,36%
- Fascicoli formalmente aperti		25,64%
Presentate da:		
cittadini singoli	79,65%	
cittadini associati	8,66%	
altri	11,69%	
Materie:		
1) Ordinamento	4,76%	
2) Salute, sicurezza sociale e igiene	9,09%	
3) Istruzione, Lavoro e Formazione Prof.	4,76%	
4) Personale e organizzazione	1,30%	
5) Tasse, tributi e sanzioni amministrative	11,26%	
6) Territorio e ambiente	16,44%	
7) Attività contrattuale della P.A.	0,87%	
8) Attività produttive	6,93%	
9) Accesso agli atti e procedimento amministrativo	9,09%	
10) Edilizia residenziale pubblica	6,06%	
11) Pensioni e prestazioni sociali	10,39%	
12) Energia, acqua, Poste e Telecomunicazioni	8,66%	
13) Altro	10,39%	

(1) Attività di cui non è conservata agli atti documentazione cartacea.

ENTI DESTINATARI DELL'INTERVENTOREGIONE E AZIENDE

UFFICI REGIONALI	14,72%
ATER	3,46%
ARPAB	0,43%
ALSIA	0,43%
ARBEA	-
AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE	7,36%
CONSORZI	2,60%

ENTI LOCALI

COMUNI	41,13%
PROVINCE	3,03%
COMUNITA' MONTANE	-

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE
DELLO STATO

12,55%

ENTI PREVIDENZIALI

INPS	2,60%
INAIL	-
INPDAP	3,03%
INPDAI	-

SOCIETA' DI SERVIZI

POSTE	0,87%
TELECOM	0,43%
ENEL	0,87%
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.	3,46%
SOCIETA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI	0,87%

ALTRI

2,16%

DISTRIBUZIONE PER MESI

Gennaio	6,93 %
Febbraio	13,42%
Marzo	11,69%
Aprile	6,93%
Maggio	11,26%
Giugno	7,79%
Luglio	7,79%
Agosto	4,76%
Settembre	6,93%
Ottobre	12,11%
Novembre	7,36%
Dicembre	3,03%

FASCICOLI APERTI

Pratiche anno 2006 definite	79,65%
di cui il 2,60% definite a gennaio 2007	

Pratiche 2006 non definite	20,35%
----------------------------	--------

Pratiche anno precedente definite nel 2006	20,64%
--	--------

INTERVENTI EFFETTUATI NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE**(TOT. N. 34 fascicoli aperti)**

1. Direzione Generale Ambiente e Territorio	11,76%
2. Direzione Generale Attività Produttive e Politiche dell'Impresa	
3. Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale	8,82%
4. Direzione Generale Giunta	32,35%
5. Direzione Generale Sicurezza e Solidarietà Sociale	17,65%
6. Direzione generale Formazione, Lavoro, Cultura e Sport	2,95%
7. Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità	26,47%
8. Direzione Generale Consiglio	

Pratiche definite 85,29%

di cui il definite al 31/01/2007

Pratiche non definite al 31/12/2006 14,71%

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 16 L. 127/97 NEI CONFRONTI
DI AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Richieste di intervento nell'anno 2006 TOT. N. 220 di cui
-Interventi telefonici, consulenze,ecc.. (1) N. 193
-Fascicoli aperti N. 27

Richieste di intervento formalizzate

Presentate da singoli	96,30%
Presentate da associati	-
Presentate da altri	3,70%

Materie

1) Ordinamento	14,81%
2) Salute, sicurezza sociale e igiene	7,42%
3) Istruzione, lavoro, e formazione profess.	22,22%
4) Personale e organizzazione	3,70%
5) Tasse, tributi e sanzioni amministrative	7,42%
6) Territorio e ambiente	3,70%
7) Attività contrattuale della P.A.	3,70%
8) Attività produttive	3,70%
9) Accesso agli atti e procedimento amministrativo	3,70%
10) Edilizia residenziale pubblica	-
11) Pensioni e prestazioni sociali	11,11%
12) Energia, acqua, poste e telecomunicazioni	-
13) Altro	18,52%

(1) attività di cui non è conservata agli atti documentazione cartacea.

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L. 241/1990
(RICHIESTE DI RIESAME A SEGUITO DI DINIEGO DI ACCESSO A
DOCUMENTI)

Richieste di intervento formalizzate N. 18

Presentate da singoli	61,11%
Presentate da associati	22,22%
Presentate da altri	16,67%

Stato della pratica

Pratiche definite	100%
Pratiche non definite	-

ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 136 DEL D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

(RICHIESTE DI NOMINA DI COMMISSARIO AD ACTA)

Richiesta di nomina di Commissario ad acta	N. 7
- Casi risolti prima della nomina del Commissario	71,43%
- Richieste non rientranti tra le previsioni dell'art.136 T.U. 267/2000	28,57%
- In istruttoria	-

Stato della pratica

Pratiche definite:	100%
Pratiche non definite:	-

CONVEGNI E DIBATTITI

PAGINA BIANCA

**PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, RIUNIONI, INCONTRI
ORGANIZZATI DALL'UFFICIO O DA ALTRE ISTITUZIONI
ANNO 2006**

Incontri con alunni di Scuole Medie Superiori della Regione

12 Gennaio – SANT'ARCANGELO – LICEO SCIENTIFICO

12 Gennaio - MOLITERNO – I.P.S.I.A

17 GENNAIO – MATERA – LICEO GINNASIO “DUNI”

19 GENNAIO - POTENZA – I.T.C. “NITTI”

7 FEBBRAIO – MATERA – LICEO SCIENTIFICO “ALIGHIERI”

16 FEBBRAIO – BERNALDA – I.T.C. E LICEO SCIENTIFICO

21 FEBBRAIO – MATERA – I.T.I.S. “PENTASUGLIA”

1 MARZO – MATERA – ISTITUTO PARITARIO TEC. COMM. “R. SCOTELLARO”

2 MARZO –TURSI – I.T.C.G.

9 MARZO – POTENZA – LICEO SCIENTIFICO “S. ROSA”

11 MAGGIO – POLICORO - SCUOLA PARITARIA I.T.G.

11 MAGGIO – POLICORO - LICEO SCIENTIFICO

05 DICEMBRE – VIAGGIANO – LICEO CLASSICO

Incontri con dipendenti di Enti Locali

10 GENNAIO – MATERA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE

07 FEBBRAIO – MATERA – AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

**Conferenza Nazionale dei Difensori Civici Regionali, delle Province Autonome e degli
Enti Locali**

16 GENNAIO – ROMA –

27 GENNAIO – AOSTA

20 FEBBRAIO – ROMA

26 GIUGNO – ROMA

12 LUGLIO – ROMA

25 SETTEMBRE – ROMA

27 NOVEMBRE - ROMA

Assemblee generali Istituti di Difesa Civica e Convegni internazionali

1 APRILE - INNSBRUCK – ASSEMBLEA GENERALE E.O.I. (Istituto Europeo
dell'Ombudsam)

11-13 GIUGNO – VIENNA – ASSEMBLEA GENERALE I.O.I. (Istituto Internazionale
dell' Ombudsam)

16 ottobre - FIRENZE – CONVEGNO INTERNAZIONALE SU: “La difesa civica in Europa:
esperienze a confronto – Progetti e prospettive della difesa civica in Italia”

19-21 novembre – LONDRA – 5° Seminario dei difensori civici regionali d'Europa

Commissioni Miste Conciliative

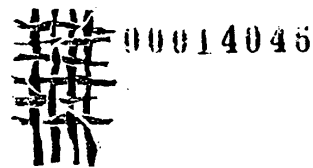
30 NOVEMBRE –LAGONEGRO – COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA

Varie

21 FEBBRAIO – POTENZA – C/O MUNICIPIO- COMMEMORAZIONE DI GIULIO
STOLFI – EX DIFENSORE CIVICO



Commissione per l'amministrazione locale dell'Inghilterra



Mediatore europeo

Silvano Micele
Difensore Civico della Regione
Basilicata
Piazza Vittorio Emanuele II, 14
IT - 85100 Potenza
Italia

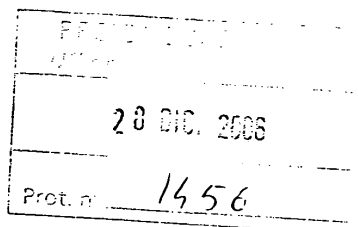
Strasburgo, 14 DEC. 2006

Caro collega,

Le scrivo per ringraziarLa sinceramente, anche a nome del Sig. Tony Redmond, per aver presieduto la seconda sessione del 5° Seminario dei Difensori civici dell'Unione europea tenutosi a Londra nel Novembre 2006. Il suo impegno attivo ha contribuito ad assicurare una partecipazione informata ed interessata alle discussioni e noi Le siamo molto grati per questo.

Spero di aver presto il piacere di incontrarLa nuovamente. Nel frattempo, Le auguro buon lavoro e le porgo i miei distinti saluti.

P. Nikiforos Diamandouros
Mediatore europeo





**Commissione per l'amministrazione
locale dell'Inghilterra**



Mediatore europeo

**PROGRAMMA DEL 5° SEMINARIO DEI DIFENSORI CIVICI REGIONALI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA**

**LAVORANDO INSIEME PER LA PROMOZIONE DELLA BUONA
AMMINISTRAZIONE E LA DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI NELL'UE**

**Londra, 19 – 21 Novembre 2006
Holiday Inn Londra - Bloomsbury**

Lingue di lavoro: Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Tedesco

Domenica, 19 Novembre

18:00 - 19:00 Registrazione

19:00 - 21:00 Benvenuto (nella sede del seminario)

Lunedì, 20 Novembre

08:30 - 09:00 Registrazione

09:00 - 10:30 Apertura del seminario con:

- Difensore civico locale per l'Inghilterra, Tony Redmond
- Mediatore europeo, P. Nikiforos Diamandouros
- Primo Vice-Presidente del Comitato delle regioni dell'Unione europea, Luc Van den Brande
- Segretario permanente, Dipartimento per le comunità ed il governo locale, Peter Housden

10:30 - 11:00 Pausa caffè

11:00 - 12:30 Sessione 1: Implementazione del diritto comunitario negli Stati membri

Presidente: Anne Seex, Difensore civico locale per l'Inghilterra

- **La libertà di circolazione delle persone** (Professor Elspeth Guild, Professore di Diritto dell'Immigrazione alla Radboud University di Nijmegen, Olanda)
- **La condivisione delle conoscenze attraverso la rete europea dei difensori civici** (Ian Harden, Segretario generale, Mediatore europeo)
- Domande e dibattito

12:30 - 14:00 Pranzo (in sede)

14:00 - 15:30	Sessione 2: Il lavoro attivo dei difensori civici: la promozione della buona amministrazione Presidente: Silvano Micele, Difensore civico della Basilicata • L'impulso per il miglioramento della buona amministrazione: il valore aggiunto della difesa civica (Tony Redmond, Difensore civico locale per l'Inghilterra) • La promozione di relazioni costruttive con la pubblica amministrazione (Frédéric Bovesse, Difensore civico della Vallonia) • Metodi di relazione sui risultati delle inchieste svolte (Alice Brown, Ombudsman dei Servizi pubblici scozzesi) • Domande e dibattito
15:30 - 16:00	Pausa caffè
16:00 - 17:30	Sessione 2: continua Presidente: Bernard Hubeau, Difensore civico fiammingo • Facilitazione dell'accesso dei cittadini (Ulrich Galle, Difensore civico della Renania-Palatinato) • Lavorando con i cittadini per la promozione della buona amministrazione (Felix Dünser, Difensore civico di Vorarlberg) • I codici di buona condotta amministrativa (María Jesús Aranda Lasheras, Difensore civico della Navarra) • Domande e dibattito
17:30	Termine della prima giornata
19:30 - 22:30	Cena (in sede) Oratore: Tom Frawley, Difensore civico, Commissario per le denunce, Irlanda del Nord
Martedì, 21 Novembre	
09:30 - 11:00	Sessione 3: Il lavoro reattivo dei difensori civici: la gestione delle denunce Presidente: Alexander König, Presidente della commissione per le petizioni della Baviera • La trattazione delle denunce dei gruppi socialmente più deboli (Caterina Dolcher, Difensore civico del Friuli Venezia-Giulia) • La difesa dei diritti dei bambini (Roger Morgan) • Il comportamento di fronte ai denunciatori insistenti e petulanti (Jerry White, Difensore civico locale per l'Inghilterra) • Domande e dibattito
11:00 - 11:30	Pausa caffè
11:30 - 13:00	Sessione 4: Avanzando insieme Presidente: Rafael Ribó i Massó, Difensore civico della Catalogna • Lavorando insieme attraverso la rete europea dei difensori civici (P. Nikiforos Diamandouros, Mediatore europeo) • Dibattito
13:00 - 13:15	Chiusura del seminario e conclusioni (Tony Redmond, Difensore civico locale per l'Inghilterra)
13:15 - 14:30	Pranzo (in sede)



IL DIFENSORE
CIVICO
DELLA TOSCANA

Firenze, 17/10/2006

Prot. n. 6065 /XII.9

Ai Relatori del Convegno
Internazionale
“La Difesa civica in Italia e in
Europa”

Cari colleghi,

desidero ringraziarVi vivamente per l'importante contributo da Voi recato al Convegno sulla difesa civica.

Il successo dell'incontro si deve in gran parte alla Vostra qualificata partecipazione.

Spero che non mancheranno le occasioni per ritrovarci ancora insieme.

Grazie ancora e Cari saluti.

Giorgio Morales

REGIONE BASILICATA
UFFICIO Difensore Civico
25 OTT. 2006
Prot. n° 1268

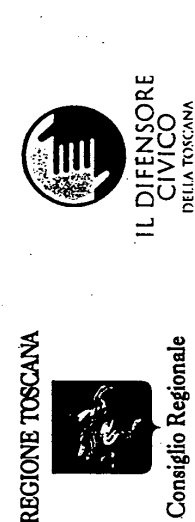


immagine di sprimmi

La Difesa civica in Europa è diffusa e radicata. Trova spazio nelle Costituzioni, è disciplinata da leggi statali, dispone di Difensori civici nazionali. Non è così in Italia, dove l'istituzione dei Difensori civici è facoltativa, la Difesa civica è presente a "macchia di leopardo" (pur con alcune Regioni, come la Toscana, all'avanguardia), manca una legge statale di principi, non è previsto un Difensore civico nazionale.

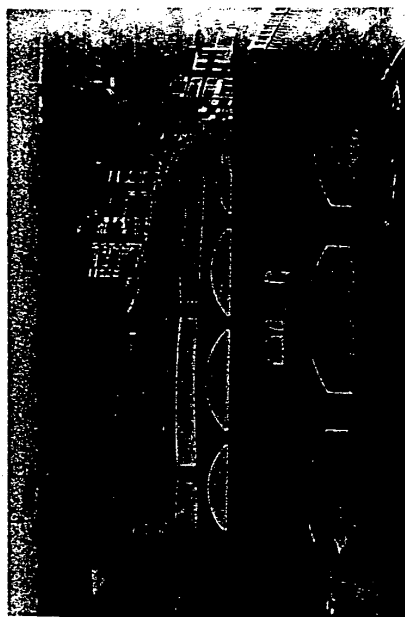
Questo incontro si propone pertanto di promuovere un confronto tra diversi modelli di Difesa civica presenti in Europa, anche con il contributo importante del Mediatore Europeo, e di presentare, con la partecipazione di autorevoli parlamentari italiani e di una rappresentante del Governo, una proposta di legge tendente a garantire al meglio il funzionamento della Difesa civica in Italia.

Giorgio Morates

Difensore civico della Regione Toscana

Per eventuali ulteriori informazioni, telefonare ai seguenti numeri:
(+39) 055.238.7884 – 7885 – 7889
o inviare una e-mail a:
difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it
Sito web: www.regione.toscana.it/difensore

Per avere una lista di alberghi di Firenze, si prega di contattare la dott.ssa M. Daniela Ricci al numero
(+39) 055.238.7338 - 7887
e-mail d.ricci@consiglio.regione.toscana.it



La Difesa civica in Italia e in Europa

Convegno internazionale

Segreteria Organizzativa:

Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana

Segretariato: dott.ssa Monica Piovi
tel. (+39) 055.238.7885 - 7884 - 7889
fax (+39) 055.21.02.30

Via de' Pucci 4, 50122 Firenze
e-mail: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

Cerimoniale e relazioni esterne

dott.ssa Maria Daniela Ricci
tel. (+39) 055.238.7338
cell. (+39) 335.389.186
e-mail: d.ricci@consiglio.regione.toscana.it

Lunedì 16 ottobre 2006
Auditorium del Consiglio regionale della Toscana
Via Cavour 4, Firenze



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO INTERNAZIONALE

La Difesa civica in Italia e in Europa

Firenze, lunedì 16 ottobre 2006

Da inviare, entro il 30 settembre 2006, alla Segreteria Organizzativa:
Ufficio del Difensore civico, Via de' Pucci 4,
50122 Firenze - Fax (+39) 055.21.02.30

Nome e cognome _____
Ente di appartenenza _____
Via _____ n. _____
CAP _____ Città _____
Stato _____ Tel. _____
Fax _____
e-mail _____

Non è prevista alcuna quota di partecipazione

Intendo fare un breve intervento: ☐ Sì ☐ No

Data _____

Firma _____

ore 13.30

Lunch in Sala Gonfalone e Sala Gigli

ore 14.30

Il ruolo del Mediatore europeo

Nikiforos Diamandouros, Mediatore europeo

ore 15.00

TAVOLA ROTONDA

La necessità di una legge organica per la difesa civica italiana

Introduzione e coordinamento dei lavori

Silvano Micele, Difensore civico della Regione Basilicata,

Ottavio Marotta, Difensore civico del Comune di Roma

ore 15.20

Sen. Beatrice Magnolfi, Sottosegretario per le Riforme e l'innovazione

Interventi di Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica italiana:

Sen. Enzo Bianco, Presidente della Commissione Affari costituzionali

On. Riccardo Migliori

Sen. Andrea Pastore

On. Valdo Spini

ore 17.40

Interventi dei Difensori civici regionali e locali

ore 18.00

Conclusione lavori

ore 9.00

Accoglienza e registrazione partecipanti

ore 9.30

Saluto del Presidente del Consiglio regionale

On. Riccardo Nencini

ore 9.45

Introduzione e coordinamento dei lavori

Giorgio Morales, Difensore civico della Regione Toscana

ore 10.00

La difesa civica in Italia

Maria Grazia Vacchina, Difensore civico della Valle d'Aosta e Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome

ore 10.30

L'Istituto europeo dell'Ombudsman (E.O.I.) e la promozione della difesa civica

Markus Kagi, Presidente dell'Istituto Europeo dell'Ombudsman (E.O.I.) e Difensore civico del Cantone di Zurigo, Svizzera

ore 11.00

Coffee break

ore 11.30

International Ombudsman Institute (I.O.I.): compiti ed attività per qualificare la difesa civica

Peter Kostelka, Vicepresidente dell'I.O.I., Regione Europa e Ombudsman nazionale dell'Austria

ore 12.00

Le esperienze di alcuni Ombudsmen europei

Emily O'Reilly, Irlanda

ore 12.30

Allar Jõks, Estonia

ore 13.00

Hans Gammeltoft-Hansen, Danimarca

CONFERENZA NAZIONALE DEI DIFENSORI
CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME

PAGINA BIANCA

Verbale della Riunione della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome (Roma, sede della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome), 16 gennaio 2006.

Lunedì 16 gennaio 2006, alle h. 10.00, si è riunita in Roma, sede della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, la Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, coordinata dal Difensore civico della Valle d'Aosta Maria Grazia Vacchina, secondo un o.d.g. precedentemente concordato (che si allega, così come il Comunicato stampa predisposto, il 18 gennaio 2006, dal Coordinatore al fine di dare visibilità ai lavori).

Sono presenti i Difensori civici delle Regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, delle Province autonome di Bolzano e di Trento, nonché Dirigenti e Collaboratori degli Uffici. Giustifica l'assenza il Difensore civico della Regione Abruzzo.

La riunione, che ha visto la partecipazione della quasi totalità dei Colleghi titolari degli Uffici di difesa civica delle Regioni e delle Province autonome, ha registrato la rinnovata e unanime attribuzione dell'incarico alla dott. Maria Grazia Vacchina, Difensore civico della Valle d'Aosta, già Coordinatore nel precedente biennio.

L'assise è stata altresì occasione per affrontare, successivamente, alla presenza anche dei Rappresentanti dei Difensori civici locali designati per le varie Regioni e Province autonome (il Difensore civico della Provincia di Roma, i Difensori civici dei Comuni di Anagni, Civitavecchia, Firenze, Milano, Pesaro e Componenti gli Uffici; giustifica l'assenza il Difensore civico del Comune di Mirandola), alcuni problemi di particolare urgenza, quali le responsabilità dei Difensori civici regionali e locali in ordine alla *privacy* (con consegna di documentazione di interesse da parte del Coordinatore dopo sinergico lavoro con il Presidente della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome), nonché per programmare un piano di lavoro biennale, ampiamente discusso e unanimemente condiviso, attinente sia i settori di intervento e le relative priorità, sia l'assunzione di specifiche responsabilità da parte dei vari Colleghi all'interno della Conferenza (rapporti con il Parlamento, Gruppo di studio per la riforma della difesa civica in Italia, rapporti con i mass-media, sito internet, rapporti con il Médiateur européen e altri).

Organi europei, rapporti con le Associazioni internazionali di difesa civica, iniziative congressuali, ecc.).

Si è altresì deciso, sempre all'unanimità, di prevedere riunioni meno frequenti, ma di più ampia durata, con inizio in tarda mattina (argomenti e date da concordare), onde programmare, accanto al sistematico e quotidiano lavoro di collegamento a rete tra gli Uffici, curato in particolare dalla Coordinatrice, alcune giornate di incontro utili all'approfondimento di specifiche problematiche di interesse, anche con spazi per relazioni interpersonali, indispensabili per assolvere pienamente alle responsabilità di autorevolezza tipiche dell'istituto e ai compiti di adeguata soluzione stragiudiziale e preventiva del disagio dei Cittadini, a tutela anche delle Pubbliche Amministrazioni.

La seduta ha termine alle h. 13.30.

Maria Grazia VACCHINA
Difensore civico della Valle d'Aosta
Coordinatore della Conferenza nazionale
dei Difensori civici delle Regioni e
delle Province autonome

CONFERENZA NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
PROGRAMMA BIENNIO 2006-2007

- 1) ESTENDERE E RAFFORZARE IL COLLEGAMENTO AVVIATO CON I DIFENSORI CIVICI LOCALI, IN PARTICOLARE CON QUELLI OPERANTI NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE (SPECIE IN ASSENZA DI DIFENSORE CIVICO REGIONALE), INDIVIDUANDO, NELL'AMBITO DI OGNI REGIONE, UN REFERENTE PER SISTEMATICI CONTATTI CON IL COORDINATORE DELLA CONFERENZA E ALLARGANDO, SE DEL CASO, LA COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA A RAPPRESENTANZE LOCALI, CON CONSEGUENTE REVISIONE DEL REGOLAMENTO E DELLA RISOLUZIONE DEL CONGRESSO DELLE REGIONI DEL 05.06.2002
- 2) PROMUOVERE DIFFUSIONE E CONOSCIBILITA' MEDIATICA DI RIUNIONI E ATTIVITA' DELLA CONFERENZA, ANCHE QUALE ORGANO DI RAPPRESENTANZA DELLA DIFESA CIVICA ITALIANA IN EUROPA E NEL MONDO.
- 3) ATTIVAZIONE SITO INTERNET DELLA CONFERENZA
- 4) ORGANIZZARE E COORDINARE PER L'ITALIA CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, UBICANDOLI SOPRATTUTTO NEL CENTRO-SUD
- 5) PROGRAMMARE UNA SISTEMATICA PRESENZA DELL'ITALIA IN SENO ALLE ASSOCIAZIONI INTERNAZIONALI DI OMBUDSMEN, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE OCCASIONI CONGRESSUALI
- 6) RILANCIARE LE PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO NORMATIVO E AMMINISTRATIVO GIA' AVVIATE PRESSO I MINISTERI CENTRALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE DEBOLI, E ATTIVARNE ALTRE, NELL'OTTICA DE IURE CONDENDO, AL FINE ANCHE DI SOLLECITARE L'ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE SUI MINISTERI CENTRALI PER I DIFENSORI CIVICI REGIONALI (E PROVINCIALI?)
- 7) CONSOLIDARE E RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE CON LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA, DEI CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME E STABILIRE RAPPORTI COLLABORATIVI CON U.P.I., A.N.C.I. E UNIVERSITA'
- 8) CONTRASTARE INIZIATIVE PRIVATE IDONEE A SCREDITARE ONORABILITA' E RAPPRESENTATIVITA' DELL'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO (V. ANCHE RECENTE PROGRAMMA TV)
- 9) DESIGNARE AGENT DE LIAISON PER L'ITALIA (A RICHIESTA DEL MEDiateur EUROPEEN)

Prot. n. 34/06

Aosta, li 19.04.2006

Ai Difensori civici
delle Regioni e
delle Province autonome
L O R O S E D I

Cari Colleghi,

la presente per esprimere a tutti Voi il mio più vivo ringraziamento per la consistente e sentita partecipazione alle ultime riunioni della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, in particolare a quella tenutasi lo scorso 16 gennaio, e per la rinnovata fiducia manifestata verso la mia persona.

Condivido pienamente la proposta di organizzare, per il prossimo biennio, gli incontri della Conferenza in modo da ridurre il numero delle riunioni e ampliare lo spazio di ciascuna di esse, programmando ordini del giorno di più ampio respiro da trattare nell'arco di un'intera giornata, a partire dalla tarda mattinata. Il tutto rafforzando, contemporaneamente, la rete di comunicazioni tra i nostri Uffici.

Sarà, pertanto, mia cura coordinare un adeguato ed efficiente sistema informativo che ci consenta un costante confronto sulle tematiche, di comune interesse, da approfondire e definire durante gli incontri che si svolgeranno a Roma.

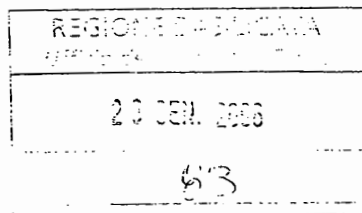
Di grande apprezzamento da parte della scrivente anche l'iniziativa di meglio ripartire il lavoro all'interno della Conferenza, assegnando a singoli componenti diversi incarichi, in modo che ciascuno di noi possa attivamente partecipare e, con la Sua professionalità, contribuire al meglio alla realizzazione degli obiettivi che ci proponiamo.

Sin d'ora vi chiedo proposte di date e argomenti per il prossimo incontro di primavera.

Onorata di poter continuare a coordinare un consesso tanto sinergico e prestigioso, Vi saluto con più viva cordialità

Maria Grazia VACCHINA
Difensore civico della Valle d'Aosta
Coordinatore della Conferenza nazionale dei
Difensori civici delle Regioni
e delle Province autonome

pgp





CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Verbale della Riunione della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome (Roma, sede della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome), 21 aprile 2006.

Venerdì 21 aprile 2006, alle h. 10.30, si è riunita in Roma, presso la sede della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, la Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, coordinata dal Difensore civico della Valle d'Aosta Maria Grazia Vacchina, secondo un o.d.g. precedentemente concordato, che si allega, così come il Comunicato stampa predisposto, il 24 aprile 2006, dal Coordinatore al fine di dare visibilità ai lavori.

Sono presenti i Difensori civici delle Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, e della Provincia autonoma di Bolzano, accompagnati dai relativi Collaboratori.

Giustificano l'assenza i Difensori civici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Liguria.

La seduta si apre con il saluto di benvenuto del Coordinatore al Dott. Samuele Animali, nuovo Difensore civico della Regione Marche. Segue l'approvazione unanime del verbale della precedente riunione della Conferenza.

Il primo argomento sottoposto alla trattazione del consesso è quello relativo alle modalità di organizzazione delle riunioni della Conferenza: la proposta, pervenuta da alcuni Colleghi e attuata con la presente riunione, di estendere la durata degli incontri all'intera giornata (dedicando, se del caso, la mattinata ai problemi di esclusivo interesse dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome e aprendo la parte pomeridiana della riunione ai Rappresentanti dei Difensori civici locali) non appare più opportuna, non solo per i problemi organizzativi e di trasporto che comporta, ma soprattutto perché la quasi conseguente convocazione separata dei Difensori civici regionali e locali non è rispondente all'obiettivo di concreta e fattiva collaborazione, in vista di un adeguato collegamento informativo e del coordinamento delle attività e iniziative di tutti i Difensori civici operanti sul territorio nazionale, proprio della Conferenza. Conseguentemente, si decide, all'unanimità, di tornare al vecchio modello organizzativo, programmando riunioni allargate ai Rappresentanti della difesa civica locale da svolgersi in mattinata (dalle h. 10.30 - per permettere a tutti di arrivare - alle h. 13.30), ferma restando la possibile organizzazione di

incontri ristretti ai Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome laddove se ne ravvisi la necessità (a titolo es., un nuovo incontro con il Presidente della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, che, già interpellato dal Coordinatore, ha dato la sua disponibilità per il periodo successivo alle elezioni politiche dello scorso 9 e 10 aprile. L'assemblea, all'unanimità, da mandato al Coordinatore di programmare tale incontro).

Si procede, quindi, all'esame della varie proposte relative all'attivazione di un sito internet della Conferenza. I presenti accettano all'unanimità l'offerta, pervenuta per il tramite del Collega Pietro Fabbri, già Difensore civico del Comune di Campello sul Clitunno, di utilizzare il sito www.difesacivica.org, mantenendo, peraltro, lo spazio operativo sul sito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e continuando i lavori avviati per l'attivazione di un autonomo sito internet della Conferenza dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome. Al riguardo, il Difensore civico della Regione Friuli Venezia-Giulia illustra lo studio di fattibilità svolto da una società a tal fine incaricata, che ha preventivato un costo di installazione di circa 7.000 euro. I presenti condividono l'opportunità di attivare tale sito e di portare il problema della relativa spesa al Presidente della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome affinché promuova l'intervento dei Presidenti di tutti i Consigli regionali e delle Province autonome.

Per quanto riguarda le sottocommissioni costituite all'interno della Conferenza, il Coordinatore precisa, nuovamente, che la griglia attuale non è stata costituita sulla base di decisioni unilaterali, ma semplicemente raccogliendo le disponibilità manifestate dagli interessati e invita, ancora una volta, coloro che desiderano occuparsi di specifici settori di intervento della Conferenza a voler comunicare la propria disponibilità in tal senso.

La mattinata si chiude con l'illustrazione, da parte del Difensore civico della Toscana, del Convengo che il Consiglio regionale della Toscana, in collaborazione con il Difensore civico regionale, intende organizzare nel prossimo mese di ottobre e che prevede, tra l'altro, la partecipazione del Mediatore europeo.

Alle 13.30 i presenti si congedano per la pausa pranzo.

Alle 14.30 riprendono i lavori con la partecipazione dei Rappresentanti della difesa civica comunale e provinciale: il Difensore civico dell'area-nord della Provincia di Modena, i Difensori civici dei Comuni di Anagni, Civitavecchia, Firenze, Milano. Giustificano l'assenza i Difensori civici delle Province di Roma e di Terni.

Dopo aver analizzato la vicenda relativa all'elezione del Difensore civico del Comune di Palermo, decidendo di approfondire la conoscenza mediante presa visione della relativa documentazione, l'Assemblea riprende il tema dell'elaboranda bozza di legge sulla difesa civica e sull'istituzione del Difensore civico nazionale. Il Coordinatore e i Difensori civici operanti nel Gruppo di studio a tal fine predisposto in collaborazione con l'Ufficio del Difensore civico del Comune di Roma e con l'Università Roma Tre, illustrano i lavori sinora svolti, sottolineando l'opportunità di dare adeguata rilevanza alla presenza e agli interventi decisivi dei membri della Conferenza (anche in relazione al documento già all'uopo predisposto dalla Conferenza medesima) e di curare soprattutto l'*iter* istituzionale di inoltro e illustrazione nelle competenti sedi, evitando ogni personalismo.

La seduta ha termine alle h. 17.30.

Maria Grazia VACCHINA
Difensore civico della Valle d'Aosta
Coordinatore della Conferenza nazionale
dei Difensori civici delle Regioni e
delle Province autonome

Verbale della Riunione della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome (Roma, sede della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome), 26 giugno 2006.

Lunedì 26 giugno 2006, alle h. 10.30, si è riunita in Roma, presso la sede della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, la Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, coordinata dal Difensore civico della Valle d'Aosta Maria Grazia Vacchina, secondo un o.d.g. precedentemente concordato, che si allega, così come il Comunicato stampa predisposto, il 27 giugno 2006, dalla Coordinatrice al fine di dare visibilità ai lavori.

Sono presenti i Difensori civici delle Regioni Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e il Dirigente dell'Ufficio della Regione Emilia-Romagna, con delega del Titolare; i Difensori civici delle Province di Genova e Roma; i Difensori civici dei Comuni di Civitavecchia, Milano e Pesaro; Consulenti, Dirigenti e Collaboratori vari. Giustificano l'assenza il Difensore civico della Provincia autonoma di Bolzano (che ha conferito delega, per ogni determinazione da assumere al Difensore civico della Valle d'Aosta e Coordinatrice della Conferenza), il Difensore civico della Provincia autonoma di Trento, i Difensori civici del Comune di Firenze e di Mirandola.

La seduta si apre con l'unanime approvazione del Verbale della riunione del 21.4.2006, cui fa seguito l'illustrazione, da parte della Coordinatrice, dei contenuti e dell'esito della riunione del Direttivo E.O.I.-European Ombudsman Institute, tenutasi a Zurigo lo scorso 23 giugno, vertente, tra l'altro, sulle modifiche da apportare allo *Statuto*, così come proposto dai Difensori civici delle Regioni Basilicata e Toscana e unanimemente concordato tra i membri italiani.

La Coordinatrice illustra, poi, lo stato dell'*iter* delle proposte di miglioramento normativo e amministrativo da lei formulate a nome della Conferenza nel corso della precedente legislatura e reiterate con l'instaurarsi del nuovo Esecutivo, che si è sinora mostrato attento alle problematiche evidenziate (assunzione presso Enti pubblici di lavoratori extracomunitari dotati di regolare permesso di soggiorno; erogazione dell'indennità prevista a favore di invalidi civili extracomunitari sin dal mese successivo alla data di richiesta della carta di soggiorno una volta rilasciata; tutela non giurisdizionale del diritto di accesso nei

confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, così come riformata dalla L. n. 15/2005 e relativo Regolamento di attuazione).

I presenti affrontano, quindi, il tema del *Sito Internet* della Conferenza, constatando unanimemente l'impraticabilità della soluzione proposta dal Collega Pietro Fabbri, relativa all'utilizzo del sito già operativo www.difesacivica.org, per gli eccessivi oneri economici che comporta. Il Difensore civico della Regione Friuli Venezia Giulia conferma la disponibilità ad un prossimo incontro con una Delegazione della nostra Conferenza da parte del Presidente della Conferenza dei Presidenti, incontro volto anche a esaminare la fattibilità del progetto di sito internet predisposto su incarico del Collega della Regione Friuli Venezia Giulia e già presentato nel corso della precedente riunione della Conferenza. Rispetto a tale progetto il Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia si è detto disponibile a un contributo iniziale importante, anche per il ruolo che il Presidente del Consiglio medesimo riveste in seno alla Conferenza dei Presidenti. Tuttavia, risultando opportuno per il mantenimento e l'aggiornamento di tale sito un impegno da parte della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome a sostenere i relativi costi, da ripartire tra i vari Consigli regionali e provinciali, si è deciso di far presente tale necessità all'incontro con il Presidente Tesini, che dovrebbe avvenire a breve termine, e di attendere un riscontro positivo prima di avviare la procedura di realizzazione del sito.

Dopo l'intervento del Collega Luca Pierantozzi in materia di *prorogatio* del Difensore civico, a conferma di quanto comunicatogli dalla Coordinatrice con nota riassuntiva dei principali aspetti della tematica, già discussa in sede di Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, la Conferenza si concentra sulla bozza per una proposta di legge quadro sulla difesa civica, elaborata dal Gruppo di lavoro all'uopo istituito, discutendone gli aspetti di maggiore interesse.

In particolare, emerge la necessità di prevedere criteri elettivi del Difensore civico nazionale che garantiscano l'imparzialità e l'indipendenza della figura, alla stregua delle più valide leggi dei Paesi europei in materia (a titolo es., la Ley spagnola n. 3/1981). Viene, altresì, sottolineata l'incisività della predisponenda bozza di proposta di legge sull'autonomia normativa delle Regioni e degli Enti locali, così come l'opportunità di una definizione più puntuale dell'intervento in via equitativa del Difensore civico. I presenti esprimono le loro osservazioni in merito, concordando sull'opportunità di organizzare al più presto, e comunque non oltre il 15 luglio p.v., un nuovo incontro del Gruppo di lavoro che si occupa della bozza, al fine di definirne il testo, tenendo presente le considerazioni emerse nel corso dell'odierna riunione, nonché quelle che ogni membro della Conferenza vorrà far pervenire per iscritto alla

Coordinatrice o al Gruppo di lavoro. Tutto ciò in vista della ripresa dei lavori delle Commissioni parlamentari, prevista per il mese di settembre, come da vari contatti del Difensore civico della Provincia di Roma, nonché del Convegno che il Difensore civico della Regione Toscana organizzerà per il prossimo 16 ottobre, occasione, questa, per un'adeguata presentazione e pubblicizzazione della proposta di legge, essendo presenti anche Parlamentari, Universitari e il Médiateur européen. La Coordinatrice viene, quindi, incaricata di sollecitare il definitivo incontro del Gruppo di lavoro, e di fornire anche la disponibilità allo svolgimento presso la sede della Conferenza dei Presidenti, sede delle riunioni della nostra Conferenza.

A conclusione della seduta, la Coordinatrice ricorda che il 21 e 22 novembre p.v. si terrà, a Londra, il V Seminario dei Difensori civici regionali europei, chiedendo ai presenti la loro disponibilità in vista dell'organizzazione di una Delegazione italiana che partecipi all'evento in forma sempre più consistente e strutturata, come è ormai prassi qualificante.

La riunione è tolta alle h. 13.20

Maria Grazia VACCHINA
Difensore civico della Valle d'Aosta
Coordinatore della Conferenza nazionale
dei Difensori civici delle Regioni e
delle Province autonome

Prot. n. 600/06

Aosta, lì 17.5.2006

e, p.c.

Ai Difensori civici delle Regioni
e delle Province autonome
L O R O S E D I

Ai Difensori civici locali
rappresentanti regionali
L O R O S E D I

Alla Segreteria della
Conferenza delle Regioni
Via Pietro Cossa, n. 41
00193 ROMA RM

Cari Colleghi,

in riferimento al precedente o.d.g. e alle date evidenziate per le prossime riunioni della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, **confermo**, come data per la prossima riunione della Conferenza, **lunedì 26 giugno p.v.** (Roma, Via Pietro Cossa, n. 41, sede della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome), con il nuovo orario (deciso unanimemente il 21 aprile u.s): h. 10.30/13.30 circa, e con il seguente

Ordine del giorno

1. approvazione verbale riunione 21.4.2006
2. valutazione *iter/esiti* problematiche affrontate il 21.4.u.s. (v. relativo verbale)
3. *prorogatio* - difesa civica (a richiesta di un Collega)
4. varie ed eventuali

A presto, con viva cordialità

Maria Grazia VACCHINA
Difensore civico della Valle d'Aosta
Coordinatore della Conferenza nazionale dei
Difensori civici delle Regioni
e delle Province autonome

COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 12 luglio u.s., h. 15.00-17.00, presso la sede della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, in Roma, si è tenuto il programmato incontro tra il Presidente della Conferenza Alessandro Tesini e una Delegazione della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, coordinata dal Difensore civico della Valle d'Aosta Maria Grazia Vacchina.

Tre i problemi fondamentali affrontati:

1. l'ormai stabile e proficua composizione della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome allargata ai Rappresentanti, designati per ogni Regione, dei Difensori civici locali, al fine di realizzare una rete efficiente ed efficace di difesa civica che assicuri adeguato collegamento informativo e coordinamento operativo su tutto il territorio nazionale
2. l'attivazione di un sito internet autonomo della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, per la cui realizzazione e manutenzione sono già stati elaborati progetti di lavoro necessitanti del sostegno, anche economico, della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome
3. la definizione di una proposta di legge-quadro sulla difesa civica in Italia, istitutiva anche del Difensore civico nazionale, alla quale la Conferenza dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome da tempo sta lavorando e che dovrà essere presentata presso le competenti sedi politiche nei prossimi mesi

I presenti hanno condiviso l'importanza degli argomenti proposti, indispensabili per garantire anche in Italia, e per tutti gli ambiti della Pubblica Amministrazione, una difesa civica efficace, a tutela del Cittadino e della stessa Pubblica Amministrazione.

A sostegno dei progetti formulati, il Presidente Tesini ha assicurato il suo impegno nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome

Verbale della Riunione della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome (Roma, sede della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome), 25 settembre 2006.

Lunedì 25 settembre 2006, alle h. 10.30, si riunisce in Roma, presso la sede della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, la Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, coordinata dal Difensore civico della Valle d'Aosta Maria Grazia Vacchina, secondo un o.d.g. precedentemente concordato, che si allega insieme al Comunicato Stampa predisposto dalla Coordinatrice al fine di dare visibilità ai lavori.

Sono presenti i Difensori civici delle Regioni Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana e Valle d'Aosta, il Dirigente dell'Ufficio del Difensore civico della Regione Campania (delegato dal titolare), i Difensori civici delle Province di Roma e Terni, i Difensori civici dei Comuni di Anagni, Civitavecchia, Milano, Mirandola, Pesaro, Torino, nonché numerosi Dirigenti, Consulenti e Componenti gli Uffici. Giustificano l'assenza, con conferimento di delega per ogni determinazione da assumere, il Difensore civico della Regione Piemonte (delega al Difensore civico della Basilicata), i Difensori civici della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Bolzano (delega al Difensore civico della Toscana) e i Difensori civici della Regione Liguria e del Comune di Militello in Val di Catania (delega al Difensore civico della Valle d'Aosta e Coordinatrice della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome). Ha inoltrato puntualizzazione scritta sulla P.d.L. il Difensore civico della Provincia autonoma di Trento.

La seduta si apre con l'unanime approvazione del Verbale della precedente riunione del 26 giugno u.s.. Si passa, quindi, all'esame, articolo per articolo, della bozza di proposta di legge sulla difesa civica, così come predisposta dalla Coordinatrice sulla base dell'elaborato risultante dalla riunione svoltasi lo scorso 12 luglio tra alcuni membri della Conferenza, integrato e rivisto alla luce delle indicazioni successivamente pervenute dai Colleghi.

Dopo ampia e approfondita discussione, in ordine soprattutto alle modalità di elezione del Difensore civico, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità e con particolare attenzione ad evitare disposizioni invasive delle autonomie regionali e locali, si perviene alla definizione della prima parte della proposta di legge, concernente i principi generali in materia di difesa civica.

Con riferimento alla seconda parte della proposta di legge, la discussione si concentra inizialmente sulla qualificazione in termini di "nazionale" o "statale" dell'istituendo Difensore

civico, concludendosi a favore della dizione Difensore civico “nazionale”. Si procede anche ad una discussione di massima sull'intero testo.

Alle h. 13.20, stante la necessità di liberare la sede della riunione, la Conferenza decide di affidare alla Coordinatrice il compito di raccogliere eventuali proposte di emendamenti al testo in esame e di lavorare in particolare con i Colleghi della Regione Toscana e del Comune di Milano al fine di procedere alla stesura definitiva dell'intero progetto di legge da sottoporre all'esame di tutti i membri della Conferenza, per via telematica, onde pervenire ad un testo definito e condiviso, anche in vista del prossimo Convegno internazionale di Firenze.

La seduta è tolta alle h. 13.30.

Maria Grazia VACCHINA
Difensore civico della Valle d'Aosta
Coordinatore della Conferenza nazionale
dei Difensori civici delle Regioni e delle
Province autonome

COMUNICATO STAMPA

Lunedì 21 e martedì 22 novembre 2006, a Londra, il Difensore civico della Valle d'Aosta e Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome Maria Grazia VACCHINA guiderà una nutrita Delegazione di Difensori civici italiani al V Seminario dei Mediatori regionali dei Paesi membri dell'Unione Europea, organizzato dal Médiateur européen in collaborazione con la Commission for local administration in England.

Il Seminario dei Mediatori regionali dell'Unione Europea, inaugurato nel 1997 a Barcellona e ripetuto con successo nel 1999 a Firenze, nel 2001 a Bruxelles e nel 2003 a Valencia, verterà quest'anno sul tema *Lavorare insieme per promuovere una buona amministrazione e difendere i diritti dei Cittadini* ed è finalizzato a consentire agli Ombudsmen regionali dei Paesi membri un incontro-confronto efficace in vista di una migliore conoscenza e collaborazione con e tra gli Uffici regionali di difesa civica.

Di centrale interesse la tematica relativa all'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri dell'U.E e al ruolo primario svolto in tale ambito dagli Ombudsmen, cui è dedicata la mattinata di lunedì (con scopo parallelo a precedenti incontri tra Ombudsmen/Médiateurs nazionali dell'U.E., cui la Coordinatrice della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome era stata chiamata a partecipare in rappresentanza dell'Italia). Altrettanto importanti gli interventi previsti sul lavoro attivo (promozione della buona amministrazione) e reattivo (gestione delle istanze) del Difensore civico, tra i quali quello del Difensore civico della Regione Basilicata Silvano Micele e della Regione Friuli Venezia Giulia Caterina Dolcher. Ad aprire e chiudere i lavori, il Mediatore europeo Nikiforos Diamandouros e il Difensore civico locale d'Inghilterra.

Maria Grazia VACCHINA
Difensore civico della Valle d'Aosta
Coordinatore della Conferenza nazionale
dei Difensori civici delle Regioni
e delle Province autonome

Verbale della Riunione della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, Roma, sede della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, 27 novembre 2006.

Lunedì 27 novembre, alle h. 10.00, si è riunita in Roma, sede della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, la Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, coordinata dal Difensore civico della Valle d'Aosta Maria Grazia Vacchina, secondo un o.d.g., precedentemente concordato, che si allega, così come il Comunicato stampa predisposto, il 28 novembre u.s., dalla Coordinatrice al fine di dare visibilità ai lavori.

Sono presenti i Difensori civici delle Regioni Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche (accompagnato da un Collaboratore), Piemonte (accompagnato da una Collaboratrice), Toscana (accompagnato da una Collaboratrice), Veneto (accompagnato da una Collaboratrice) e Valle d'Aosta (accompagnata da un Collaboratore); per la Regione Emilia Romagna è presente la Dirigente delegata; sono altresì presenti, in qualità di Rappresentanti dei Difensori civici locali, il Difensore civico della Provincia di Genova e i Difensori civici dei Comuni di Civitavecchia, Milano e Mogliano Veneto. Giustificano l'assenza i Difensori civici di Liguria, Lombardia (con delega alla Coordinatrice), Provincia autonoma di Bolzano (per sopravvenuto problema aereo) e Trento, nonché i Difensori civici dei Comuni di Modena e Pesaro.

Dopo il saluto della Coordinatrice, viene approvato all'unanimità il verbale della precedente riunione, già inviato ai Colleghi dalla Coordinatrice, insieme al relativo Comunicato Stampa. La Coordinatrice comunica, poi, la richiesta di un incontro con la Conferenza avanzata dal Collega catalano R. Ribo', in prosieguo di una fattiva collaborazione instauratasi a livello europeo e internazionale; con unanime convinzione si opta per l'occasione del Convegno di Matera (primavera 2007), che vedrà partecipare il Syndic de Greuges de Catalunya anche come oratore.

Si procede, quindi, a focalizzare lo stato dell'iter di realizzazione di un sito internet autonomo della Conferenza, problema discusso, all'inizio di luglio, con il Presidente della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome: la Collega del Friuli Venezia Giulia procederà alla definizione della problematica.

Dopo una breve discussione in merito ad un recente progetto di legge che prevede l'istituzione del Difensore civico in tutti i Comuni d'Italia con elezione a suffragio universale, la Conferenza affronta alcuni aspetti dei progetti di legge - presentati in Parlamento - che prevedono l'istituzione del Garante dei minori e del Difensore civico delle persone private della libertà personale. Si decide di approfondire entrambe le tematiche e di predisporre un documento che illustri l'orientamento della Conferenza, previa opportuna documentazione da parte dei Colleghi del Veneto (per i minori) e della Valle d'Aosta (per i detenuti), anche in rapporto al P.d.L. *Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale*, cui viene dedicato particolare approfondimento. La Coordinatrice focalizza l'iter del "nostro" P.d.L.: quanto fatto e quanto da fare, soprattutto in riferimento alle opportune audizioni (la filiera sarà concordata con il Difensore civico della Basilicata, come da espressa delega della Conferenza in materia).

Successivamente, in ordine alle proposte di miglioramento normativo e/o amministrativo, la Coordinatrice informa i presenti che la corrispondenza con i Ministeri in merito alle problematiche riguardanti diritto di accesso, mobilità all'interno dell'U.E. e immigrazione (in particolare l'assunzione di extracomunitari presso Enti pubblici e diritto alla pensione di invalidità sin dal rilascio del permesso di soggiorno) ha ottenuto positivo riscontro da parte dei Ministri competenti, anche se le criticità restano aperte.

I Difensori civici di Friuli Venezia Giulia e Piemonte riferiscono, poi, sul problema dell'erogazione di prestazioni sociali a condizioni agevolate a soggetti disabili e ultrasessantacinquenni: l'Assemblea concorda sul fatto che la disciplina, a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, è di competenza regionale; si discute, in particolare, se le Amministrazioni abbiano o meno diritto di riconoscere il reddito dei familiari o se occorra far riferimento esclusivamente al reddito del soggetto (sull'argomento il Difensore civico del Friuli Venezia Giulia invierà ai Colleghi copia della documentazione in suo possesso); si discute sull'opportunità di predisporre, successivamente, un documento che indichi l'orientamento della Conferenza, al fine di garantire una posizione il più possibile omogenea.

Il Difensore civico del Comune di Milano illustra, infine, lo stato dell'iter relativo alla revisione del TUEL e, in particolare, all'approvazione da parte del Governo della delega che seguirà il nuovo codice di ordinamento delle autonomie locali; rimane inteso che la Conferenza continuerà a seguire la finalità di assicurare che anche la difesa civica venga inclusa tra le funzioni fondamentali degli Enti locali. Sempre il Difensore civico del Comune di Milano propone di attivarsi con la Camera di Commercio di Milano per verificare se esiste la possibilità che in una delle prossime edizioni del Laboratorio Euromediterraneo venga prevista una sessione dedicata alle forme conciliative di soluzione delle controversie e, in particolare, alla difesa civica (i presenti danno assenso per verifica della fattibilità dell'iniziativa); informa, altresì, di quanto convenuto con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per dare attuazione all'art. 36, comma 2, della L. n. 104/1992.

Su questi punti, così come sul rapporto tra il P.d.L. elaborato dalla Conferenza in materia di difesa civica e il P.d.L. su minori e carceri, si tornerà nel prossimo incontro.

La riunione termina alle h. 13.15.

Maria Grazia VACCHINA
Difensore civico della Valle d'Aosta
Coordinatore della Conferenza nazionale
dei Difensori civici delle Regioni
e delle Province autonome

Aosta, 30 novembre 2006



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

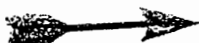
Prot. n. 1424/06

Aosta, li 29 NOV. 2006

Ill.mo Síndic de Greuges de Catalunya
Rafael Ribó
Josef Anselm Clavé, 31
08002 BARCELONA

e, p.c.

Ill.mi Difensori civici delle
Regioni e delle Province autonome
LORO SEDI



Ill.mi Difensori civici locali
Rappresentanti delle Regioni
LORO SEDI

Caro Collega,

facendo seguito alla Sua richiesta di un incontro con la Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome d'Italia, che ho l'onore di coordinare, sono lieta di comunicarLe che la Conferenza, riunitasi il 27 novembre u. s., ha espresso grande e unanime interesse per l'iniziativa, finalizzata al confronto e alla sinergia tra difesa civica regionale spagnola e italiana, dandomi mandato di invitarLa alla riunione programmata in occasione del Convegno per il ventennale dell'istituzione del Difensore civico regionale della Regione Basilicata, che si terrà a Matera nei giorni 1-2-3 marzo 2007 e che La vedrà tra gli illustri Relatori. Un'importante occasione di incontro e confronto tra la difesa civica regionale italiana e spagnola che si collocherà a conclusione di un Convegno in tema di tutela dei diritti.

Con l'occasione, desidero, altresì, ringraziarLa sentitamente per il cortese invio della *Publication des III Journées du XX^e Anniversaire de la Loi du Síndic de Greuges de Catalunya*, inoltratami con nota dell'ottobre 2006, a conferma di una consolidata collaborazione tra gli Uffici di difesa civica italiana e spagnola, da promuovere e sviluppare sempre più.

Certa di poter contare sulla Sua presenza sia al citato Convegno che alla concomitante riunione della Conferenza, invio i migliori saluti insieme ai sensi della mia gratitudine.

Maria Grazia VACCHINA
Difensore civico della Valle d'Aosta
Coordinatore della Conferenza nazionale dei
Difensori civici delle Regioni
e delle Province autonome

MB/vt

ELENCO DEI DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

PAGINA BIANCA

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ABRUZZO	SISTI Avv. Nicola	Via Bazzano n. 2 67100 L'AQUILA Sedi decentrate: TERAMO PESCARA CHIETI	0862/644802 Fax — 0862/23194 n. v. 800 238180	L.R. 20/10/1995 n. 26
BASILICATA	MICELE Dott. Silvano	P.zza V. Emanuele, 14 85100 POTENZA	0971/274564 Fax — 0971/330960	L.R. 14/06/1988 n. 11 L.R. 02/03/1998 n. 6
CAMPANIA	LUCARIELLO Dott. Vincenzo	Via Giovanni Porzio Centro Direzionale sola F. 13 80143 NAPOLI	081/7783205-6 Fax — 081/7783359	L.R. 11/08/1978 n. 23 L.R. 08/03/1985 n. 15
EMILIA ROM.	MARTINO Prof. Antonio	Via Aldo Moro n. 44 40100 BOLOGNA	051/6492400 Fax — 051/6492280	L.R. 06/07/1984 N. 37
FRIULI V.G.	DOLCHER Avv. Caterina	Via Filzi n. 21 34100 TRIESTE Sedi decentrate: Piazza Ospedale Vecchio, 11 33170 PORDENONE	040/3771111 Fax — 040/3772289	L.R. 23/04/198 n. 20 L.R. 29/08/1987 n. 27
LAZIO	FILOCAMO Dott. M. Felice	Via del Giorgione n. 18 00147 ROMA	06/59606646-51-56 Fax — 06/59604228	L.R. 28/02/1980 n. 17 L.R. 11/04/1985 n. 40 L.R. 02/11/1992 n. 41
LIGURIA	FAGANELLI D.ssa Annamaria	Viale Brigate Partigiane, 2 16129 GENOVA	010/565384 Fax — 010/540877	L.R. 06/06/1974 n. 17 L.R. 05/08/1986 n. 17
LOMBARDIA	GIORDANO dott. Donato	Piazza Fidia, 1 20159 MILANO	02/6081267 Fax — 02/67482487	L.R. 18/01/1980 n. 7 L.R. 10/09/1984 n. 52
MARCHE	ANIMALI Dott. Samuele	C.so Stamina, 49 60100 ANCONA	071/2298483 Fax — 071/2298264	L.R. 14/10/1981 n. 29 L.R. 26/05/1990 n. 30
MOLISE	non nominato			
PIEMONTE	INCANDELA Dott. Francesco	Piazza Solferini n. 22 10100 TORINO	011/5757387 Fax — 011/5757386	L.R. 09/12/1981 n. 50 L.R. 24/04/1985 n. 47
SARDEGNA	/	Via Roma n. 25 09125 CAGLIARI	070/660434 Fax — 070/673003	L.R. 17/01/1989 n. 4
SICILIA	/			
TOSCANA	MORALES dott. Giorgio	Via dei Pucci, 4 50122 FIRENZE	055/2387800 Fax — 055/210230 055/2387800	L.R. 21/01/1974 n. 8 L.R. 17/08/1977 n. 49 L.R. 12/01/1994 n. 4
UMBRIA	/	Via Baglioni, 23 61100 PERUGIA	075/5763554 Fax — 075/5763329	L.R. 30/11/1995 n. 45
VALLE D'AOSTA	CURTO dott. Flavio	Via Festaz n. 52 11100 AOSTA	0165/238868 Fax — 0165/32690	L.R. 02/03/1992 n. 5 L.R. 16/08/1994 n. 49
VENETO	BOTTOLI Avv. Vittorio	Via Brenta Vecchia, 8 30175 MESTRE	041/23834200 Fax — 041/5042372	L.R. 06/06/1988 n. 28 L.R. 22/07/1997 n. 27 L.R. 05/02/1996 n. 6 L.R. 03/02/1998 n. 3
PROV. AUT. DI TRENTO	BORGONOVO Re D.ssa Donata	Via Mancini Gall. Garbari, 9	0461/213203 0461/2131190 Fax — 0461/238989 N.V. 8008/51026	L.P. 20/12/1982 n. 28 L.P. 05/11/1984 n. 11 L.p. 06/09/1988 n. 32 L.P. 12/07/1991 n. 15 L.P. 13/03/1997 n. 3
PROV. AUT. DI BOLZANO	VOLGGER Dott. Burgi	Via Portici, 22 39100 BOLZANO	0471/972744 Fax — 0471/981229	L.P. 09/06/1983 n. 15 L.P. 10/07/1996 n. 14
PUGLIA	/			
CALABRIA	/			

PAGINA BIANCA

DIFENSORI CIVICI COMUNALI DELLA
BASILICATA

PAGINA BIANCA

Potenza**MESSINA Avv. Michele****Piazza Vittorio Emanuele II n. 20****Tel. 0971/415156****Latronico (PZ)****PANICO Avv. Antonio****c/o Comune****Tel. 0973/85311 - 0973/859389/85**

PAGINA BIANCA

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

PAGINA BIANCA

1. **Art. 97** Costituzione della Repubblica Italiana
2. **Artt. 41 e 43** Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
3. **Risoluzione 48/134 del 20/12/1993** Assemblea Generale delle Nazioni Unite
4. **Raccomandazione 61 (1999)**¹ Consiglio d'Europa
5. **Risoluzione 80 (1999)**¹ Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa
6. **Documento** della III Commissione del Congresso delle Regioni Roma 16 Maggio 2003
7. **Conclusioni** prima tavola rotonda dei Difensori Civici Regionali Europei Barcellona 2-3 luglio 2004
8. **Risoluzione** del Congresso dei poteri locali e regionali - Strasburgo, 12 ottobre 2004
9. **Carta Internazionale** del Difensore Civico Efficiente EOI
10. **L.R. 5/07** "Nuova disciplina del Difensore Civico regionale"
11. **L.R.6/91 – art.23** - "Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del S.S.R. o con esso convenzionate"
12. **L.R.27/91 – art. 2, punto 6** - "Norme relative alla costituzione della Commissione Regionale per le Pari Opportunità fra uomo e donna"
13. **L.R.12/92 – art. 8** - "Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa"

14. **L.R.21/96 – art.18** - “Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata”
15. **L.R.16/2002 – art.28** - “Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani all'estero”
16. **L. 8 giugno 1990, n. 142 – art. 8** “Ordinamento delle Autonomie Locali”, **come modificato dall'art. 11 – D.Lgs. 267/2000**
17. **L. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 22-23-25** “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, **come modificata dalla L. 340/2000 – art. 15 e dalla legge n. 15/2005 (si allega testo coordinato)**
18. **L.104/92 art.36, comma 2** “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
19. **D.P.C.M. 19/5/95 Titolo II, art.8** - “Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari”
20. **L. 127/97** “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” – **art.16 (modificato dall'art.2 – L.191/98); art.17, comma 45 (novellato dall'art.136 – D.Lgs.267/2000)**
21. **D.L. n.35 del 14/03/2005 convertito con L.n. 80/2005 –art. 3**
22. **L.R. 14/2/2007 n. 4** “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”
23. **Camera dei Deputati n. 1879 P.d.L. Spini, Migliori ed altri** “Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore Civico nazionale

Cost. 27-12-1947**Costituzione della Repubblica italiana.**

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

Sezione II - La Pubblica Amministrazione.

97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Art.41

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
 - : il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
 - : il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
 - : l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Art.43

Mediatore

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

ISTITUZIONI PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Assemblea
Generale
delle
Nazioni Unite,
risoluzione 48/134
del
20 dicembre 1993

L'Assemblea Generale, richiamando le pertinenti risoluzioni concernenti le istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani, particolarmente le sue risoluzioni 41/129 del 4 dicembre 1986 e 46/124 del 17 dicembre 1991 e le risoluzioni della Commissione per i diritti umani 1987/40 del 10 marzo 1987, 1988/72 del 10 marzo 1988, 1989/52 del 7 marzo 1989, 1990/73 del 7 marzo 1990, 1991/27 del 5 marzo 1991 e 1992/54 del 3 marzo 1992, prendendo nota della risoluzione della Commissione 1993/55 del 9 marzo 1993,

- Ribadendo l'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i Patti Internazionali sui Diritti Umani e altri strumenti internazionali per promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
- Affermando che dovrebbe essere accordata priorità allo sviluppo di strutture appropriate a livello nazionale per assicurare l'effettiva implementazione degli standard internazionali dei diritti umani,
- Convinta del ruolo significativo che le istituzioni possono svolgere a livello nazionale nel promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali e nello sviluppare e potenziare la consapevolezza pubblica di quei diritti e quelle libertà,
- Riconoscendo che le Nazioni Unite possono svolgere un ruolo catalizzatore nell'assistere lo sviluppo delle istituzioni nazionali agendo come un luogo di scambio di informazioni e di esperienze,

- Ricordando a questo proposito le linee guida sulla struttura e il funzionamento delle istituzioni nazionali e locali per la promozione e la protezione dei diritti umani approvate dall'Assemblea Generale nella sua risoluzione 33/46 del 14 dicembre 1978,
- Accogliendo con piacere il crescente interesse mostrato in tutto il mondo per la creazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali, espresso durante il Meeting Regionale per l'Africa della Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, tenuta a Tunisi dal 2 al 6 novembre 1992, il Meeting Regionale per l'America Latina e i Caraibi, tenuto a San José dal 18 al 22 gennaio 1993, il Meeting Regionale per l'Asia, tenuto a Bangkok dal 29 marzo al 2 aprile 1993, il Workshop del Commonwealth sulle Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani, tenuto a Ottawa dal 30 settembre al 2 ottobre 1992 e il Workshop per l'Asia e la Regione del Pacifico sui temi dei Diritti Umani, tenuta a Jakarta dal 26 al 28 gennaio, e manifestato nelle decisioni annunciate recentemente da diversi Stati Membri di creare istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani,
- Ricordando la Dichiarazione e il Programma d'Azione di Vienna, in cui la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ha riaffermato l'importante e costruttivo ruolo svolto dalle istituzioni nazionali nella promozione e protezione dei diritti umani, in particolare nella loro capacità consultiva per le autorità competenti, il loro ruolo nel riparare alle violazioni dei diritti umani, nella diffusione delle informazioni sui

diritti umani e nell'educazione riguardo i diritti umani.

Rilevando i diversi approcci adottati in tutto il mondo per la promozione e la protezione dei diritti umani a livello nazionale, sottolineando l'universalità, indivisibilità e l'interdipendenza di tutti i diritti umani, e sottolineando e riconoscendo il valore di tali approcci alla promozione universale del rispetto e dell'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Prende nota con soddisfazione del recente rapporto del Segretario Generale, preparato conformemente alla risoluzione 46/124 dell'Assemblea Generale del 17 dicembre 1991;

2. Riafferma l'importanza di sviluppare, in accordo con la legislazione nazionale, istituzioni nazionali effettive per la promozione e la protezione dei diritti umani e di assicurare il pluralismo dei membri e la loro indipendenza;
3. Invita gli Stati Membri a creare o, quando già esistono, a sostenere le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani e ad incorporare quelle strutture in piani di sviluppo nazionale;
4. Invita le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani create dagli Stati Membri a prevenire e a contrastare tutte le violazioni dei diritti umani come elencate nella Dichiarazione e nel Programma d'Azione di Vienna e nei pertinenti strumenti internazionali;
5. Richiede al Centro per i Diritti Umani del Segretariato di proseguire i suoi sforzi per poten-

ziare la cooperazione tra le Nazioni Unite e le istituzioni nazionali, particolarmente nel campo dei servizi di consulenza e di assistenza tecnica e di informazione ed educazione, includendoli all'interno della Campagna di Informazione Pubblica Mondiale per i Diritti Umani;

6. Richiede inoltre al Centro per i Diritti Umani di creare, su richiesta degli Stati Membri interessati, centri delle Nazioni Unite per la formazione e la documentazione sui diritti umani e di fare ciò sulla base di procedure stabilite per l'uso delle risorse disponibili all'interno del Fondo Volontario delle Nazioni Unite per i Servizi di Consulenza e di Assistenza Tecnica nel Campo dei Diritti Umani;

7. Richiede al Segretario Generale di rispondere positivamente alle richieste degli Stati Membri riguardo all'assistenza nel creare e nel sostenere le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani come parte del programma di servizi di consulenza e cooperazione tecnica nel campo dei diritti umani, come pure riguardo a centri nazionali per la documentazione e la formazione sui diritti umani;

8. Stimola tutti gli Stati Membri a fare i passi necessari per promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze riguardanti la creazione e l'azione effettiva di tali istituzioni nazionali;

9. Afferma il ruolo delle istituzioni nazionali come agenzie per la diffusione di materiali

sui diritti umani e per altre attività di pubblica informazione, preparati o organizzati sotto gli auspici delle Nazioni Unite;

10. Accoglie con piacere l'organizzazione sotto gli auspici del Centro per i Diritti Umani di un meeting di follow-up a Tunisi in dicembre 1993 con lo scopo, in particolare, di esaminare modi e mezzi per promuovere l'assistenza tecnica per la cooperazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali e per continuare ad esaminare tutte le questioni relative al tema delle istituzioni nazionali;
11. Accoglie inoltre con piacere i Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali, annessi alla presente risoluzione;
12. Stimola la creazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali tenendo conto di quei principi e riconoscendo che è diritto di ogni stato scegliere la struttura che meglio si adatta alle sue particolari esigenze a livello nazionale;
13. Richiede al Segretario Generale di riferire all'Assemblea generale alla sua cinquantesima sessione sull'implementazione della presente risoluzione.

ANNEX

Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali Competenze e responsabilità

1. Una istituzione nazionale sarà investita della competenza di promuovere e proteggere i diritti umani.
2. Ad una istituzione nazionale sarà affidato un mandato il più ampio possibile, che sarà chia-

ramente esposto in un testo legislativo o costituzionale, specificando la composizione e la sfera di competenza.

3. Un'istituzione nazionale avrà, *inter alia*, i seguenti compiti:

(a) Sottomettere al governo,

Parlamento o ogni altro organo competente, su una base consultiva o su richiesta delle autorità interessate o attraverso l'esercizio del suo potere di venire a indipendentemente a conoscenza di materia, opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti su qualsiasi materia concernente le promozione e la protezione dei diritti umani; l'istituzione nazionale può decidere di renderli pubblici; tali opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti, come pure ogni prerogativa delle istituzioni nazionali, si riferiscono alle seguenti aree:

- (I) Qualsiasi disposizione legislativa o amministrativa, come pure disposizioni relative ad organizzazioni giudiziarie, intese a preservare ed estendere la protezione dei diritti umani; in questo caso, l'istituzione nazionale esaminerà le disposizioni legislative e amministrative in vigore, come pure leggi e proposte, e farà le raccomandazioni che riterrà appropriate per garantire che tali disposizioni si conformino ai principi fondamentali sui diritti umani; essa dovrà, se necessario, raccomandare l'adozione di una nuova legislazione, emendamenti a quella in

vigore e l'adozione di emendamenti delle misure amministrative;

- (II) Ogni caso di violazione dei diritti umani di cui essa decida di occuparsi;

- (III) La preparazione di rapporti sulla situazione nazionale in riferimento ai diritti umani in generale e su specifiche materie;

- (IV) Spostare l'attenzione del Governo su situazioni interne al paese in cui i diritti umani siano violati e presentare delle proposte per mettere fine a tali situazioni e, quando necessario, esprimere un'opinione sulle posizioni e le reazioni del Governo;

- (b) Promuovere e assicurare l'armonizzazione e l'implementazione della legislazione nazionale, delle pratiche e dei meccanismi regolativi con gli strumenti internazionali dei diritti umani dei quali lo Stato è parte;

- (c) Incoraggiare la ratifica degli strumenti sopra menzionati o l'accessione a quegli strumenti, e assicurare la loro implementazione;

- (d) Contribuire ai rapporti che lo Stato deve sottoporre agli organi e ai comitati delle Nazioni Unite; e alle istituzioni regionali, secondo gli obblighi nascenti da trattati e, quando necessario, esprimere un'opinione in materia, con il dovuto rispetto per la propria indipendenza;

- (e) Cooperare con le Nazioni Unite e ogni altra organizzazione del sistema delle Nazioni Unite, le istituzio-

ni regionali e quelle nazionali di altri paesi, competenti nell'area della promozione e della protezione dei diritti umani;

- (f) Assistere nella formulazione di programmi di insegnamento e di ricerca sui diritti umani e prendere parte alla loro esecuzione nelle scuole, università e circoli professionali;

- (g) Pubblicizzare i diritti umani e gli sforzi per combattere tutte le forme di discriminazione, in particolare la discriminazione razziale, incrementando la consapevolezza collettiva, specialmente attraverso l'informazione e l'educazione e facendo uso di tutti gli organi di stampa.

COMPOSIZIONE E GARANZIE DI INDIPENDENZA E PLURALISMO

1. La composizione dell'istituzione nazionale e la nomina dei suoi membri, sia attraverso un'elezione o altrimenti, saranno stabiliti secondo una procedura che permetta tutte le necessarie garanzie per assicurare la rappresentanza pluralistica delle forze sociali (di società civile) coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani, particolarmente con poteri che rendano effettiva la cooperazione che deve essere stabilita con (o attraverso la presenza di) rappresentanti di:
- (a) Organizzazioni non governative responsabili per i diritti umani e impegnate a combattere la discriminazione razziale, sindacati, or-

- ganizzazioni sociali e professionali interessate, per esempio, associazioni di avvocati, ricercatori, giornalisti ed eminenti scienziati;
- (b) Tendenze nel pensiero filosofico o religioso;
- (c) Università ed esperti qualificati;
- (d) Parlamento;
- (e) Dipartimenti del Governo (se questi sono inclusi, i loro rappresentanti dovrebbero partecipare alle deliberazioni solo in veste consultiva).
2. L'istituzione nazionale avrà un'infrastruttura adatta ad uno svolgimento scorrevole delle sue attività, in particolare un adeguato finanziamento. Lo scopo di tale finanziamento dovrebbe essere quello di renderla in grado di avere un suo staff e suoi locali, per essere indipendente dal Governo e non soggetta a controllo finanziario che potrebbe minare la sua indipendenza.
3. Per garantire la stabilità dei membri dell'istituzione nazionale, senza la quale non ci sarebbe reale indipendenza, la loro nomina sarà resa effettiva da un atto ufficiale che stabilirà la specifica durata del mandato. Il mandato può essere rinnovabile, purché il pluralismo della composizione dell'istituzione sia assicurato.

METODI DI ATTIVITÀ

All'interno del quadro delle sue attività, l'istituzione nazionale:

- (a). Considererà ogni questione rientrando nella sua competenza, sia che venga ad essa sottoposta dal Governo sia che essa se ne occupi senza riferirsi a una più alta autorità, su proposta dei suoi membri o di chiunque altro;
- (b). Sentirà ogni persona e otterrà ogni informazione e ogni documento necessario per valutare situazioni che ricadono nella sua competenza;
- (c). Si rivolgerà alla pubblica opinione direttamente o attraverso organi di stampa, particolarmente per pubblicizzare le sue opinioni e le sue raccomandazioni;
- (d). Si riunirà su base regolare e quando necessario alla presenza di tutti i suoi membri debitamente convocati;
- (e). Creerà gruppi di lavoro formati dai suoi membri e darà vita a sezioni locali o regionali per assisterla nell'espletamento delle sue funzioni;
- (f). Manterrà consultazioni con altri organi, giurisdizionali o di altro tipo, responsabili della promozione e della protezione dei diritti umani (in particolare ombudsmen, mediatori e simili);
- (g). In considerazione del ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni non governative nell'espandere l'operato delle istituzioni nazionali, svilupperà relazioni con tali organizzazioni, impegnate della promozione e nella protezione dei diritti umani, nello sviluppo sociale ed economico, nella lotta contro il razzismo, nella protezione di gruppi particolarmente vulnerabili (specialmente bambini, lavoratori migranti, rifugiati, persone sofferenti fisicamente e mentalmente) o in particolari aree.

PRINCIPI ADDIZIONALI CONCERNENTI LO STATUS DI COMMISSIONI CON COMPETENZA QUASI-GIURISDIZIONALE

Un'istituzione nazionale può essere autorizzata ad ascoltare e a considerare reclami e petizioni riguardanti situazioni individuali.

I casi possono essere presentati davanti ad essa da individui, loro rappresentanti, terzi, organizzazioni non governative, associazioni di sindacati e ogni altra organizzazione rappresentativa.

In tali casi, e senza pregiudizio dei principi sopra affermati riguardanti gli altri poteri delle commissioni, le funzioni loro affidate possono essere basate sui seguenti principi:

- (a). Cercare una composizione amichevole attraverso la conciliazione o, all'interno dei limiti di legge, attraverso decisioni vincolanti o, quando necessario, su base confidenziale;
- (b). Informare la parte che presenta una petizione in merito a propri diritti, in particolare riguardo ai rimedi disponibili e favorire l'accesso ad essi;
- (c). Conoscere ogni reclamo o petizione o trasmetterli a ogni altra autorità competente nei limiti prescritti dalla legge;
- (d). Fare raccomandazioni alle autorità competenti, specialmente proponendo emendamenti o riforme di leggi, di politiche o di prassi amministrative, in modo particolare se esse hanno creato difficoltà alle persone che presentano petizioni riguardo al riconoscimento dei loro diritti.

CONSIGLIO D'EUROPA RACCOMANDAZIONI

CONGRESSO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI D'EUROPA

Raccomandazione 61 (1999)¹ relativa al ruolo dei mediatori/difensori civici a livello locale e regionale nella difesa dei diritti dei cittadini

Il Congresso,

1. Ricordando i testi principali adottati dal Comitato dei Ministri ed in particolare
2. La Raccomandazione n° 13 (1985) relativa all'istituzione del Difensore civico
3. La Risoluzione n° 8 (1985) sulla cooperazione tra i difensori civici degli Stati membri e tra questi ed il Consiglio d'Europa;
4. La Raccomandazione n° 14 (1997) relativa alla creazione di istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo;
5. La Risoluzione n° 11 (1997) sulla cooperazione tra le istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo degli Stati membri e tra queste e il Consiglio d'Europa;
6. Tenuto conto della Raccomandazione principale n° 23 e del paragrafo 72 della Relazione finale del Comitato di esperti;
7. Avendo preso conoscenza dei lavori effettuati dal Consiglio d'Europa nell'ambito delle «Tavole rotonde con i difensori civici europei» tenutesi a Firenze (7 - 8 novembre 1991), Limassol (8-10 maggio 1996), Lisbona (16 giugno 1994) e Malta (ottobre 1998);
8. Tenendo conto dei risultati della Conferenza di Messina (Italia), (13 - 15 novembre 1997) su «Un'istituzione per la tutela dei diritti più vicina ai cittadini: Difensore civico a livello locale e regionale»;
9. Ritiene che i rapporti tra i cittadini ed i pubblici poteri stiano diventando complessi e difficili e che possano quindi creare una situazione di crescente conflittualità mentre, allo stesso tempo, i cittadini si trovano in una posizione di debolezza nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
10. Constata che la crescente complessità degli apparati amministrativi, i fattori che ostacolano le buone relazioni tra la cittadinanza e la burocrazia e le difficoltà pratiche incontrate dai cittadini nel far ricorso alle giurisdizioni amministrative rappresentano, attualmente, la preoccupazione maggiore dei pubblici poteri in particolare delle autorità locali e regionali;
11. Sottolinea che i cittadini dei Paesi europei tendono sempre più a disinteressarsi della gestione della cosa pubblica ed a prendere le distanze dalle autorità e dalle pubbliche amministrazioni;
12. Ritiene che i cittadini europei in

CONSIGLIO D'EUROPA RACCOMANDAZIONI

genere esigono un migliore funzionamento della pubblica amministrazione, nonché la creazione di vie d'accesso sempre affidabili alle procedure dell'amministrazione e di mezzi di ricorso adeguati

13. Attira l'attenzione sul fatto che, in diversi Stati, le istituzioni giudiziarie spesso sovraccariche non sono in grado di verificare adeguatamente e, all'occorrenza, di sanzionare efficacemente i casi di cattiva amministrazione

14. È convinto che l'istituzione del Mediatore/Difensore civico (europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) contribuisca, da una parte a rafforzare il sistema di tutela dei diritti dell'uomo e, dall'altra, a migliorare i rapporti tra la pubblica amministrazione e gli utenti;

15. Dichiara di voler sostenere ed approfondire qualsiasi azione volta a migliorare la tutela dei cittadini ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

16. Constata che diversi Stati membri del Consiglio d'Europa hanno creato l'Ufficio del Difensore civico e che alcune Città e Regioni europee hanno istituito Difensori civici locali e regionali;

17. Alla luce dell'esperienza acquisita in questi Paesi, e convinto che l'intervento del Difensore civico, soprattutto locale e

regionale, possa contribuire notevolmente

- a prevenire il ricorso a procedure giudiziarie lunghe e costose e, di conseguenza, a ridurre il numero come pure la distanza che oggi separa i cittadini dagli enti pubblici;

- a facilitare la ricerca dell'equità, il rispetto dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti delle minoranze e l'attenzione dei bisogni dei cittadini;

- ad accrescere la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, la qualità dei servizi forniti, in poche parole, la buona amministrazione.

18. Si rammarica del fatto che, nella maggior parte dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, i cittadini non siano sufficientemente informati dell'esistenza di questa istituzione e della possibilità di crearla;

19. Secondo i desideri espressi dai partecipanti alla Conferenza di Messina, in particolare da quelli appartenenti a Stati che ancora non dispongono di questa forma di protezione dei cittadini; i quali hanno chiesto che essa venga istituita nel loro paese, soprattutto a livello locale e regionale;

20. E tenuto conto dei Principi che reggono l'istituzione del Difensore civico adottati con

la Risoluzione n° 80 (1999) e ad essa annessi;

RACCOMANDA

I. Ai governi degli Stati membri che non dispongono di questa istituzione:

21. Di appoggiare la creazione di Uffici del Difensore civico a livello nazionale come pure nelle Città e nelle Regioni, e di fare sì che le autorità locali e regionali possano, tramite mezzi giuridici e finanziari adeguati, contribuire anche a migliorare la tutela dei cittadini e delle minoranze, il rispetto dei diritti, la gestione degli affari pubblici ed il funzionamento delle amministrazioni.

II. Ai governi degli Stati membri che già dispongono di questa istituzione a livello nazionale:

22. di promuoverne la creazione anche a livello locale e regionale e di informare adeguatamente i cittadini sulla natura e sulle potenzialità di questa istituzione.

CONGRESSO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI D'EUROPA

Risoluzione 80 (1999)
relativa al ruolo dei
mediatori/difensori
civici a livello locale
e regionale nella
difesa dei diritti dei
cittadini

Il Congresso,

1. Ricordando i testi adottati dagli organi del Consiglio d'Europa in materia di mediazione;
2. Tenendo conto dei risultati della Conferenza di Messina (Italia), (13-15 novembre 1997), su «Un'istituzione per la tutela dei diritti più vicina ai cittadini: il difensore civico a livello locale e regionale», nonché dell'inchiesta effettuata dal Congresso presso i mediatori, gli ombudsmen ed i difensori civici locali e regionali europei;
3. Avendo preso conoscenza dei risultati dei lavori effettuati dal Consiglio d'Europa nell'ambito delle «Tavole rotonde con gli ombudsmen europei» tenutesi a Firenze (7-8 novembre 1991), Lisbona (16-17 giugno 1994), Limassol (8-10 maggio 1996) e Malta (ottobre 1998);
4. Ritiene che i cittadini sentano sempre più il bisogno di un'istituzione capace, da una parte, d'essere all'ascolto dei loro bisogni e, dall'altra, di promuovere efficacemente la difesa dei loro diritti presso le amministrazioni pubbliche;
5. Crede che la «mediazione» possa soddisfare le esigenze dei cittadini, agevolando i loro rapporti con le istituzioni locali e regionali e sottolinea che alcune Città e Regioni d'Europa hanno già istituito degli Uffici di Mediatore/Difensore civico, offrendo così ai cittadini un mezzo, facilmente accessibile, di vegliare al buon funzionamento delle loro amministrazioni;
6. Richiama l'attenzione sul fatto che le categorie più deboli della società, quali gli handicappati, i gruppi socialmente meno privilegiati, i minori, le minoranze, gli immigrati, ecc., che hanno spesso più bisogno, rispetto ad altre categorie, di ricorrere agli enti pubblici, necessitano di mezzi semplici e affidabili per poter accedere alle procedure dell'amministrazione pubblica;
7. Richiama l'attenzione sul fatto che fin dal 1981 la Norvegia ha creato la funzione di difensore civico per l'infanzia e suggerisce di esaminare l'opportunità di affidare la missione di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia (Convenzione delle Nazioni Unite del 1989) agli uffici dei mediatori, dotandoli di personale competente e di mezzi adeguati;
8. È convinto che la «mediazione», in quanto mezzo per prevenire e dirimere controversie, possa ridurre i casi di ricorso a procedure giudiziarie e, di conseguenza, il carico del contenzioso amministrativo e civile, possa dare delle risposte soddisfacenti ai cittadini ed agevolare così i rapporti tra questi ultimi e le amministrazioni locali e regionali;
9. Sottolinea che la creazione di un'istituzione volta a promuovere l'imparzialità, il rispetto dello Stato di diritto e la buona amministrazione, e che sia contemporaneamente in grado di instaurare un dialogo con i cittadini, è diventata necessaria in molti paesi;
10. Constata che diverse autorità locali e regionali, le quali sono per definizione quelle più vicine ai bisogni dei cittadini, hanno già creato in vari paesi europei un'istituzione del genere

- che permette ai cittadini di contribuire a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione; ricorda che è stata la Svezia ad instaurare per la prima volta, nel 1809, la funzione di difesa civica, seguita dalla Finlandia nel 1919;
11. Ritiene che l'attività dei Difensori civici locali e regionali, in grado di condurre indagini e di verificare il buon funzionamento dell'amministrazione, possa contribuire a:
- ridurre le distanze tra la pubblica amministrazione ed i cittadini europei;
 - rendere i servizi amministrativi più efficaci e trasparenti, facilitando l'accesso dei cittadini alle procedure amministrative;
 - instaurare un vero dialogo tra il cittadino e la pubblica amministrazione, anche tramite le attività dell'Ufficio Informazione dei cittadini che esiste in varie amministrazioni;
12. Ricorda che i partecipanti alla Conferenza di Messina, analizzando l'esperienza acquisita in Europa dai Difensori civici locali e regionali, hanno espresso il desiderio che questa istituzione venga adottata in tutti i paesi europei a favore dei cittadini che ancora non dispongono di questa forma di protezione;
- Dichiara**
13. Che l'istituzione di Difensori civici locali e regionali contribuisce all'attuazione dei principi contenuti nella Carta europea dell'autonomia locale;
14. Che la pratica della «mediazione civica» dovrebbe essere rafforzata là dove esiste già o intro-

dotta ed istituzionalizzata nelle Regioni e nelle Città che non dispongono ancora di questa forma di tutela del cittadino;

Adotta

15. I Principi che reggono l'istituzione del Difensore civico a livello locale e regionale, così come figurano in allegato alla presente Risoluzione;

Raccomanda

I. Alle autorità locali e regionali che non dispongono di questa istituzione

16. Di istituire nelle Città e nelle Regioni Uffici del Difensore civico che dispongano di mezzi adeguati, sia dal punto di vista giuridico, che da quello delle funzioni, delle strutture e del personale, alla luce dei Principi che reggono l'istituzione del Difensore civico a livello locale e regionale;

17. Di prevedere, all'occorrenza, il raggruppamento di piccoli comuni che si servano dello stesso Ufficio del Difensore civico;

II. Alle autorità locali e regionali che dispongono già di questa istituzione

18. Di esaminare i Principi in questione per poter, all'occorrenza, riformare questa istituzione;

19. Di creare una rete transnazionale di Difensori civici locali e regionali per condividere le esperienze ed esplorare le possibilità di cooperazione/coordinazione, allo scopo di risolvere i problemi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione;

20. Di informare meglio i cittadini, provvedendo ad una più ampia diffusione delle informazioni, sulle possibilità offerte da questa istituzione;

Chiede ai suoi organi competenti

21. di programmare conferenze, seminari, ecc., preferibilmente nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, destinati a far conoscere ed a promuovere l'istituzione di questo strumento di difesa del cittadino;
22. di creare, nell'ambito del Congresso, un gruppo ristretto di difensori civici locali e regionali con funzione consultiva e d'informazione per le attività del Congresso.

ALLEGATO

PRINCIPI CHE REGGONO L'ISTITUZIONE DEL MEDIATORE A LIVELLO LOCALE E REGIONALE

Preambolo

1. La diversità dei sistemi giuridici dei paesi europei, le differenti forme di decentralizzazione, la varietà delle soluzioni adottate per quanto riguarda l'istituzione del Mediatore a livello locale e regionale inducono a propendere per un modello generale, che possa essere adottato nei vari Stati membri del Consiglio d'Europa, secondo le specificità di ogni sistema.

Le basi giuridiche

2. Data la diversità dei sistemi giuridici degli Stati membri del Consiglio d'Europa, non è opportuno stabilire dei principi rigidi concernenti il tipo di norme giuridiche che istituiscono il Difensore civico (leggi costituzionali, leggi specifiche, statuto delle Regioni o dei Comuni, decreti, regolamenti, ecc). Nell'ambito delle leggi nazionali, ogni organo interessato potrà adottare, in

proposito, le misure giuridiche più appropriate allo scopo da raggiungere.

L'istituzione del Difensore civico

3. L'istituzione del Mediatore / Difensore civico (europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) contribuisce sia a rafforzare il sistema di tutela dei diritti dell'uomo, sia a migliorare i rapporti tra la pubblica amministrazione e gli utenti.
4. Senza interferire con l'attività delle autorità giudiziarie (corti, comitati ed organi di controllo internazionali e autorità giudiziarie nazionali), il Difensore civico tutela i diritti, gli interessi e le situazioni specifiche dell'individuo dinanzi agli atti ed ai comportamenti della pubblica amministrazione.
5. Secondo il grado di decentralizzazione amministrativa degli Stati ed i poteri autonomi conferiti agli enti territoriali a vari livelli (Stati, Länder, Cantoni, Regioni, Comunità autonome, Dipartimenti, Province, Comuni, ecc.) l'istituzione del Difensore civico locale e regionale intende offrire un tipo di protezione il più vicino possibile ai cittadini.
6. Il controllo delle autorità che esplicano un'azione diretta sugli amministrati e gli utenti dei servizi, risulta più profondo ed efficace a livello locale e regionale che a livelli più ampi (nazionale ed europeo) in quanto questi ultimi hanno soprattutto compiti di programmazione, di orientamento e di coordinazione.
7. È chiaro che la prossimità tra Difensore civico e cittadino pre-

senta dei vantaggi per quest'ultimo. Sarebbe perciò di gran lunga preferibile designare dei Difensori civici competenti per ogni ente locale o regionale dotato di autonomia amministrativa e/o legislativa, anziché estendere le competenze del Difensore civico nazionale agli atti ed al comportamento degli enti locali e regionali.

8. Il tipo di decentralizzazione amministrativa esistente in alcuni Stati potrebbe giustificare l'istituzione di un Difensore civico in ogni Comune. Tuttavia, onde evitare un'eccessiva frammentazione, sarebbe auspicabile raggruppare i comuni per poter attribuire ad ogni Difensore civico una competenza territoriale ed un numero di amministrati adeguati.

La scelta del Difensore civico

9. L'indipendenza, l'imparzialità e la competenza sono le qualità essenziali richieste al Difensore civico nell'esercizio delle sue funzioni. La persona scelta non deve perciò essere influenzata (né subire pressioni) dagli organi degli enti locali e regionali, da alti funzionari di questi ultimi, da partiti politici, ecc.
10. Si consiglia:
 - I. di evitare la nomina di un uomo politico (in quanto eletto ad un'assemblea o membro di un partito politico): i cittadini devono poter vedere chiaramente l'indipendenza e l'imparzialità del Difensore civico;
 - II. di valutare attentamente le candidature alla funzione di Difensore civico onde escludere le persone che potrebbero avere (o anche sembrare avere) rapporti con l'ente locale o

regionale (interessi di carriera o di cariche, o anche interessi politici, economici, ecc.);

- III. di verificare che la formazione e le qualifiche dei candidati rispondano alle funzioni del Difensore civico, che dovrebbe possedere una conoscenza adeguata del funzionamento e delle regole dell'amministrazione.

11. In quest'ottica, sarebbe auspicabile stabilire la durata del mandato, i limiti alla rielezione, nonché le funzioni e le attività incompatibili con le mansioni del Difensore civico. A questo scopo, bisognerebbe anche tener conto della necessità di un equilibrio tra funzioni e limiti, onde ottenere delle candidature adeguate.
12. Bisognerebbe inoltre stabilire la giusta remunerazione del Difensore civico, secondo il tipo di assunzione (tempo pieno, parziale, ecc.). L'attività del Difensore civico esercitata gratuitamente non offre sufficienti garanzie di indipendenza e d'imparzialità.
13. Dopo aver completato le procedure del caso (proposta, esame delle candidature, opinioni, ecc.), la nomina del Difensore civico dovrebbe essere affidata all'assemblea eletta nell'ambito degli enti territoriali.
14. L'esperienza dei paesi europei suggerisce che la funzione di Difensore civico venga attribuita ad un individuo. Pare, tuttavia, che non vi siano obiezioni di fondo alla scelta di un organo collegiale.
15. La designazione di Difensori civici che abbiano delle competenze specifiche (sanità, teleco-

municazioni, ecc.) o che si occupino della tutela di particolari gruppi (handicappati, gruppi socialmente meno privilegiati, minori, immigrati, minoranze, ecc.) non costituisce un'alternativa al Difensore civico dotato di competenze generali. Nulla vieta, in principio, la nomina di Difensori civici specializzati, oltre agli altri. È, tuttavia, necessario evitare un'eccessiva proliferazione che potrebbe ostacolare il buon funzionamento di un sistema generale di tutela dei diritti dell'uomo.

L'ufficio ed i servizi del Difensore civico

16. La necessità di adottare delle soluzioni adeguate ad ogni caso particolare, a seconda dell'organizzazione, delle dimensioni dell'ente locale/regionale, del bilancio, ecc., non permette di formulare delle linee guida in questo campo. È, tuttavia, utile ricordare gli obiettivi essenziali da perseguire:

- I. il Difensore civico dovrebbe poter disporre di personale adeguato, sia per numero che qualifiche, alla portata delle sue competenze territoriali ed al numero di individui che potrebbero richiedere i suoi servizi ;
- II. il personale potrebbe essere messo a disposizione del Difensore civico dall'amministrazione territoriale o assunto direttamente dal Difensore civico. Quest'ultima soluzione è preferibile, in quanto risponde all'esigenza d'indipendenza che vale anche per i funzionari dell'Ufficio;
- III. il Difensore civico deve disporre di locali, assistenza tec-

nica ed altri mezzi necessari all'esercizio delle sue funzioni.

Le competenze e le funzioni del Difensore civico

17. Le differenze esistenti tra i sistemi giuridici, l'organizzazione amministrativa ed il livello d'autonomia degli enti locali e regionali, svolgono un ruolo fondamentale nel determinare le competenze del Difensore civico. Per questo, anche se non è auspicabile l'adozione di un modello unico, allo scopo di salvaguardare la specificità dell'organizzazione di ogni Stato, è tuttavia utile segnalare, tenendo presente che si tratta di un argomento delicato, quali sono gli obiettivi di competenza del Difensore civico:

- I. Avendo stabilito un rapporto diretto tra l'autonomia degli enti locali/regionali ed il Difensore civico, ne consegue che le competenze di quest'ultimo dovrebbero estendersi ad ogni atto e comportamento dell'amministrazione locale o regionale;
- II. Le competenze del Difensore civico nazionale e quelle definite a livello locale e/o regionale dovrebbero essere distribuite in modo tale da includere tutte le attività ed i comportamenti delle varie amministrazioni interessate, senza lasciare vuoti nei quali l'individuo rimarrebbe sprovvisto di ogni mezzo di protezione; in certi casi, i Difensori civici locali e regionali potrebbero esercitare le loro funzioni sulle amministrazioni periferiche dello Stato decentralizzate a livello locale e regionale;

III. Le limitazioni di competenze relative ad atti e comportamenti delle amministrazioni in particolari settori (difesa nazionale, pubblica sicurezza, polizia, ecc.), dovrebbero essere ridotte al minimo indispensabile;

IV. Per quanto riguarda la delimitazione di competenze tra il Difensore civico e l'autorità giudiziaria, è probabile che, in certi casi, esse non possano essere nettamente definite o che si sovrappongano. Sarebbe comunque raccomandabile, nell'interesse della tutela degli individui, di non escludere la possibilità di scelta tra le due procedure o la possibilità di ricorrere prima ad una poi all'altra.

18. Nell'attribuzione delle competenze e delle mansioni del Difensore civico, sarà necessario prevedere:

- I. una funzione di consultazione per aiutare gli individui a risolvere i loro problemi con la pubblica amministrazione;
- II. la funzione essenziale di provvedere al buon funzionamento dell'amministrazione e quella, altrettanto essenziale, di mediazione che consiste in uno sforzo costante di riavvicinamento delle parti avverse;
- III. una funzione di promozione necessaria per contribuire a risolvere sul nascere i casi di cattiva amministrazione e per migliorare la pubblica amministrazione, instaurando un dialogo con gli amministratori.

L'accesso al Difensore civico

19. Ogni persona fisica o giuridica che ritiene di aver subito un torto, di qualsiasi natura esso sia, risultante da un atto o dalla condotta dell'amministrazione dell'ente locale o regionale deve poter accedere al Difensore civico. Qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità (accesso limitato ai soli cittadini), sulla razza, sul sesso, ecc., è contraria ai principi generali che reggono la tutela dei diritti dell'uomo, nonché alla funzione stessa del Difensore civico.
20. Per agevolare in pratica l'accesso al Difensore civico, l'Ufficio di quest'ultimo dovrebbe essere aperto tutti i giorni, rendendo anche possibili le consultazioni telefoniche e/o per via elettronica. Si consiglia vivamente l'uso delle nuove tecnologie di comunicazione per i contatti tra Difensore civico e cittadini.
21. I servizi del Difensore civico devono essere gratuiti e la procedura deve essere elastica e senza grandi formalità onde evitare ritardi, complicazioni e costi per gli utenti.
1. Il richiedente dovrebbe essere informato delle iniziative prese dal Difensore civico e possibilmente della loro evoluzione e del risultato finale. Qualora l'azione avviata mirasse ad una soluzione di compromesso, è obbligatorio l'accordo preliminare del richiedente.
2. Al Difensore civico deve essere riconosciuto il potere di agire di propria iniziativa, almeno ogni volta che venga a conoscenza di atti, comportamenti e situazioni pregiudizievoli per gli individui in generale, oppure per

una categoria o un gruppo particolare di individui.

Mezzi d'intervento del Difensore civico

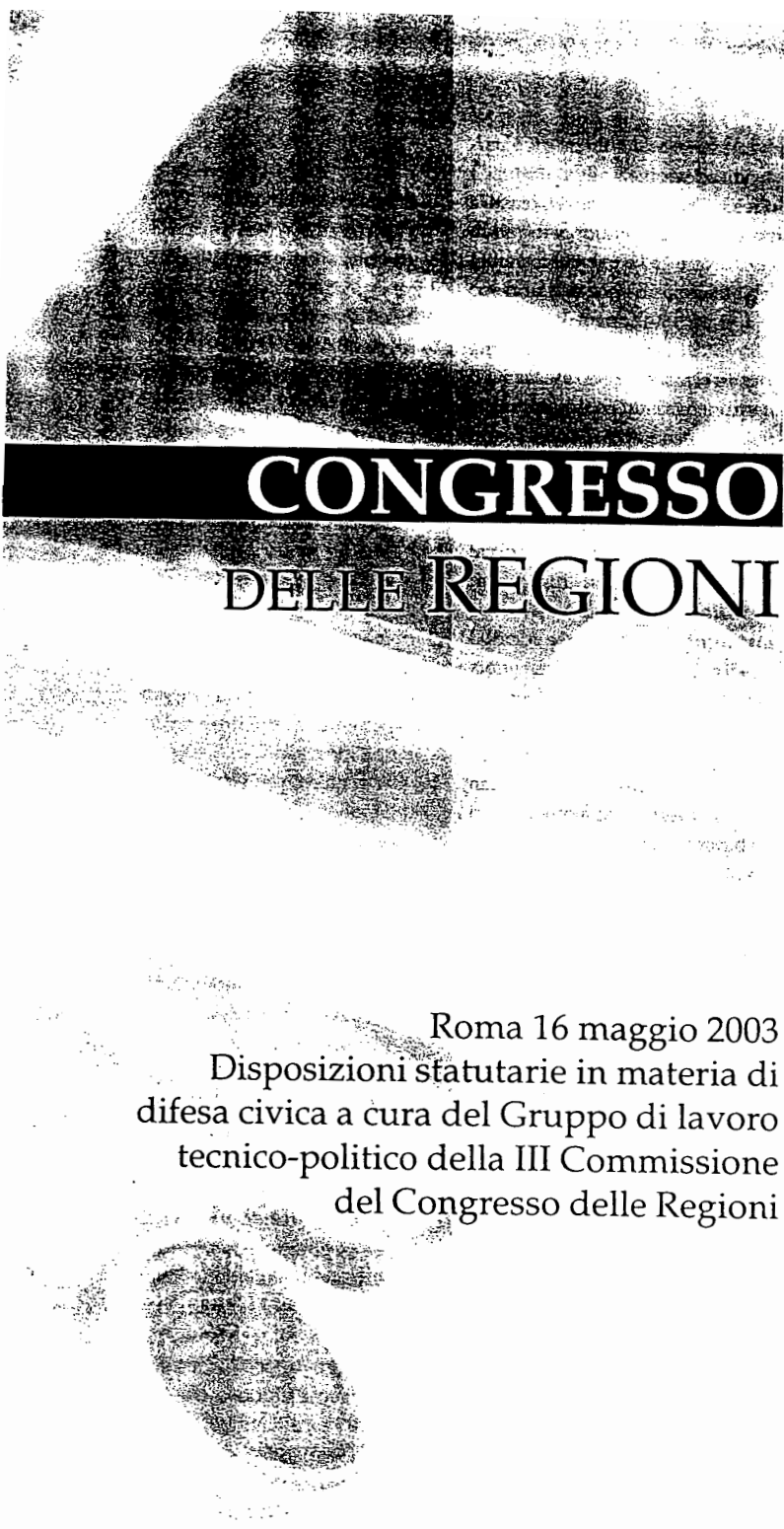
3. Al Difensore civico deve essere garantita la libertà d'accesso agli atti, alle pratiche ed agli archivi dell'amministrazione interessata, in quanto essa è essenziale all'adempimento delle sue funzioni. Salvo nei casi estremi in cui intervenga il segreto di Stato, previsto per motivi di difesa, sicurezza nazionale, ecc., non dovrebbe essere ammesso nessun rifiuto.
4. La libertà d'accesso dovrebbe comprendere anche la possibilità di effettuare inchieste, visite e/o ispezioni sul posto, all'occorrenza con l'assistenza di esperti.
5. Il funzionario responsabile dell'atto o del comportamento in causa deve rendersi disponibile per rispondere al Difensore civico e per aiutarlo nell'adempimento delle sue funzioni.
6. L'amministrazione interessata dovrebbe essere tenuta a prendere in considerazione le raccomandazioni, i suggerimenti ed altre iniziative del Difensore civico e di motivare, in ogni caso, le ragioni che le impedirebbero di metterli in pratica. La risposta dell'amministrazione dovrebbe pervenire entro un limite di tempo determinato.
7. Per poter garantire un'effettiva libertà d'accesso, bisognerebbe prevedere e sanzionare con opportuni provvedimenti i rifiuti, gli ostacoli, gli intralci o qualsiasi altra forma di ostruzionismo di un funzionario o di un agente dell'amministrazione.
8. Le conclusioni degli interventi del

Difensore civico, contenute in rapporti specifici, periodici o annuali, o in altri documenti, dovrebbero essere rese pubbliche con mezzi adeguati.

9. Per esplicitare pienamente la funzione di promozione, il Difensore civico dovrebbe potersi rivolgere agli organi degli enti territoriali incaricati di adottare le disposizioni pertinenti in materia di attività amministrativa, organizzazione dei servizi, regolamenti, procedure, ecc., onde poter formulare suggerimenti utili (abrogazione, modificazione dei testi in vigore, nuove disposizioni, ecc.) che possano rendere più efficace l'azione dell'amministrazione per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'individuo.

10. Per rendere più efficace l'intervento del Difensore civico, lo Stato e gli enti locali e regionali dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di concedergli:

- I. il potere di proporre l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'agente o del funzionario dell'amministrazione che ha intralciato gravemente l'esercizio delle sue funzioni, o quando il Difensore civico ha scoperto e dimostrato che l'agente o il funzionario sono direttamente responsabili del torto subito dal richiedente.
- II. il potere di sollecitare l'avvio delle procedure previste dalla legge qualora l'amministrazione rifiutasse di seguire le raccomandazioni ed i suggerimenti formulati, e le motivazioni da essa addotte non fossero soddisfacenti.



CONGRESSO DELLE REGIONI

Roma 16 maggio 2003
Disposizioni statutarie in materia di
difesa civica a cura del Gruppo di lavoro
tecnico-politico della III Commissione
del Congresso delle Regioni

Questo documento ha lo scopo di dare attuazione ad uno degli obiettivi determinati dalla risoluzione approvata dal Congresso delle Regioni il 05/06/2002.

Il Gruppo di lavoro costituito in esecuzione della citata risoluzione individua le linee essenziali per la definizione di disposizioni statutarie in materia di difesa civica con un duplice scopo. Innanzitutto per assicurare in ogni Regione e Provincia autonoma il radicamento statutario dell'istituto dei difensore civico. In secondo luogo per tratteggiarne gli elementi essenziali di profilo istituzionale che ne connotano, al di là di possibili ulteriori caratterizzazioni, la natura specifica di organo elettivo ausiliario, monocratico, indipendente, tecnicamente qualificato e adeguatamente dotato di risorse, con compiti sia di tutela non giurisdizionale degli interlocutori delle amministrazioni, sia di proposta sul piano normativo, organizzativo, gestionale per migliorare la qualità e la trasparenza dei rapporti che si instaurano tra amministrazione e contesto in cui la stessa opera.

Le indicazioni del gruppo di lavoro traggono ispirazione dall'obiettivo che la risoluzione approvata dal Congresso ha così individuato: «Le Regioni e le Province autonome, a fronte della necessità di riequilibrare il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, intendono completare e consolidare la difesa civica italiana, anche come strumento di mediazione e "conciliazione", finalizzato al contenimento della conflittualità e delle controversie giurisdizionali, secondo i parametri di qualità ed efficacia che possono vantare le

più avanzate esperienze europee di difesa civica, sotto i profili dell'indipendenza nell'organizzazione e nell'azione, dell'attenzione ai soggetti più deboli, della qualificazione tecnica e adeguatezza delle risorse commisurate alla popolazione da servire.

Le Regioni e le Province autonome, consapevoli delle crescenti responsabilità che il riparto di competenze legislative fissato dal nuovo art. 117 della Costituzione assegna loro in materia di difesa civica, si impegnano a radicare nei loro Statuti e a definire nelle loro leggi, nel rispetto dell'autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica "a rete" improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti gli enti, organizzazioni e persone che esercitano funzioni pubbliche, con mezzi e secondo criteri efficaci ed omogenei.» A questo obiettivo le indicazioni del gruppo di lavoro intendono dare concretezza e realizzazione in armonia con i principi internazionali sanciti - tra l'altro - dai documenti delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, con particolare riferimento alla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/134 del 1993 e alla Risoluzione del Congresso dei Poteri Locali e regionali del Consiglio D'Europa n. 80 del 1999, che individuano nella difesa civica, uno strumento di mediazione con effetti deflativi del contenzioso in sede giurisdizionale e una forma di tutela azionabile in particolare dai soggetti

più deboli. Il principio di buona amministrazione, espresso dall'art. 97 della Costituzione con una formulazione di diritto obiettivo, è oggi rafforzato, con un connotato del cui valore giuridico - a livello di diritto positivo - non è più possibile dubitare, dall'art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Appare chiaro, dunque, che ormai si tratta di un vero e proprio diritto del cittadino, che specifica e completa il principio costituzionale e, saldandosi con esso, determina la giustificazione di un organo destinato a vegliare proprio sui rapporti del cittadino con l'amministrazione, prima e al di sopra della patologia dei rapporti che rimane appannaggio del contenzioso amministrativo. Il Difensore civico supplisce, dunque, alle carenze dell'organizzazione pubblica, arrivando prima delle sue degenerazioni patologiche nel quadro della loro eliminazione fin dall'origine.

Il gruppo di lavoro consegna al Congresso delle Regioni, alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome e a tutti coloro che sono protagonisti nella elaborazione dei nuovi Statuti il proprio contributo di proposte, formulate avendo presente che:

- a) il pressoché totale venir meno dei controlli preventivi di legittimità sugli atti, le maggior responsabilità riconosciute alla burocrazia, l'applicazione sempre più estesa dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale richiedono la presenza di una difesa civica incisiva ed efficace capillarmente presente su tutto il territorio nazionale;
- b) la Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione Europea pone (art. 41) tra i diritti fondamentali il diritto alla buona amministrazione e individua (art. 43) il Médiateur Europeo (e per noi il Difensore civico) quale organo cui si ha diritto di adire per tutelare l'effettività del diritto alla buona amministrazione;

- c) la competenza legislativa in materia di difesa civica regionale e locale in base all'art. 117 Cost. è delle Regioni e delle Province Autonome;
- d) il difensore civico deve trovare un'esplicita e non equivocabile collocazione nell'assetto istituzionale delineato dai nuovi Statuti: questa collocazione è di organo ausiliario, monocratico e indipendente;
- e) la legislazione statale può favorire l'obiettivo di costruire e consolidare una forte rete di difesa civica locale inserendo ex art. 117, 20 c. Cost. la funzione di difesa civica tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane (lett. p.) e nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. m.);
- f) per raggiungere l'obiettivo di reti territoriali di difesa civica è necessario un impegno comune Regioni~ Province autonome - Autonomie locali;
- g) le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome adotteranno le particolari procedure e modalità richieste dai loro specifici ordinamenti.

In adesione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea il gruppo di lavoro ritiene che negli



Statuti delle nuove Regioni, componenti essenziali della nuova costruzione europea, debba essere affermato nell'ambito dei principi generali, esplicito riconoscimento del diritto alla buona amministrazione e del diritto di ricorrere al Difensore civico quale organo specificamente preposto a garantirne l'effettività.

Le proposizioni normative, alla formulazione il gruppo di lavoro è pervenuto a seguito di un approfondito confronto, non costituiscono necessariamente il testo di un articolo da inserire tout court negli Statuti. Tuttavia esse fissano i concetti essenziali che in sede statutaria devono configurare la natura dell'istituto, la sua collocazione istituzionale e le sue finalità e lanciano, nel contempo, la normazione ordinaria che ne consegue coerentemente.

Proposizioni normative statutarie

1. Ogni persona ed ente ha diritto alla buona amministrazione e di appellarsi al Difensore civico, che ne è il garante.
2. La Regione/Provincia Autonoma istituisce il difensore civico regionale/provinciale e promuove lo sviluppo della difesa civica sul territorio come servizio di garanzia, mediazione e proposta, secondo i parametri internazionali emergenti dai documenti delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, anche ai fini di una deflazione delle controversie nei confronti della Pubblica Amministrazione.
3. Il Difensore civico è organo ausiliario, monocratico ed indipendente. È eletto dal Consiglio regionale e ad esso riferisce.

4. Il Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nell'azione amministrativa.

5. Il Difensore civico può intervenire, su domanda o di propria iniziativa, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, affinché gli organi e strutture competenti pongano rimedio agli abusi, alle irregolarità e alle iniquità accertate e ne rimuovano le cause.

6. Il Difensore civico integra e coordina la propria attività con quella delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito nazionale ed internazionale.

7. La legge disciplina - in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione - i requisiti e le procedure per la nomina e la revoca, lo status e le modalità d'intervento del difensore civico e determina i principi per l'organizzazione della funzione di difesa civica e per l'attribuzione delle risorse necessarie al suo esercizio, al fine di assicurarne l'indipendenza, l'efficacia, la prossimità all'utenza e il coordinamento funzionale sul territorio.

**UFFICIO DEL COMMISSARIO
PER I DIRITTI DELL'UOMO**

Strasburgo, 3 luglio 2004

**PRIMA
TAVOLA ROTONDA
DEI DIFENSORI CIVICI
REGIONALI EUROPEI****Barcellona, 2-3 luglio 2004**

Organizzata dal
COMMISSARIO PER I DIRITTI DELL'UOMO DEL CONSIGLIO
D'EUROPA
ALVARO GIL-ROBLES,
e dal
CONGRESSO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI
DEL CONSIGLIO D'EUROPA
in collaborazione con
IL DIFENSORE CIVICO DELLA CATALOGNA

Ad un incontro informale con i difensori civici regionali tenutosi a Parigi nell'ottobre 2003, tutti i partecipanti accolsero l'idea secondo cui il Commissario per i Diritti dell'Uomo e il Congresso dei Poteri Locali e Regionali avrebbero dovuto iniziare una collaborazione con i difensori civici regionali organizzando la prima "Tavola Rotonda dei Difensori Civici Regionali Europei" per affrontare la questione dei diritti umani, la quale risulta essere particolarmente rilevante nel lavoro dei difensori civici, sottolineando, anche, lo stretto legame esistente tra la cattiva amministrazione e la violazione dei diritti umani. Nella Conferenza di Messina (Novembre 1997) e con la conseguente Risoluzione 80 (1999) sul ruolo dei difensori civici regionali e locali si è stabilito che per la difesa dei diritti dei cittadini è necessario adottare un'azione concreta.

Il Commissario per i Diritti dell'Uomo e il Presidente del Congresso dei Poteri Locali e Regionali desiderano esprimere la loro gratitudine al Difensore Civico della Catalogna e al Forum di Barcellona 2004 per la loro inestimabile collaborazione e assistenza fornita per l'organizzazione di questa Tavola Rotonda. Inoltre, il Commissario e il Presidente ringraziano tutti i presenti per lo spirito costruttivo dimostrato durante le discussioni. Le seguenti

conclusioni del Commissario per i Diritti dell'Uomo e del Congresso dei Poteri Locali e Regionali sono fondate sui loro contributi:

I. COMPITI E COMPETENZE DEI DIFENSORI CIVICI REGIONALI E NAZIONALI

I partecipanti concordano sull'importanza di istituire un difensore civico regionale e sul bisogno di rinforzare il suo ruolo. Spesso, i cittadini possono trovarsi non tutelati di fronte ai servizi e alle amministrazioni pubbliche per cui è necessario stabilire delle procedure di controllo e di monitoraggio sulle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni. L'istituzione del difensore civico a livello Europeo, nazionale, regionale, provinciale o municipale aiuta a rinforzare sia il sistema di protezione dei diritti umani, incluso le minoranze, e sia a migliorare le relazioni tra l'autorità pubblica e i cittadini. Il termine "difensore civico" deve essere inteso in senso largo poiché esso riflette le diversità dei sistemi giuridici degli Stati membri del Consiglio d'Europa. I Difensori Civici Regionali possono, quindi, coesistere con i Difensori Civici Nazionali o esercitarne le funzioni in assenza di questi ultimi.

Il compito principale dei Difensori Civici regionali consiste nella protezione e nella difesa dei diritti umani. In questo senso, non vi è alcuna contraddizione tra il mandato del Difensore Civico inteso in senso classico, che è di prevenire e combattere contro la cattiva amministrazione e il mandato di difendere i diritti umani. Infatti, si può dire che la differenza tra i due mandati è più simbolica che reale,

dato che gli esempi più seri di cattiva amministrazione sono proprio la violazione dei diritti umani. È chiaro che il concetto dei diritti umani si è evoluto ed esteso includendo non solo i diritti politici, ma anche quelli economici, ambientali e sociali, per cui oggi il difensore civico si occupa di diversi problemi che riguardano non solo la violazione dei diritti fondamentali, ma anche altri diritti come, ad esempio, le conseguenze prodotte dai lavori pubblici e l'inquinamento acustico. Sulla base di questa vastità di problemi, che i difensori civici si trovano ad affrontare, è ovvio riconoscere ai Difensori Civici regionali un ampio campo d'intervento. Questo, però, non significa che i Difensori Civici regionali debbano avere universali competenze e compiti. È necessario, infatti, evitare l'interferenza con gli altri meccanismi di controllo già esistenti, specialmente quelli giuridici. Ad ogni modo, non è sempre facile definire le funzioni del Difensore Civico regionale e in molti Paesi non esiste alcuna definizione di compiti. Così, le differenze del campo d'azione del difensore civico regionale possono variare da un Paese ad un altro. Si sottolinea che il grado di consenso riguardo al lavoro del difensore civico, ovvero la loro efficacia, può e dovrebbe essere impiegato come un indicatore di democrazia. Questo indicatore farà pressione sulle autorità rendendole più ricettive al lavoro del difensore civico. L'efficacia, in ultima istanza, dipenderà dai mezzi disponibili, dai metodi usati e dalle risorse fruibili. Per efficacia si intende, anche, che l'elemento persuasivo del lavoro del Difensore Civico Regionale deve essere rin-

forzato. La formazione giuridica di molti Difensori Civici e dei loro collaboratori li porterà, alcune volte, a seguire il lavoro dei giudici e spesso le loro risoluzioni saranno simili alle decisioni di un tribunale. Precise considerazioni devono esser fatte, anche, su questioni riguardanti i metodi di selezione e la legittimità dell'elezione del Difensore Civico da parte di un'Assemblea rappresentativa, lo sviluppo professionale e in generale la garanzia che assicuri che il loro ufficio sia efficiente ed osservi rigorosamente le norme amministrative. In definitiva, i bisogni dei cittadini, la democrazia, l'istituzione del Difensore Civico devono essere presi in considerazione in tutte le regioni Europee.

Si è discusso anche della questione della modifica dello status giuridico dei Difensori Civici Regionali e della necessità di consultare loro prima che tali cambiamenti vengano introdotti dai legislatori o dalle amministrazioni.

Particolare enfasi è stata data alla creazione di una rete di Difensori Civici, la quale dovrebbe garantire maggiore efficacia alle attività di mediazione, grazie allo scambio e alla condivisione di informazioni ed esperienze. Questo può costituire un'importante opportunità di formazione per i Difensori Civici e i loro collaboratori. La rete può essere creata sia a livello europeo che a livello nazionale. In questo ambito alcuni Stati membri del Consiglio d'Europa hanno già maturato un'esperienza. Alla fine, l'efficacia della rete dipenderà dall'impegno che i propri membri metteranno per il servizio ai cittadini più che per la riafferma delle proprie competenze.

**II. I DIFENSORI CIVICI REGIONALI
E IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE**

Negli ultimi decenni in Europa abbiamo visto che alcuni diritti sociali come il diritto all'impiego, all'assistenza sanitaria, alla salute ambientale o all'abitazione sono stati accettati, come diritti fondamentali. L'abitazione rappresenta il principale bisogno umano e sempre più si stabilisce che tutte le società dovrebbero garantirlo a tutti i cittadini senza alcuna distinzione. Questo diritto è oggi parte di una vasta rete di testi internazionali sui diritti umani ed è stato riconosciuto come tale anche dall'Accordo Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e dalla Carta sui Diritti dell'Infanzia. Nell'ambito del Consiglio d'Europa, la Carta Sociale Europea, modificata, rappresenta un importante mezzo per l'implementazione del diritto all'abitazione come diritto umano. Il suo significato di monitoraggio, ad ogni modo, è ancora debole dato che la Carta non fornisce né la possibilità di ricorso individuale né ne prevede l'introduzione.

Nella legislazione nazionale, le pratiche e gli standard per garantire il diritto di abitazione sono alquanto diversi e variano da un Paese ad un altro. In molte legislazioni, esso è considerato un diritto sociale fondamentale, ma i mezzi per dargli una realizzazione concreta, spesso, comportano considerevoli ostacoli di carattere giudiziario e finanziario. L'interpretazione dei diritti cambia, quindi, anche da una legislazione ad un'altra. Così, spesso, non è sempre chiaro quando il diritto si riferisce solo ai cittadini di un Paese, agli stra-

nieri residenti legalmente o a quei residenti illegali. Il risultato è che spesso ci sono alcuni gruppi di persone che sono esclusi dalla fruizione di un diritto e gli stessi, senza un supporto pubblico, sarebbero senza casa o costretti a vivere in condizioni estreme.

Per questo risulta essere prioritario stabilire e sviluppare una ampia struttura legale che permetta l'accesso al diritto all'abitazione da parte di tutti i cittadini, specialmente per quelle categorie di persone vulnerabili come gli immigrati, i disoccupati e gli anziani. In questo contesto, possono emergere diverse questioni rilevanti che possono interessare il lavoro dei Difensori Civici regionali e richiederanno rapide decisioni in merito: ad esempio, l'identificazione dei settori sociali, che potrebbero beneficiare dei programmi di abitazione; come può l'amministrazione pubblica può limitare il prezzo degli affitti; e come può il Difensore Civico regionale contribuire alla risoluzione di conflitti, ad esempio, nel campo degli affitti.

Alcuni Paesi hanno compiuto considerevoli progressi nel concreto coinvolgimento dei Difensori Civici nel diritto di abitazione. L'istituzione di un Difensore Civico per l'abitazione, in Inghilterra nel 1996, è un ottimo esempio di come un Difensore civico specializzato può contribuire all'effettiva protezione di alcuni diritti sociali fondamentali. In termini generali, le questioni con i quali i Difensori Civici regionali possono avere a che fare includono la protezione del diritto di abitazione da parte della legislazione nazionale; il consolidamento di questo diritto e la definizione di quali gruppi dovrebbero be-

neficiare dei programmi pubblici per l'abitazione.

**III. I DIFENSORI CIVICI REGIONALI
E IL DIRITTO AD UN AMBIENTE
SALUBRE**

Il diritto ad un ambiente sano è continuamente riconosciuto come un fondamentale diritto sociale, separato dal diritto all'assistenza sanitaria. La distruzione dell'ambiente rappresenta una violazione dei diritti umani e genera dei drammatici effetti, come la carestia e le migrazioni.

La Corte Europea dei Diritti Umani ha riconosciuto che alcune azioni contro l'ambiente, che possono avere serie conseguenze per gli individui, costituiscono una violazione dei diritti umani fondamentali che sono tutelati nella Carta Europea dei Diritti dell'Uomo. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, nella sua Raccomandazione 1614 (2003) ha sostenuto l'idea di aggiungere alla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo un Protocollo concernente il riconoscimento dei diritti procedurali individuali intesi ad accrescere la protezione ambientale, così come è delineato nella Convenzione di Aarhus. La Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, alla partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia in questioni ambientali giocherà, senza dubbio, un ruolo essenziale nel rispetto e nella protezione del diritto ad un ambiente sano. Questo testo giuridico rappresenta il primo trattato multilaterale nel campo dell'ambiente, nel quale il principale obiettivo è di imporre al governo alcuni obblighi verso i loro cittadini. La Carta stabilisce, inol-

tre, che un'adeguata protezione dell'ambiente è essenziale per il benessere dell'essere umano e per il godimento dei diritti umani, incluso il diritto alla vita.

Si è fatto riferimento anche all'importanza della Convenzione sul Paesaggio del Consiglio d'Europa (2000) e la sua implementazione a livello regionale, la Convenzione di Lugano del 1993 sulla responsabilità civile dei danni derivanti da attività pericolose per l'ambiente e la Convenzione sulla Protezione dell'Ambiente attraverso il Diritto Penale del 1998.

La politica ambientale, come obiettivo privilegiato della domanda dei cittadini, ha dimostrato di es-

sere un eccellente laboratorio per lo sviluppo del diritto alla trasparenza amministrativa. L'ampio raggio del potere di monitoraggio che i Difensori Civici regionali hanno è un prezioso strumento per elaborare delle raccomandazioni alle amministrazioni, proposte per emendare la legislazione esistente e pubblicare specifici rapporti su questioni ambientali. Questo ultimo può anche fungere da efficaci strumenti d'azione preventiva. Per indagare su possibili violazioni del diritto all'ambiente, il Difensore Civico dovrebbe godere di un'illimitata capacità d'indagine da cui nessuno Stato dovrebbe essere immune. Infine, compete al Difensore

Civico agire quando lo Stato non svolge adeguatamente il suo compito di protezione ambientale, che in ultima istanza è una parte essenziale della protezione dei diritti umani.

Assicurare ampie competenze ai Difensori Civici regionali in materia ambientale costituisce un valido strumento per garantire il diritto ad un ambiente sano e per rinforzare, in generale, i Diritti Umani.

I partecipanti confermano il loro interesse nella continuazione dei lavori di questa Tavola Rotonda ogni due anni.

basilicata regione notizie



**IL CONGRESSO
DEI POTERI LOCALI E REGIONALI**

Consiglio d'Europa
F – 67075 Strasbourg Cedex
Tel : +33 (0)3 88 41 20 00
Fax : +33 (0)3 88 41 27 51/ 37
<http://www.coe.int/cplre>

**COMMISSIONE PERMANENTE
della Camera delle regioni**

Strasburgo, 12 ottobre 2004

Per dibattito in seno alla Commissione permanente
(Vedi Articolo 15 del Regolamento interno).
Termine ultimo per la presentazione degli emenda-
menti: non oltre le ore 16 del giorno che precede
quello in cui è aperto il dibattito sui testi cui si rife-
riscono (Articolo 27 del Regolamento interno)

CPR (11) 7
Risoluzione

**PROGETTO DI RISOLUZIONE¹
RIGUARDANTE
I MEDIATORI REGIONALI: UN'ISTITUZIONE AL SERVIZIO DEI DIRITTI
DEI CITTADINI**

**Relatori: Doris ANSARI, Regno Unito,
Camera delle regioni
Gruppo politico: GILD**

**Hans Martin TSCHUDI, Svizzera
Camera delle regioni
Gruppo politico: GILD**

(1) Approvato all'unanimità dalla Commissione della coesione sociale della Camera delle regioni il 30 settembre 2004

Membri della Commissione:

D. Ansari (Presidente), O. Batalin (Vice Presidente), M. Aliev (sostituta: V. Demina), A. Bochenski, M. Bueno Berrio-Salegortua, M. Calderoli, G. Chiaravalloti, G. Comic, F. Di Stefano, B. Deych, V. Dos Santos Loureiro, A. Elksnitis (sostituta: L. Gintere), N. Evdokimova, A. Gulerman, M. Habermann, E. Haider, M. Nazir, I. Novak, I. Sanchez Amor, C. Sarbulescu, J. Stadelmann, B. Suaud, G. Tabunscic (sostituto: M. Rusu), P. Wies.*

NB. I nomi dei membri che hanno partecipato al voto sono indicati in corsivo.

I nomi dei membri senza diritto di voto presso la Camera delle regioni sono seguiti dal simbolo «*»

Segretario della Commissione : Christo GUIDIKOV

*Per dibattito alla Commissione permanente - vedi Articolo 15 del Regolamento interno del Congresso -
Le eventuali obiezioni all'esame in Commissione permanente devono pervenire al Direttore esecutivo del Congresso
una settimana prima della riunione della Commissione permanente; in caso di obiezioni da parte di 5 membri del
Congresso, il rapporto verrà presentato alla sessione plenaria*

CONGRESSO DEI POTERI LOCALI REGIONALI

Il Congresso, vista la proposta della Camera delle regioni,

1. Ricordando i testi adottati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in materia di mediazione, e le Conclusioni delle Tavole rotonde dei mediatori europei, organizzate dal Consiglio d'Europa;
2. Ricordando la propria Raccomandazione 61 (1999) sul ruolo dei mediatori/ombudsman locali e regionali nella difesa dei diritti dei cittadini;
3. Facendo proprie le conclusioni della «Tavola rotonda degli ombudsman regionali europei», organizzata a Barcellona il 2 e 3 luglio 2004 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e dal Congresso, in cooperazione con il mediatore della Catalogna;
4. Considerando che le amministrazioni territoriali moderne, cui spettano responsabilità sempre più importanti in materia di protezione sociale e di gestione dei servizi pubblici, non sono sempre in grado di essere all'ascolto e di recepire le richieste degli individui e sono talvolta inadeguate per soddisfare i bisogni di categorie di cittadini svantaggiati, quali le minoranze, gli immigrati, i disabili;
5. Esprimendo preoccupazione per il fatto che le disfunzioni dell'amministrazione provocano, in certi casi, delle violazioni dei diritti dell'uomo e dei diritti sociali;
6. Constatando che l'istituzione di uffici dei mediatori, come lo dimostra l'esperienza di numerosi stati europei, costituisce un mezzo efficace e relativamente poco oneroso di difesa di tali diritti, poiché riduce il ricorso ai procedimenti giudiziari, che incidono pesantemente sui bilanci delle famiglie e delle collettività;
7. Sottolineando che gli effetti positivi delle azioni dei mediatori sulle relazioni tra amministrazioni e amministrati sono tanto più percepibili in quanto i mediatori agiscono a un livello vicino a quello dei cittadini;
8. Considerando che l'accesso ai mediatori regionali [e locali], nonché ai mezzi di ricorso amministrativi o giuridici a disposizione dei cittadini deve risultare facile, perché possano diventare i consiglieri privilegiati dei cittadini e garantire l'esercizio effettivo dei loro diritti;
9. Sottolineando che la prossimità dei mediatori regionali [e locali] con le amministrazioni interessate rappresenta spesso la garanzia per una migliore conoscenza del loro funzionamento, e consente loro in tal modo di formulare raccomandazioni generali relative alla struttura, alle procedure e alle azioni dei servizi amministrativi, al fine di porre rimedio ai problemi correnti e prevenirli;
10. Posto che le competenze del mediatore a livello regionale si esercitano in modo analogo a quelle del mediatore nazionale nel quadro delle competenze devolute alle regioni, i principi che disciplinano l'azione del mediatore regionale, le garanzie della sua indipendenza, i suoi poteri e i suoi mezzi d'azione devono essere paragonabili a quelli del mediatore nazionale;
11. Ribadendo la validità dei principi guida che disciplinano l'i-

stituzione del mediatore, enunciati dal Congresso nell'allegato alla sua Risoluzione n° 80 (1999);

12. Considerando la pratica seguita in stati quali Germania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Spagna, Federazione di Russia, Regno Unito, Serbia e Montenegro e Svizzera, nei quali i mediatori regionali non hanno una relazione gerarchica con i mediatori nazionali, ma dispongono di giurisdizioni e di competenze ben delimitate;

13. Convinto che l'istituzione di organi di mediazione a livello regionale [e/o locale] nei paesi che non ne dispongono rafforzerebbe il rispetto dello stato di diritto, della democrazia e della buona amministrazione;

14. Persuaso che i mediatori regionali [e locali] dotati di ampie competenze e di mezzi di indagine e di azione sufficienti contribuirebbero a:

a. ridurre non solo i casi di violazione della legge, ma anche altre disfunzioni delle amministrazioni, quali la disuguaglianza di trattamento, i tempi eccessivamente lunghi, l'assenza di trasparenza e di integrità;

b. rendere le amministrazioni maggiormente aperte e sensibili alle esigenze dei cittadini e migliorare la qualità dei servizi sociali e pubblici;

c. ripristinare la fiducia dei cittadini nei poteri pubblici, riducendo la distanza che li separa;

15. Dichiarare che l'istituzione del mediatore regionale [e locale] facilita l'applicazione dei principi enunciati nella Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nella Carta sociale europea riveduta e nella Carta europea dell'autonomia locale;

16. Incoraggia le regioni europee:

a. laddove tale istituzione non esiste, a prevedere l'istituzione di un mediatore regionale, in base ai Principi guida adottati dal Congresso nel 1999, che contribuisca a rafforzare tanto il controllo dei cittadini sui pubblici poteri, quanto il sistema di tutela dei diritti dell'uomo, ivi compresi i diritti delle minoranze e i diritti sociali;

b. a sviluppare e, se del caso, a potenziare le competenze e i mezzi d'azione del mediatore regionale, al fine di rafforzare i diritti dei cittadini e la democrazia;

c. a promuovere lo scambio di informazioni e di buone prassi tra regioni europee;

d. a prevedere il possibile ricorso a un organo di mediazione, al fine di garantire l'accesso ai diritti da parte dei cittadini e di assicurare la buona amministrazione di nuove entità amministrative e giuridiche, in particolare nel contesto transfrontaliero;

17. Invita le organizzazioni non governative che lavorano per promuovere l'accesso effettivo dei cittadini ai diritti sociali e ai diritti dell'uomo a ricorrere al mediatore regionale per garantire il reale esercizio dei diritti sociali e dei diritti umani dei cittadini.

CONGRESSO DEI POTERI LOCALI REGIONALI

Istituto Europeo dell'Ombudsman (EOI)

CARTA INTERNAZIONALE DEL DIFENSORE CIVICO EFFICIENTE

*Istituto Europeo dell'Ombudsman
Commissario per la Tutela dei Diritti Civili
della Repubblica della Polonia
Prof. Dr. hab. Andrzej Zoll*

Bozza finale

L'istituto dell'ombudsman ha consolidato la propria posizione su scala globale come un'importante autorità nel sistema della protezione dei diritti umani e civili ed in molti Paesi ormai la popolazione è ben consapevole del suo ruolo. Da un punto di vista generale l'istituto facilita il consolidamento della democrazia e della legalità a livello internazionale.

È caratterizzato da un'ampia gamma di differenti regolamentazioni. Le caratteristiche comuni del Difensore civico sono la facoltà di controllare il rispetto dei diritti civili ed umani, la sua indipendenza dalle autorità sul cui operato l'ombudsman è competente ad esercitare i propri poteri di controllo e la facoltà di presentare alle autorità competenti mozioni (raccomandazioni) che tuttavia non sono vincolanti per i destinatari. Tuttavia ci sono differenze significative che, come evidenziano le comparazioni empiriche, non sono originate dalla circostanza che una nazione sia una "vecchia" o una "nuova" democrazia. Queste differenze riguardano soprattutto:

- il livello dell'indipendenza dell'ombudsman dall'autorità che lo ha nominato (e allo stesso modo la natura di tale autorità ed i principi e le modalità di nomina e revoca del Difensore civico), il suo essere vincolato o meno da direttive, le forme con le quali viene stabilito il suo budget economico;
- le qualifiche necessarie per essere nominato Difensore civico compreso il titolo di studio richiesto;
- i poteri e le competenze attri-

buiti al Difensore civico nella sua azione di controllo per valutare se i diritti civili ed umani sono rispettati. Spesso è esclusa la competenza del Difensore civico nei confronti del parlamento, del capo di stato e del governo - ad esempio del consiglio dei ministri, dei singoli ministri e dei rappresentanti del governo locale, ad esempio delle assemblee consiliari, dell'esercito e dei servizi di sicurezza, del potere giudiziario e degli organi inquirenti. Le restrizioni alle sue competenze nei confronti di questi organismi talvolta limitano la sua azione ai meri controlli di legittimità nei loro confronti e talvolta escludono anche lo stesso controllo di legittimità. Spesso è difficile fare una distinzione chiara fra questi due criteri. Se, in una determinata nazione, le disposizioni normative sanciscono l'obbligatorietà per la pubblica amministrazione di prendere in considerazione gli interessi legittimi delle parti dopo averla interpellata prima di prendere una decisione, allora controllare l'efficienza della pubblica amministrazione significa al contempo controllare la legalità delle azioni che ha compiuto;

- il potere di imporre o meno le proprie decisioni una volta che egli ha accertato una violazione di legge o un'irregolarità; spesso i poteri del Difensore civico sono limitati al diritto di fare una raccomandazione che, tuttavia non è vincolante. A volte egli ha il diritto di appello alla Corte Costituzionale o ad una corte, di suggerire modifiche normative, meno di frequente ha la possibilità di partecipare a procedimenti

decisionali dell'Amministrazione coinvolta o di agire in giudizio contro atti o attività illegittimi.

Le differenti normative hanno un impatto significativo sull'effettività dell'istituto del Difensore civico. Le Nazioni Unite (Commissione di diritti umani e Assemblea Generale) ed il Consiglio D'Europa hanno adottato risoluzioni e raccomandazioni sul Difensore civico e le Istituzioni Nazionali di Tutela e promozione dei diritti umani. Anche l'OSCE ed altre Organizzazioni Internazionali Regionali hanno presentato proposte e raccomandazioni sulla figura del Difensore civico.

Durante gli incontri internazionali e le discussioni bilaterali fra Difensori civici, sono state fatte proposte per sviluppare un modello di "Carta per l'efficienza del Difensore civico" le cui raccomandazioni dovrebbero essere seguite per trovare soluzioni legislative e nei rispettivi paesi e nell'attività pratica del Difensore civico; l'Istituto Europeo dell'Ombudsman presenta qui di seguito la "Carta Internazionale del Difensore civico Efficiente" a cui le normative dei rispettivi stati dovrebbero uniformarsi. Contemporaneamente dovrebbero partire iniziative per modificare le normative dei singoli stati per quanto attiene gli aspetti fondamentali.

Le proposte presentate di seguito si basano sui principi di indipendenza e di autonomia del Difensore civico come definiti dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/134 della Raccomandazione 61 (1999) e della Risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa.

Sotto presentiamo le proposte iniziali che dovrebbero far parte della Carta dell'Ombudsman e costituire il nucleo centrale dell'istituto.

I. Principi generali

1. Ai sensi della risoluzione 48/134 (Allegato, sezione "Competenze e responsabilità") l'istituto del Difensore civico dovrebbe trovare il proprio fondamento nella costituzione di un determinato paese e la sua specifica disciplina in un provvedimento legislativo. Tali disposizioni normative dovrebbero garantire l'indipendenza del Difensore civico nei confronti di altre istituzioni dello stato e la sua autonomia nelle sue valutazioni. La sua dipendenza organizzativa dall'autorità che lo ha nominato dovrebbe essere rigidamente definita dalla costituzione o almeno da un atto normativo. Dovrebbe essere esclusa la possibilità di revocare il Difensore civico durante il proprio mandato per motivi politici, come sancito dalla risoluzione 48/134 (Allegato, sezione "Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo") e dovrebbe prevedere specifiche ipotesi di sostituzione del Difensore civico nel corso del suo mandato (per esempio dimissioni, stato di incapacità di intendere e di volere permanente, azioni incompatibili con l'impegno preso nell'assumere la carica e perdita delle qualifiche necessarie per mantenere la carica). Una soluzione ottimale potrebbe esser la nomina (ed in casi particolari la revoca) dell'ombudsman da parte dell'organo parlamentare, con l'eccezione

della possibilità di proposta del candidato (o dei candidati) da parte del governo. Il Difensore civico dovrebbe relazionare periodicamente al Parlamento sull'attività svolta e sul grado di osservanza dei diritti umani e civili. Questo non esclude la possibilità di inviare periodiche informazioni sullo stato di osservanza dei diritti umani e civili ad altre autorità e soprattutto al governo. In conformità alla risoluzione 80 (1999) (Appendice Paragrafo 9) il Difensore civico non dovrebbe ricevere alcuna pressione dai partiti politici o da altre organizzazioni anche se queste lo hanno proposto come candidato all'organismo che lo ha nominato. Se egli è un membro di un partito politico dovrebbe sospendere la propria adesione al partito durante il suo mandato.

2. L'indipendenza finanziaria del Difensore civico dovrebbe essere garantita attraverso il suo diritto esclusivo di predisporre il proprio capitolo di bilancio come capitolo del bilancio generale del paese. Sulle modalità di utilizzo del proprio bilancio egli dovrebbe rispondere esclusivamente al parlamento o all'autorità preposta dal parlamento al controllo finanziario. Nel caso di Difensori civici locali questo principio dovrebbe essere applicato con riferimento alle assemblee consiliari locali.

Ai sensi della risoluzione 48/134 (Allegato, sezione "Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo" paragrafo 2) e della risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa (Appendice par. 9) al Difensore civico dovrebbe

essere garantito personale adeguato, in termini di qualifica e di numero, in grado di consentirgli di fare fronte alle istanze che possono pervenirgli dal territorio ove esercita la propria competenza in rapporto alla popolazione che può richiedere il suo intervento.

3. L'indipendenza dell'ombudsman nelle proprie attività di controllo, pronunce e attività istruttorie tese a verificare violazioni dei diritti umani e civili e delle libertà, dovrebbe essere garantita anche attraverso:

- 1) immunità dal potere giudiziario relativamente all'esercizio delle proprie funzioni;
- 2) il ritorno, alla fine del suo mandato, alla posizione occupata precedentemente o ad una posizione equivalente (a meno che nel frattempo l'ombudsman non abbia acquisito il diritto alla pensione di anzianità o un equivalente diritto, ad esempio il diritto alla percezione di un'indennità pari ad un magistrato in pensione);

3) la comunicazione delle informazioni di cui alla sezione 2 sopra all'autorità che ha nominato l'ombudsman, senza che questa abbia in merito diritto di voto. Questo ovviamente non esclude il diritto di dibattere tali informazioni, presentare interpellanze ed interrogazioni, oltre che proposte.

4) L'obbligo per il Difensore civico di astenersi dal compiere attività politica ed altre attività che potrebbero minare la fiducia nella sua imparzialità, come sancito dalla risoluzione 80 (Allegato, sezione 10) del Congresso dei Poteri Locali e

Regionali del Consiglio D'Europa.

4. I requisiti relativi al candidato per la nomina ad ombudsman dovrebbero comprendere l'autorevolezza del persona con riferimento alla sua moralità e sensibilità sociale, la sua esperienza nel trattare questioni relative alla pubblica amministrazione e tematiche sociali e alla sua formazione.

Se l'ombudsman è autorizzato dalla Costituzione o dal provvedimento nonnativo che lo ha istituito ad agire in giudizio - ad esempio di fronte al Tribunale Costituzionale o alle Corti, sarebbe consigliabile che il candidato avesse una rilevante esperienza giuridica, a meno che la non si preveda la sua possibilità di essere rappresentato in giudizio solo attraverso un proprio procuratore legale. In quest'ultimo caso deve essere sottolineato che il Difensore civico non può esercitare un controllo efficiente sui propri funzionari con competenze giuridiche e che egli sarà dipendente dalla propria fiducia nelle loro competenze.

II. Finalità del controllo del Difensore civico intesa nel senso di diritto di attivare un procedimento istruttorio:

In conformità con le Risoluzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, il mandato del Difensore civico deve comprendere le seguenti competenze:

1. Il potere di **proteggere da parte del Difensore civico** i diritti e le libertà deve essere assicurato nei confronti di tutti i soggetti che ricadono sotto l'autorità di un determinato stato. Ciò significa le

persone fisiche, persone giuridiche, gruppi e associazioni senza personalità giuridica, ma che, nello spirito della legge, possano essere ritenute titolari di diritti ed obblighi.

2. Il Difensore civico dovrebbe avere competenza ad investigare sull'osservanza dei diritti umani e civili e di libertà da parte delle autorità pubblica senza restrizioni di materia. Le finalità e le forme dell'attività tuttavia, dovrebbero prevedere appropriate cautele avendo presente l'attività giurisdizionale a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza delle corti ed anche la specifica natura degli organismi investigativi.

3. Il controllo del Difensore civico dovrebbe comprendere anche casi di violazioni della legge per inerzia da parte delle autorità e delle istituzioni.

III . Finalità dell'azione del Difensore civico in caso che riscontri la violazione dei diritti e delle libertà o il potenziale rischio di una simile violazione

1. Il diritto di presentare mozioni (raccomandazioni) all'autorità o all'istituzione, relativamente alla cui azione (od omissione) è stata riscontrata la violazione o ad una autorità di livello superiore. Queste raccomandazioni possono essere relative al caso particolare o ad una problematica di carattere generale.

2. Il diritto di attivare procedimenti di fronte ad organismi della pubblica amministrazione, di partecipare a procedimenti e di potere attivare procedure giurisdizionali avverso una con-

troparte.

3. Il potere di appellarsi ad autorità indipendenti (corti e tribunali) sia contro provvedimenti normativi, che contro provvedimenti ed azioni relativi a casi particolari posti in essere dalla pubblica amministrazione o dalle istituzioni della pubblica amministrazione

4. Le misure enumerate sotto i paragrafi 2 e 3) dovrebbero essere applicabili nel caso in cui i soggetti che richiedono l'intervento del Difensore civico non abbiano vantaggi giuridici dal ricorso alla tutela giurisdizionale per motivi giuridici o per motivi obiettivi o perché una simile azione è giustificata da rilevanti finalità sociali. Questo principio dovrebbe essere applicabile anche nei casi in cui il Difensore civico si è attivato d'ufficio, in particolare se le indicazioni (raccomandazioni) del Difensore civico elencate nel paragrafo 1 si sono rivelate inefficaci.

5. Il diritto di impugnare le decisioni delle corti, nei casi di palese illegittimità, all'interno del contesto delle procedure applicabili, a difesa dei diritti umani e civili e di libertà - con la riserva che siano prese in considerazione le indicazioni contenute nel paragrafo 4.

6. Il diritto di presentare proposte di riforma legislative alle autorità titolari di iniziativa legislativa, o di proporre, emendare o impugnare altri atti nonnativi relativi ai diritti umani e civili e di libertà.

7. Il diritto di rivolgersi alle autorità competenti a procedere contro costoro che si sono resi colpevoli di violazioni dei diritti umani e civili a livello penale e

disciplinare (e in altre forme simili). Il rifiuto di attivare simili procedimenti dovrebbe essere motivato e potrebbe essere riconosciuto al Difensore civico il diritto di impugnare nelle forme previste dalla legge tale rifiuto.

8. Il diritto di rivolgersi alle autorità competenti per rimuovere le disparità nell'applicazione della legge.

9. La possibilità per il Difensore civico di mediare nelle controversie sociali, qualora ciò dovesse rendersi necessario al fine di proteggere i diritti umani e civili e di libertà.

10. La promozione dell'educazione alla legalità nella società e collaborazione stretta con le organizzazioni sociali e con le istituzioni scientifiche nel campo della protezione dei diritti umani e civili.

11. La cooperazione con le Nazioni Unite e l'altre Organizzazioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni Internazionali Regionali di Ombudsman di altre Nazioni e le Organizzazioni regionali ed internazionali di Ombudsman competenti nella promozione e nella protezione dei diritti umani.

IV. Modalità operative del Difensore civico

1. Chiunque lamenti che i propri diritti e le proprie libertà sono state violate, deve avere il diritto di rivolgersi direttamente al Difensore civico per ottenere tutela dei propri diritti e delle proprie libertà. La richiesta di assistenza, è gratuita.

2. Altri soggetti devono avere parimenti il diritto di rivolgersi al Difensore civico in difesa dei

soggetti privi di tutela e delle istituzioni sociali che agiscono conformemente al loro statuto.

3. Sarebbe necessario prevedere termini temporali, prendendo in considerazione eccezioni per motivi rilevanti, entro i quali le parti coinvolte possono rivolgersi al Difensore civico per proteggere i loro diritti e le libertà, indipendentemente dai termini di prescrizione per la tutela giurisdizionale, entro i quali i provvedimenti amministrativi e le pronunce giurisdizionali possano essere oggetto di impugnativa.
4. Se le persone che si rivolgono al Difensore civico non hanno attivato i procedimenti giurisdizionali o i ricorsi amministrativi cui sono legittimati, il Difensore civico dovrebbe evitar di attivare queste procedure, a meno che non ci si riferisca a persone prive di mezzi, a questioni di rilievo o ad importanti problematiche sociali.
5. Il Difensore civico dovrebbe avere il diritto di attivarsi su istanza di parte e d'ufficio.
6. Il Difensore civico dovrebbe avere il diritto di chiedere chiarimenti al fine di comprendere il caso che sta trattando e di controllare la documentazione - anche acquisendola presso il proprio ufficio (nei casi in cui siano in corso indagini penali o giudiziarie - al termine del procedimento).
7. Nell'istruttoria delle proprie pratiche il Difensore civico dovrebbe seguire il principio di imparzialità, avendo la possibilità di conoscere gli accertamenti in corso presso le amministrazioni coinvolte, comprese le eventuali audizioni delle parti che han-

no richiesto la sua assistenza e l'efficienza dei procedimenti in corso. Dovrebbe essere informato circa le modalità con le quali l'amministrazione sta risolvendo il caso di coloro che gli hanno presentato istanza di tutela, mentre il rifiuto alla sua partecipazione nel procedimento dovrebbe essere motivato.

8. Le persone coinvolte dovrebbero essere informate circa le modalità con le quali il Difensore civico sta prestando loro assistenza. Il rifiuto di accoglimento di una richiesta di assistenza deve essere motivato.
9. Dovrebbero essere previsti meccanismi tesi ad assicurare l'effettività dell'azione dell'Ombudsman, quali:
 - 1) La previsione di un limite temporale per rispondere alle sue richieste o alle sue raccomandazioni da parte dei destinatari delle medesime,
 - 2) sanzioni legali volte a garantire all'ombudsman da comportamenti tesi ad ostacolare o ad impedire l'esercizio del suo mandato.
10. Il Difensore civico dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per la promozione dei diritti umani e civili e di libertà, lavorando con le associazioni della società civile su questo fronte e intraprendendo azione di mediazione - in caso di conflitti sociali, se si riferiscono a questioni connesse con il rispetto dei diritti umani e civili e di libertà.

Le relazioni presentate al parlamento dal Difensore civico circa il livello di rispetto dei diritti umani e di libertà devono essere rese note alla popolazione. In conformità

alla risoluzione 48/134, al Difensore civico deve essere garantito il diritto di renderle pubbliche, direttamente o attraverso i media, in modo che siano rese note le sue opinioni e raccomandazioni.

11. Se esiste un Difensore civico a livello centrale con competenze di settore o Difensori civici con competenze a livello locale nell'ambito di uno stesso stato, il Difensore civico nazionale con competenze generale deve collaborare con quelli locali e di settore fornire loro assistenza, se necessario. Una tale collaborazione non deve ledere l'indipendenza del Difensore civico di settore o di quello locale nel confronti del Difensore civico nazionale con competenze generali.
12. Lo stato deve garantire la difesa civica ad ogni livello amministrativo; se lo stato è organizzato a livello regionale o federale, o se le amministrazioni locali hanno autonomia amministrativa nei confronti dello stato, il Difensore civico deve essere garantito ad ogni livello nel rispetto dell'autonomia locale.
13. Il Difensore civico centrale deve essere accessibile ai cittadini senza necessità di doversi recare direttamente al suo ufficio. Tale possibilità deve essere garantita attraverso i mezzi di comunicazione e - a seconda delle possibilità - attraverso l'apertura di uffici sul territorio.
14. Il Difensore civico deve fornire assistenza al Difensore civico di un altro paese, se questi si rivolge a lui per assistenza nella tutela di diritti civili e libertà (di un altro soggetto) che è residente o ha interessi giuridici nel territorio del suo stato.

15. L'ombudsman dovrebbe analizzare le soluzioni adottate per risolvere i casi concreti a lui sottoposti ed utilizzarle al fine di trovare soluzioni al problema generale connesso al caso singolo che lo ha originato.

V. Cooperazione fra Difensori civici all'interno della rete delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali

1. I Difensori civici collaborano attraverso il confronto di opinioni, punti di vista ed esperienza a livello bilaterale e all'interno di organizzazioni internazionali o regionali. Il governo deve assicurare le risorse necessarie per questo tipo di collaborazione, compresa la possibilità di scambi di stages formativi, conferenze ed iniziative in settori specifici.

2. La collaborazione fra Difensori civici è mirata al rafforzamento e allo sviluppo degli strumenti legali internazionali a tutela dei diritti umani all'interno del sistema delle Nazioni Unite e delle loro organizzazioni e di organizzazioni regionali come il Consiglio D'Europa, l'Unione Europea ed in particolare con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, con il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio D'Europa, il Mediatore Europeo, l'Ufficio dell'OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (*Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR*) e il Consiglio degli Stati del Mar Baltico (*Council of the Baltic Sea States - CBSS*).

3. Particolare attenzione deve essere

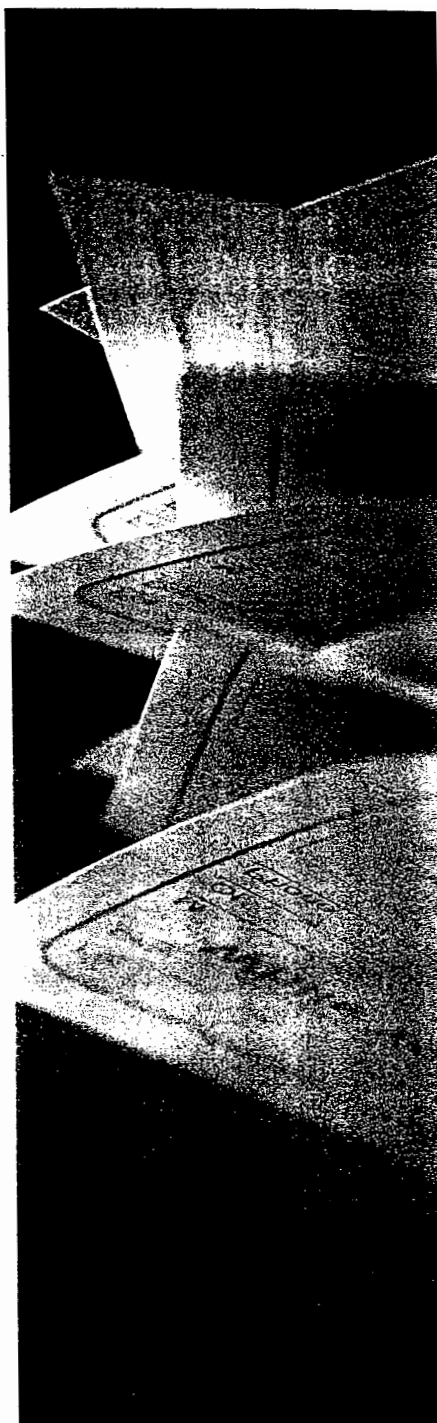
data alla cooperazione con i Difensori civici di recente istituzione, specialmente nei paesi in via di sviluppo, nei sistemi di recente democrazia ed in quei paesi dove sono stati attivati programmi di peace - keeping, peace - building a seguito di conflitti. In queste situazioni i Difensori civici devono collaborare all'interno della rete di organizzazioni nazionali ed internazionali contribuendo a rafforzare le nuove istituzioni attraverso collaborazioni con scambi di personale e programmi di formazione nelle procedure di trattazione dei reclami.

Varsavia, marzo 2004

NOTE

⁽¹⁾ Risoluzione 48/134 Istituzioni Nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani" adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite all'85a Seduta plenaria del 20 dicembre 1993.

⁽²⁾ Raccomandazione 80 (1999) e Risoluzione 80 (1999) sul ruolo dei Difensori civici/mediatori locali e regionali nel tutelare i diritti dei cittadini adottate dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa il 17 giugno 1999.



PAGINA BIANCA

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 5
“Nuova disciplina del Difensore Civico Regionale”.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

Le profonde innovazioni introdotte negli ultimi quindici anni dal legislatore nazionale e da quello regionale in materia di rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini hanno impresso una notevole svolta ed un'accelerazione al processo di burocratizzazione e di democratizzazione di questi rapporti, contribuendo alla costruzione di una Pubblica Amministrazione più "amica" degli utenti e dei cittadini.

Basti pensare, per ricordare gli esempi più significativi, a ciò che hanno rappresentato, sotto questo profilo, la Legge 7.8.1990 n.241 sulle "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", la Legge regionale n.12 del 23.4.1992 recante "Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa", il DPCM 19.5.1995 sulla "Carta dei servizi pubblici sanitari", la Legge 15.5.1997 n.127 avente ad oggetto "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", la Legge 340 del 24.11.2000 recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi" e, infine, la Legge 11 febbraio 2005 n.15 di modifica della L.241/90.

L'evoluzione del quadro legislativo ha accompagnato anche l'affermarsi e il diffondersi nelle varie realtà territoriali del nostro Paese, sia pure a macchia di leopardo e tra molti limiti e contraddizioni, della cultura della tutela (attraverso la difesa civica) non giurisdizionale dei diritti e degli interessi delle persone e dei cittadini.

Si tratta di una esperienza in via di evoluzione che stenta ancora a consolidarsi ma verso la quale, anche nella nostra Regione, è crescente l'attenzione della pubblica opinione.

D'altra parte, l'elezione nel 1995 del primo Mediatore europeo, l'avvio della costruzione di una rete di difesa civica diffusa e articolata sul territorio nazionale, ai sensi dell'art.11 del T.U. 267/2000, la presenza di norme di non facile interpretazione e applicazione, rendono ancora più urgente la necessità di porre mano ad una attenta rilettura della Legge Regionale sulla difesa civica in Basilicata, in grado, per un verso, di

ricondere in un quadro unitario le disposizioni attualmente vigenti, superando lacune, contraddizioni e sovrapposizioni, e, per l'altro, di puntualizzare meglio la natura e l'identità del Difensore Civico, definendone più compiutamente attribuzioni e funzioni, disciplinandone con migliore coerenza, rispetto alla natura di autorità indipendente, i requisiti, le prerogative, lo status e le modalità di elezione, "modellandolo", in altre parole, al mutato quadro normativo statale e regionale.

A queste esigenze, sinteticamente riportate, vuole rispondere la presente legge, i cui passaggi più significativi sono:

- la definizione del Difensore Civico quale autorità monocratica, autonoma e indipendente, preposta alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi delle persone e dei cittadini (art. 2);
- la elencazione delle competenze e delle funzioni con l'attribuzione al Difensore Civico di un potere di iniziativa autonomo in tutti i casi, comunque venuti a sua conoscenza, di generale interesse o che dèstino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza (art. 5);
- la costituzione di un coordinamento dei Difensori Civici operanti sul territorio regionale (art. 4);
- la possibilità che, attraverso la stipula di apposite convenzioni da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, il Difensore Civico Regionale svolga le funzioni anche per gli Enti Locali che ne facciano richiesta (art. 12);
- l'individuazione precisa dei requisiti e delle cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la definizione di procedure di elezione che riportino la nomina nella esclusiva sfera di competenza del Consiglio Regionale eliminando la possibilità di attivazione dei poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio Regionale (artt. 13, 14 e 15).

Articolo 1**Ambito di applicazione**

1. La presente legge detta la nuova disciplina del Difensore Civico della Basilicata, già istituito con la L.R. 14 giugno 1986 n.11.
2. Le modalità di nomina e di revoca del Difensore Civico sono disciplinate unicamente dalla presente legge. Non trovano applicazione, per il Difensore Civico, le disposizioni previste da altre leggi regionali relative alle nomine negli Enti di competenza regionale.
3. Le attribuzioni e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono disciplinate, oltre che dalla presente legge, anche dalle norme statali e dalle altre leggi regionali in materia.



Articolo 2**Autonomia**

1. Il Difensore Civico, autorità monocratica preposta alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi di persone fisiche, associazioni, formazioni sociali in relazione agli atti e ai comportamenti della Pubblica Amministrazione, svolge la propria attività in piena libertà e autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo gerarchico o funzionale.
2. Il Difensore Civico ispira la propria attività ai principi enunciati nei documenti internazionali sulla autonomia e sulla indipendenza dell'istituto; collabora con gli altri Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome, si raccorda con il Mediatore Europeo e con il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa. Il Difensore Civico decide a quali Associazioni internazionali della difesa civica aderire.



Articolo 3**Attribuzioni e funzioni**

1. Il Difensore Civico è promotore della buona amministrazione.
2. Il Difensore Civico interviene, per la tutela dei soggetti, individuati al precedente articolo 2, comma 1, che abbiano diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da Uffici o servizi degli Enti, organi o soggetti di cui al seguente articolo 4.
3. Il Difensore Civico contribuisce a rafforzare la tutela dei soggetti deboli e svantaggiati intervenendo, in particolare, nei settori e nelle strutture della Pubblica Amministrazione che svolgono compiti ed erogano servizi in favore di anziani, minori, adolescenti, ragazze madri, separati con prole, soggetti portatori di handicap, tossicodipendenti, stranieri residenti o con permesso di soggiorno.
4. Il Difensore Civico interviene per garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione ed alle opinioni politiche.
5. Il Difensore Civico presta assistenza e consulenza, in base alla presente legge, alle Associazioni dei Lucani all'Estero ed agli immigrati residenti in Basilicata.



Articolo 4**Ambito dell'intervento**

1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il Difensore Civico interviene presso:
 - a) l'Amministrazione Regionale, gli Enti e Aziende, anche consortili, da essa dipendenti;
 - b) Enti o Aziende e Società con partecipazione di capitale regionale;
 - c) Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere Regionali;
 - d) Enti Locali destinatari di deleghe o sub-deleghe regionali, per attività e comportamenti connessi all'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate;
 - e) Enti e Aziende, privati, concessionari e gestori di servizi pubblici regionali.
2. L'intervento del Difensore Civico può riguardare anche le attività e i comportamenti degli Enti Locali nell'esercizio di funzioni proprie, ove manchi il Difensore Civico locale. A tal fine, sentito il parere del Difensore Civico, il Presidente del Consiglio Regionale stipula apposite convenzioni con i predetti Enti Locali. In assenza della convenzione il Difensore Civico Regionale, interessato dagli aventi diritto, può comunque intervenire per segnalare il caso agli organi locali, per assumere informazioni e sollecitare l'adozione degli eventuali provvedimenti.
3. Il Difensore Civico Regionale coordina la propria attività con quella dei Difensori Civici Provinciali e Comunali
4. Allo scopo di rendere effettivo il coordinamento dell'attività dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione è istituita la Conferenza Regionale dei Difensori Civici, che nomina al suo interno un Coordinatore. La Conferenza si riunisce su convocazione del Coordinatore almeno una volta all'anno per individuare modalità organizzative atte ad evitare sovrapposizioni di intervento.



Articolo 5**Attivazione dell'intervento**

1. Il Difensore Civico può intervenire:
 - a) a richiesta dei diretti interessati;
 - b) a richiesta di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti o interessi collettivi, diffusi o generali;
 - c) d'ufficio in tutti i casi, comunque venuti a sua conoscenza, di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza nonché nei casi in cui, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni e insufficienze nell'attività e nei comportamenti dell'Amministrazione e degli Enti al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico informa tempestivamente il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente, nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al precedente art.3.
3. Qualora sia pendente una controversia innanzi al magistrato competente, il Difensore Civico può ugualmente intervenire ovvero, a suo giudizio, sospendere la propria azione in attesa della relativa pronuncia.



Articolo 6**Modalità dell'intervento**

1. Il Difensore Civico per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza o d'ufficio, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione. Gli uffici richiesti sono obbligati a rispondere senza ritardo e, comunque, non oltre quindici giorni, salvo diverso termine stabilito dal Difensore Civico; gli uffici sono, altresì, tenuti ad informare il Difensore Civico in merito ad ogni fase del procedimento che sia stato oggetto dell'intervento;
 - b) consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto di ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni, anche tramite collegamenti con sistemi informativi;
 - c) convocare il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali irregolarità o ritardi, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. I Dirigenti o i funzionari convocati hanno il dovere di presentarsi;
 - d) accedere agli uffici per l'acquisizione di elementi conoscitivi;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa che, anche per la loro rilevanza sociale, vadano presi in considerazione da parte degli uffici pubblici, sollecitandone gli opportuni provvedimenti;
 - f) avanzare proposte dirette ad assicurare all'azione amministrativa livelli adeguati di efficienza, efficacia e trasparenza;
 - g) svolgere azione di mediazione fra le parti con definizione di eventuali accordi e soluzioni. La Pubblica Amministrazione deve fornire adeguata motivazione in caso di non accoglimento, in tutto o in parte, delle proposte ed osservazioni del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte, richieste per iscritto, ai propri inviti.



3. Il Difensore Civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengono di aderire a richieste di dati e informazioni.
4. Il Difensore Civico è tenuto al segreto, anche dopo la cessazione della carica, sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete e riservate ai sensi delle leggi vigenti o investano la sfera della vita privata dei cittadini.



Articolo 7**Richiesta di sanzioni**

1. Il Difensore Civico, in caso di mancata collaborazione alle sue richieste, segnala agli organi competenti le inadempienze e, nei casi più gravi, può chiedere l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli, ritardi la sua azione o che, comunque, abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri d'Ufficio.
2. L'avvio, l'esito del procedimento disciplinare o l'archiviazione, congruamente motivata, devono essere comunicati al Difensore Civico.



Articolo 8**Informazioni**

1. E' compito del Difensore Civico informare l'istante dell'esito del proprio intervento e dei procedimenti dell'Amministrazione, rendendolo edotto delle iniziative che possono essere proposte in sede amministrativa o giurisdizionale.
2. Il Difensore Civico, nel rispetto della normativa sulla privacy, ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa sulle attività svolte e sui risultati degli accertamenti eseguiti, avvalendosi anche dei mezzi e strumenti posti a disposizione della Presidenza del Consiglio Regionale.



Articolo 9**Segnalazioni alle Amministrazioni e all'Autorità Giudiziaria**

1. Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato degli uffici della pubblica amministrazione diversi da quelli di cui all'art.4 si verifichino disfunzioni o anomalie, comunque incidenti sulla qualità e regolarità delle attività amministrative della regione e degli altri Enti ricompresi nella competenza del difensore stesso e sui legittimi interessi dei cittadini, ne riferisce all'Amministrazione interessata.
2. Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, non perseguibili a querela di parte, ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria.
3. Il Difensore Civico segnala al Procuratore Generale della Corte dei Conti eventuali irregolarità contabili o atti, fatti, comportamenti, omissioni da cui possono derivare danni al pubblico erario e di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività.



Articolo 10**Rappresentanza processuale**

1. La rappresentanza in giudizio nelle controversie e nei ricorsi aventi ad oggetto l'attività del Difensore Civico spetta al Presidente della Giunta Regionale.
2. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta Regionale, sentito il Difensore Civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti in discussione.



Articolo 11**Relazioni al Consiglio Regionale, alla Giunta e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati**

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi e normativi che si ritengono necessari per migliorare la propria attività. Copia della relazione è inviata alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine il Difensore Civico invia ai Presidenti del Senato e della Camera una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 della L.15 maggio 1997, n.127.
2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore Civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio Regionale e/o alla Giunta Regionale e segnalare le opportune modifiche da apportare in sede legislativa, regolamentare e organizzativa.
3. Le relazioni di cui ai precedenti commi sono diffuse a mezzo degli organi di stampa e sul sito web del Consiglio Regionale, a cura del Difensore Civico e sono pubblicate sul Bollettino della Regione Basilicata.
4. La relazione annuale è sottoposta a discussione in Consiglio Regionale.
5. Il Difensore Civico può chiedere di essere ascoltato dalla Commissione Consiliare competente per gli Affari Istituzionali per riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre Commissioni Consiliari in ordine ad aspetti particolari afferenti le materie di loro competenza.
6. Le Commissioni Consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.
7. Il Difensore Civico può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio Regionale.



Articolo 12**Convenzioni con gli Enti Locali**

1. Le funzioni di Difensore Civico degli Enti Locali della Basilicata possono essere svolte dal Difensore Civico regionale, previa apposita convenzione.
2. La domanda di convenzione deve essere rivolta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, che la esamina e, sentito il Difensore Civico, approva ad ogni effetto il relativo atto.



Articolo 13**Requisiti del Difensore Civico**

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Regionale a norma della Legge 23 aprile 1981, n.154 e del diploma di Laurea in discipline giuridiche, siano o siano stati:
 - a) Professori ordinari di università in materie giuridiche;
 - b) Magistrati;
 - c) Avvocati dello Stato;
 - d) Avvocati patrocinanti in Cassazione;
 - e) Dirigenti nella Pubblica Amministrazione.
2. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato, con altre cariche elettive pubbliche.
3. Ove la nomina riguardi soggetti in condizioni di incompatibilità, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di venti giorni dalla data di notificazione della avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.
4. Sono ineleggibili all'Ufficio di Difensore Civico coloro che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi apicali di direzione politica o sindacale a livello nazionale o regionale, nonché Parlamentari, Consiglieri e Assessori Regionali, Presidenti delle Province e Sindaci dei Comuni capoluogo.



Articolo 14**Elezione**

1. L'elezione del Difensore Civico è effettuata dal Consiglio Regionale con voto segreto tra i cittadini aventi i requisiti che hanno presentato la propria candidatura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR, a cura del Presidente del Consiglio Regionale, del relativo avviso pubblico. Il possesso dei requisiti è accertato dalla Commissione Consiliare competente per le questioni istituzionali.
2. E' eletto il candidato che, nella votazione da effettuarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dal termine ultimo per la presentazione delle candidature, ottiene i voti dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati alla Regione. Qualora dopo tre votazioni consecutive nessun candidato raggiunge il quorum richiesto, il Consiglio Regionale procede a ulteriori votazioni, da effettuarsi a distanza di 24 ore dalla terza, ed è eletto il candidato che ottiene i due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.



Articolo 15**Durata del mandato
Rinuncia, Revoca e Decadenza**

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto.
2. Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'Ufficio in qualunque momento, dandone avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale con comunicazione scritta.
3. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.
4. Le ineleggibilità, previste dall'articolo 13, operano di diritto. In caso di condizioni di ineleggibilità sopravvenute e di incompatibilità non rimossa dall'interessato entro i termini di cui all'articolo 13, terzo comma, il Consiglio Regionale dichiara la decadenza dall'Ufficio del Difensore Civico, a maggioranza semplice.
5. Tre mesi prima della scadenza del mandato o entro dieci giorni dal verificarsi di ogni altro caso di vacanza dall'Ufficio del Difensore Civico il Presidente del Consiglio dispone la pubblicazione dell'avviso per l'avvio della procedura di nomina di cui all'articolo 14.
6. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.



Articolo 16**Indennità**

1. Al Difensore Civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 50% (Cinquanta per cento) di quella lorda percepita dal Consigliere Regionale, nonché lo stesso trattamento di missione qualora, per motivi del proprio ufficio, debba recarsi fuori sede.



Articolo 17**Organizzazione**

1. Il Difensore Civico, ha sede nel capoluogo regionale e può svolgere le proprie funzioni anche presso sedi decentrate.
2. Il Difensore Civico per assicurare il funzionamento dell'Ufficio in forma decentrata, può utilizzare le sedi periferiche della Regione e degli altri Enti di cui all'art. 4 o convenzionati ai sensi dell'art. 12 previa intesa, tramite l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, con la Giunta Regionale o le altre amministrazioni interessate.
3. Per le relazioni con gli Enti pubblici aventi sede in Roma, il Difensore Civico può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio di Rappresentanza di Roma della Regione Basilicata.



Articolo 18**Personale**

1. Il Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di una struttura organizzativa costituita, nell'ambito dell'organico del Consiglio Regionale, con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, che ne determina la relativa dotazione organica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale assegnato all'Ufficio del Difensore Civico dipende funzionalmente dal Difensore Civico.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate, il Difensore Civico si avvale di funzionari regionali in qualità di referenti. A questo scopo, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Difensore Civico dispone un calendario di presenze periodiche di funzionari presso gli uffici periferici della Regione o, previe adeguate intese, degli Enti Locali. La funzione di referente del Difensore Civico nelle eventuali sedi decentrate può essere attribuita, mediante la convenzione di cui all'art. 4 – secondo comma, anche a funzionari degli Enti Locali.
4. Il Difensore Civico può, altresì, avvalersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, può attivare forme di collaborazione con professionisti e richiedere pareri e consulenze.



Articolo 19

Norma transitoria

1. Il Difensore Civico in carica all'entrata in vigore della presente legge continua a svolgere le sue funzioni sino alla scadenza naturale del mandato.



Articolo 20**Norma finanziaria**

1. La copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è assicurata, per l'esercizio in corso, dallo stanziamento già previsto nel Bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l'anno 2007 per l'indennità e le funzioni del Difensore Civico ed iscritto al Capitolo 6, articolo 011, della Spesa, denominato "Spese per indennità e funzionamento Difensore Civico".
Le spese sono impegnate e liquidate sulla base degli indirizzi impartiti dal Difensore Civico e secondo le norme e le procedure di contabilità regionale.
2. Per gli anni successivi, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, d'intesa con il Difensore Civico, fissa l'importo del relativo stanziamento.



Articolo 21

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

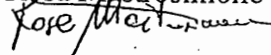


Articolo 22**Pubblicazione**

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

IL VICE PRESIDENTE

- Rosa Mastro Simone -



Art. 23

**L. R.
29 marzo 1991,
n. 6**

*Norma per la
salvaguardia dei
diritti delle persone
che usufruiscono
delle strutture del
S.S.R. o con esso
convenzionate*

Il Difensore Civico, istituito ai sensi della Legge Regionale 14-6-1986, n. 11, interviene a richiesta scritta dell'utente, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo di cui all'art. 22 secondo comma della presente legge, ovvero, nonostante l'intervento del Presidente del Comitato di Gestione ai sensi del terzo comma dello stesso art. 21, persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.

Il Difensore Civico sente direttamente sui fatti da accertare qualsiasi operatore della struttura sanitaria, ha facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione relativa al caso in oggetto, utilizza i funzionari del proprio ufficio per gli accertamenti informali e, in caso di necessità, può avvalersi di altri funzionari della Regione, individuati di volta in volta dall'Assessore della Sanità. Il Difensore Civico entro 30 giorni segnala al Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato il reclamo e invitando il Comitato di Gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni, allo scopo di rimuovere le cause che hanno determinato le accertate irregolarità o disfunzioni. In caso di inerzia del Comitato di Gestione il Difensore Civico ne informa la Giunta Regionale per gli opportuni provvedimenti. Il Difensore Civico ha la facoltà di procedere, di propria iniziativa, all'accertamento ed alla segnalazione, con le modalità di cui ai precedenti commi, di irregolarità o disfunzioni lesive dei diritti dell'utente di cui alla presente legge.

Pubblicata nel B.U.R.
6 aprile 1991, n. 16

L. R. 26 novembre 1991, n. 27

*Norme relative alla
costituzione della commissione
regionale per parità e le pari
opportunità tra uomo e donna*

Art. 2 Comma 6

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Commissione svolge le seguenti funzioni:

- 1 - Vigila sulla applicazione effettiva delle norme di parità e di pari dignità, anche attraverso permanenti forme di collaborazione con l'Ufficio del Difensore Civico.

Pubblicata nel B.U.R.
1 dicembre 1991, n. 46

**L. R. 23 aprile
1992, n. 12**

*prime norme sullo
snellimento e sulla
trasparenza
dell'attività
amministrativa*

Publicata nel B.U.R.
1 maggio 1992, n. 18

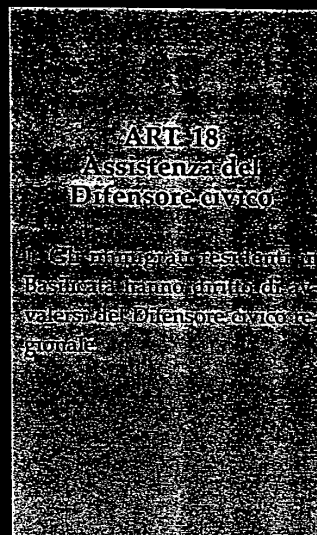
ART. 8**(Accesso ai documenti amministrativi)**

1. È riconosciuto a tutti il diritto di accesso agli atti amministrativi con efficacia esterna della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, degli enti territoriali nelle materie ad essi delegate dalla Regione, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali. È altresì riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi specificati dal secondo comma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dei medesimi soggetti, secondo quanto previsto dal Capo V della citata legge e per i quali non sia escluso il diritto di accesso.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, nella misura determinata dagli organi competenti, salva le disposizioni vigenti in materia di bollo.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi della Regione e gli organi degli enti sub-regionali adottano le misure organizzative dirette a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi, individuando le strutture preposte al ricevimento del pubblico ed alla presa visione degli atti dei procedimenti da parte degli interessati, ed attivando, ove possibile, forme di consultazione elettronica sullo stato di avanzamento delle pratiche amministrative.
4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata salvo che per gli atti di efficacia esterna. Il dirigente dell'Ufficio competente, o il funzionario da lui incaricato, ove nulla si opponga all'accoglimento della richiesta, ne dà atto in calce o in margine alla medesima e adotta le disposizioni necessarie per l'immediato adempimento di quanto di competenza. Diversamente il dirigente dell'Ufficio competente provvede entro i successivi quindici giorni ad ottemperare alla richiesta ovvero a rigettarla con atto motivato da comunicarsi immediatamente all'interessato. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Per gli atti pubblicati d'ufficio il diritto di accesso si intende assolto con la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il Difensore civico della Regione interviene su richiesta di chiunque si ritenga ostacolato nell'esercizio dei diritti garantiti dal presente articolo.

L.R. 13/04/1996, n. 21

*Interventi a sostegno dei
lavoratori extracomunitari in
Basilicata ed istituzione della
Commissione regionale
dell'immigrazione*

Pubblicata nel B.U.R.
20 aprile 1996, n. 20

**L.R. 3 maggio 2002, n. 16**

*Disciplina generale
degli interventi in favore
dei lucani all'estero*

Pubblicata nel B.U.R.
8 maggio 2002, n. 32

ART. 28
**Assistenza e consulenza
del Difensore Civico**

1. Le associazioni dei Lucani all'Estero hanno diritto di avvalersi dell'assistenza e consulenza del Difensore Civico istituito ai sensi della Legge Regionale 14/6/86, n. 11.t

Legge 8 giugno 1990, n. 142

Ordinamento delle autonomie locali

Pubblicata nel B.U.R.
12 giugno 1990,
n. 135, S.O.

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
28 settembre 2000,
n. 227, S.O.

8. Difensore civico.⁽¹⁾

1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

NOTE

(1) Novellato dall'Art. 11 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Art. 11 Difensore civico

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista dall'articolo 127⁽¹⁾.

NOTE

(1) Il presente articolo corrisponde all'art. 8, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogato.

Legge 7 agosto 1990, n. 241

*Nuove norme in
materia di
procedimento
amministrativo e
di diritto di
accesso ai
documenti
amministrativi*

Capo V

Accesso ai documenti amministrativi

22.

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e autonomo, chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

23.

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 (1).

24.

(Omissis)

25.

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nel modo e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di folio, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico,

Legge
26 gennaio
2005, n. 15

*Modifiche alla
legge sulla
trasparenza
(L. 241 / 1990)*

testo coordinato

AVVERTENZA

Le modifiche operate dalla nuova legge sono in grassetto, le disposizioni abrogate in corsivo e tra parentesi.

Capo V - Accesso ai documenti amministrativi

Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso)

1. Ai fini del presente capo si intende:

- a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie dei contenuti di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pub-

blicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

- 2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
- 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
- 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
- 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislati-

ve e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Art. 23. Ambito di applicazione del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 (vedi nota).

Art. 24. Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:
- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere

casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in con-

creto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardano l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infuttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità competente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni

dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Contro le determinazioni am-

ministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei ricorsi, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

Sbis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti”.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è abrogato. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive

modificazioni, il terzo periodo è soppresso.

Art. 26. Obbligo di pubblicazione

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Art. 27. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

1. È istituita presso la Presidenza dei Consigli dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza dei Consigli dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente dei Consigli dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza dei Consigli dei ministri.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'ar-

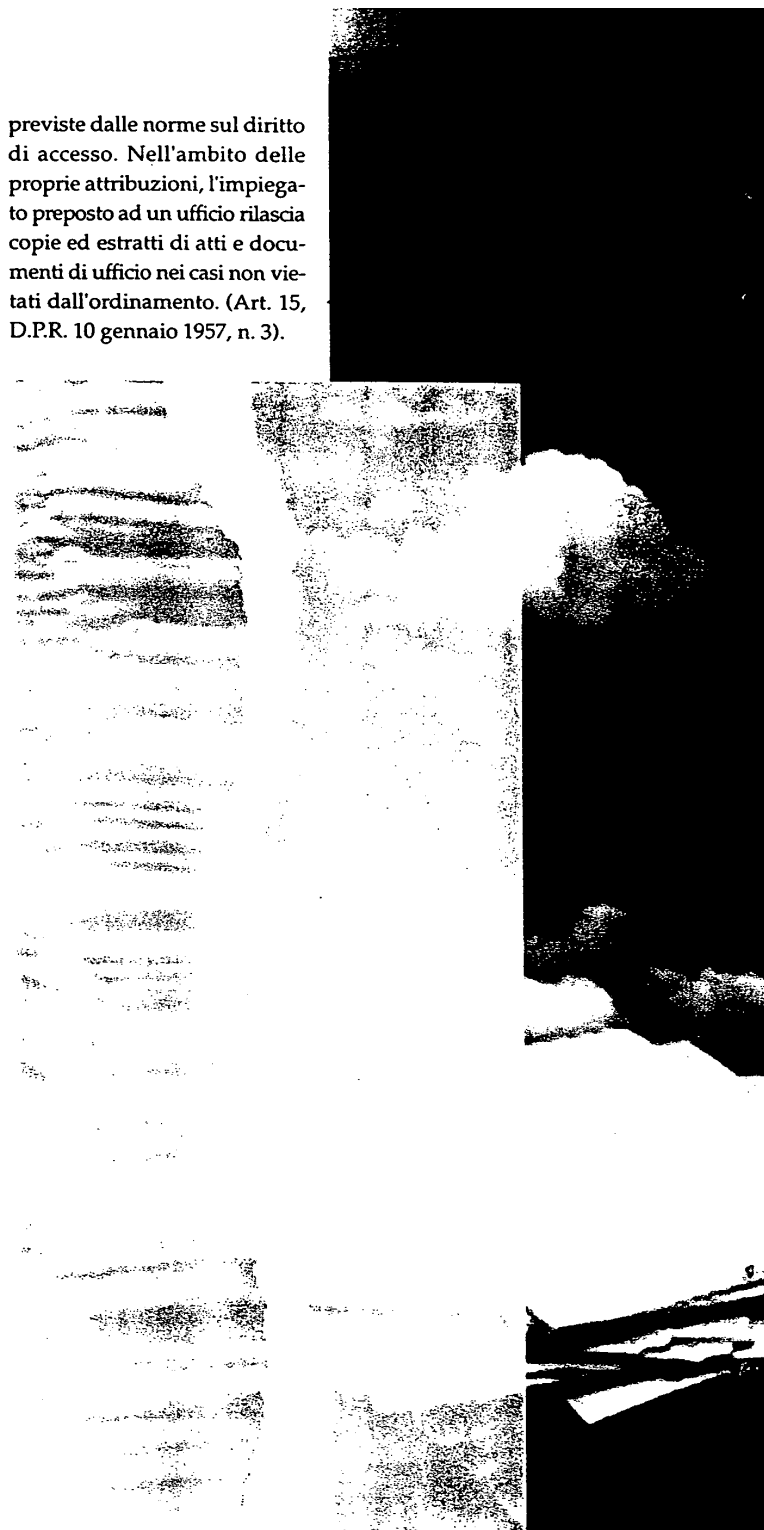
articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.

Art. 28. Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio

1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità

previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento. (Art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).



Legge 5 febbraio 1992, n. 104

*Legge-quadro
per l'assistenza,
l'integrazione
sociale e i diritti
delle persone
handicappate*

Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 1992,
n. 39, S.O.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995

*Schema generale
di riferimento
della "carta dei
servizi pubblici
sanitari"*

Art. 36 Aggravamento delle sanzioni penali

1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia

una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Titolo II - Art. 8

Commissione mista Conciliativa:
disciplina di funzionamento

Nei casi in cui l'istanza abbia per oggetto la violazione dei principi fatti propri dalle Carte dei Diritti, sottoscritte dalla U.S.L. e dalle associazioni di volontariato e di tutela, l'esame viene deferito ad una Commissione Mista Conciliativa che è composta da un rappresentante della U.S.L., da un rappresentante della Regione e da un rappresentante delle associazioni di volontariato.

La Commissione così formata viene presieduta dal Difensore Civico Regionale, istituito ai sensi delle disposizioni dello Statuto Regionale in attuazione della Legge 142/90, ovvero da altra figura esterna all'amministrazione U.S.L., individuata di concerto con le associazioni interessate e nominata dal legale rappresentante dell'ente pubblico.

Il Difensore Civico Regionale riceve le osservazioni, opposizioni, denunce, o i reclami in via amministrativa o verbali, acquisisce quelle scritte presentate all'URP e dispone l'istruttoria e le segnalazioni necessarie.

LEGGE
15/05/1997
n. 127**MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO**
DELL' ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE
E DI CONTROLLO**Art. 16****Difensori civici delle regioni e delle province autonome**

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali⁽¹⁾.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

Art. 17**Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo****comma 45**

[Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico]⁽²⁾.

Art. 17
commi 38 e 39

38. [Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo

pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni]^(107/0)

39. [Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo]^(107/g)

NOTE

(1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(2) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 136 dello stesso decreto riportato di seguito.

**Decreto
Legislativo 18
agosto 2000
n. 267**

*Testo unico
delle leggi
sull'ordinamento
degli Enti locali*

**Art. 127
Controllo eventuale**

1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
 - a) appalti e affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. la Giunta può altresì sottopor-

re al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133⁽¹¹⁵⁾.

**Art. 136
Poteri sostitutivi per
omissione o ritardo degli
atti obbligatori**

1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

NOTE

(115) Il presente articolo corrisponde ai commi 34, 38, 39 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogato.

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2005), coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delegha al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.», corredato delle relative note.

CAPO II SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE

Art. 3.

Semplificazione amministrativa

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: «Art. 19. (*Dichiarazione di inizio attività*).

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusi-

sivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normative richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quiquies* e 21-*nonies*. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo Sportello

28-5-2005

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 123

telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Alla rubrica dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonché l'allegato 1 del citato regolamento, sono abrogati.

4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti.

5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.

6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l'attività di cui al comma 4 è demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, con cui sono altresì disciplinati i requisiti necessari, le modalità di esercizio dell'attività medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.

6-bis. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Conclusione del procedimento) — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali sta-

biliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».

6-ter. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Silenzio assenso). — 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'ammi-

28-5-2005

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 123

nistrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis».

6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.

6-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.

6-octies. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti».

6-novies. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20».

6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

6-undecies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «due sole volte».

6-duodecies. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita fino al 31 dicembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma non può superare le dieci unità.

6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 recante «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedi-

28-5-2005

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 123

mento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato I, della legge 8 marzo 1999, n. 50)».

«Art. 2. (Istituzione e attivazione dello sportello). — 1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà.

2. Lo sportello può essere attivato:

- a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
- b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;
- c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.

3. Lo sportello è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e 7.

4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.

5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli sportelli sono altresì tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso.».

— Si riporta il testo dell'art. 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)»:

«Art. 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze). — 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (L).

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del già citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000, come modificato dalla presente legge:

«Art. 8. (Inidoneità o irregolarità della documentazione). — 1. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero degli importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne dà comunicazione allo sportello richiedente.

2. In caso di accertata irregolarità nel rilascio della documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello è tenuto a provvedere al ritiro del certificato di proprietà eventualmente già consegnato alla parte ed a restituirlo al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo, entro la fine dell'orario di apertura al pubblico. La richiesta potrà essere definita solo a seguito di successiva rappresentazione con contestuale integrazione della documentazione ovvero degli importi dovuti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione.

3-bis - 3-quinquies (abrogati)».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4**Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale**

(B. U. Regione Basilicata N. 10 del 17 febbraio 2007)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 5
Diritti dei cittadini utenti**

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale tutte le persone residenti o domiciliate nel territorio regionale, ivi compresi i cittadini lucani emigrati e le loro famiglie, nonché i minori di qualsiasi nazionalità, le donne straniere in stato di gravidanza e, nel rispetto delle norme dello Stato e degli accordi internazionali, gli stranieri, gli apolidi e i profughi temporaneamente presenti sul territorio regionale, che versino in condizioni contingenti di difficoltà e di bisogno.
2. Priorità di intervento è assicurata alle persone in condizioni di povertà o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze, a quelle con particolari difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché alle persone bisognose di interventi assistenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in stato detentivo, in esecuzione penale esterna o in quanto ex detenuti.
3. I destinatari degli interventi della rete regionale integrata sono informati sui diritti di cittadinanza e sugli strumenti di tutela, sulla disponibilità delle prestazioni sociali e sociosanitarie, sui requisiti per accedervi e sulle relative procedure, sulle tariffe praticate, sulla modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle possibilità di scelta tra di esse. Essi hanno diritto ad essere garantiti nella riservatezza e nella facoltà di esprimere il consenso sul tipo di prestazione o a presentare osservazioni ed opposizioni.
4. I cittadini utenti dei servizi di cui alla presente legge concorrono di norma alla copertura del costo delle prestazioni, secondo i criteri stabiliti dalla programmazione regionale e territoriale in riferimento alle condizioni sociali ed alle fasce di reddito.
5. Il Difensore Civico della Regione Basilicata, nell'ambito delle sue prerogative e con i suoi strumenti di intervento, esercita la funzione di Garante dei diritti di accesso e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui alla presente legge, anche attraverso un rapporto permanente di consultazione e collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1879

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPINI, MIGLIORI, D'ANTONA, GIACHETTI, SERVODIO

Norme in materia di difesa civica e istituzione
del Difensore civico nazionale

Presentata il 2 novembre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! —La difesa civica in Italia è stata attuata in diverse regioni a cominciare dai primi anni '70. Toscana e Liguria furono le prime a istituire il loro difensore civico regionale. Ma a tutt'oggi alcune regioni sono ancora prive del difensore civico.

La prima legge statale riguardante la difesa civica è la legge n. 142 del 1990, che ha previsto la facoltà degli enti locali di istituire il difensore civico — disposizione confermata dalla nuova disciplina degli enti locali adottata con il testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Altre leggi statali hanno attribuito funzioni al difensore civico: la legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, la legge n. 104 del 1992, e la legge n. 127 del 1997, come modificata dalla legge n. 191 del 1998.

Manca però tuttora una legge organica che disciplini la materia della tutela non

giurisdizionale (peraltro non prevista da alcuna norma costituzionale), diversamente dalla gran parte dei Paesi dell'Unione europea e anche dei Paesi dell'est europeo, nei quali sono vigenti leggi statali sulla difesa civica ed è istituito anche il Difensore civico nazionale. L'Unione europea dispone anch'essa di un proprio istituto, il Mediatore europeo, eletto dal Parlamento di Strasburgo.

La difesa civica in Italia è presente « a macchia di leopardo », con larghi vuoti specialmente nel meridione, e dunque la tutela non giurisdizionale non è garantita a tutti i cittadini. Manca, inoltre, un Difensore civico nazionale.

I documenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa hanno più volte invitato gli Stati a dotarsi di un difensore civico e l'Italia è stata oggetto di un espresso richiamo del Comitato per i

diritti umani delle Nazioni Unite che, già nel 1994, osservava, nel commento al rapporto dell'Italia, alla voce « principali soggetti di preoccupazione » che « la funzione di Difensore civico non è ancora stata istituita a livello nazionale (...) ciò si traduce in una protezione ineguale degli individui secondo il diritto del territorio in cui vivono » (*Observations du Comité des droits de l'homme, Comité des droits de l'homme*, 51^a sessione, 3 agosto 1994, CC-PR/C/79/Add.37); anche il recente rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ai paragrafi 226 e 227, esamina tale problematica, segnalando la carenza dell'Italia per l'assenza di un Difensore civico nazionale e di un sistema compiuto di difesa civica su tutto il territorio ed evidenziando come tale istituto contribuirebbe probabilmente anche a deflazionare il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Va ricordato che Unione europea e Consiglio d'Europa, nel valutare i parametri di democraticità delle nuove democrazie che chiedono di entrare nelle due organizzazioni, pretendono che lo Stato che chiede di accedere sia, fra l'altro, dotato di un proprio Difensore civico nazionale e l'Italia, fondatrice di entrambe le organizzazioni, ne è tuttora priva.

Tuttavia l'importanza della difesa civica è sempre più avvertita anche nel nostro Paese e costituisce un aspetto rilevante della riforma della pubblica amministrazione. Il diritto del cittadino alla buona amministrazione e la tutela dei suoi interessi legittimi vengono garantiti dalla difesa civica, là dove esiste, con un'azione di mediazione, conciliazione e persuasione che non richiede spese, formalismi burocratici e tempi lunghi e può tendere, in prospettiva, a deflazionare il contenzioso giurisdizionale.

La presente proposta di legge si prefigge, dunque, di colmare due lacune del nostro ordinamento: la mancanza di una disciplina organica dell'istituto e di un Difensore civico nazionale. La proposta di legge è stata elaborata e presentata dalla Conferenza nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome inte-

grata da alcuni difensori civici comunali e provinciali.

Il capo I della proposta di legge stabilisce i principi generali della materia senza prevedere norme di dettaglio, che spettano agli ordinamenti regionali e locali, ricordando che comunque stiamo parlando di livelli essenziali per l'esercizio di due diritti fondamentali, quali quello alla tutela non giurisdizionale e alla buona amministrazione.

Vanno sottolineati i più importanti tra questi principi.

Fra le finalità della difesa civica vi è la tutela del diritto alla buona amministrazione, della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (commi 1 e 2). Ogni persona fisica e soggetto giuridico ha diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico per la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione (articolo 2, comma 4). La difesa civica si articola in Difensore civico nazionale, Difensore civico regionale e Difensore civico locale (articolo 2, comma 3).

I Difensori civici sono autonomi e indipendenti (articolo 3). L'articolo 4 stabilisce i principi in materia di elezione e revoca, mentre l'articolo 5 definisce il ruolo istituzionale e lo *status* del Difensore civico, stabilendo, fra l'altro, che egli non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

L'attività del Difensore civico si svolge nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse (articolo 6).

Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa e non può essergli opposto il segreto d'ufficio sugli atti e i documenti ai quali ha il potere di accesso (articolo 7). La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita l'intervento del Difensore civico (articolo 7).

Il Difensore civico presenta e illustra all'assemblea di riferimento una relazione annuale sull'attività svolta (articolo 10).

Il capo II prevede l'istituzione del Difensore civico nazionale (articolo 11) e ne

disciplina l'elezione, la durata del mandato e le cause di ineleggibilità e incompatibilità.

L'elezione avviene da parte del Parlamento in seduta comune a maggioranza dei voti dei componenti (articolo 12).

L'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico nazionale sono disciplinati da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 (articolo 15).

Il capo III contiene le disposizioni finali e, in particolare, stabilisce il principio di sussidiarietà per quanto riguarda la competenza territoriale in caso di mancanza

del difensore civico regionale, provinciale o comunale, in modo da rendere sempre possibile, su tutto il territorio della Repubblica, il ricorso alla tutela non giurisdizionale (articolo 16).

L'articolo 17 modifica alcune norme della legge n. 241 del 1990, in particolare stabilendo la competenza del Difensore civico nazionale nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato e del Difensore civico regionale nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale (articolo 17).

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge stabilisce norme generali in materia di difesa civica, in conformità con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con gli indirizzi espressi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, e istituisce il Difensore civico nazionale.

ART. 2.

(Finalità della difesa civica).

1. Il Difensore civico tutela il diritto alla buona amministrazione.

2. Il Difensore civico opera a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, assicurando che atti e comportamenti siano ispirati al rispetto dei principi di dignità della persona, di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo nonché di accesso ai documenti amministrativi.

3. La difesa civica, in relazione all'ambito di competenza, si articola in:

- a) Difensore civico nazionale;
- b) Difensore civico regionale;
- c) Difensore civico locale.

4. Ogni persona fisica e soggetto giuridico ha diritto, secondo quanto previsto dalla presente legge, di chiedere l'inter-

vento del Difensore civico per la tutela di propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione. Tale diritto attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, ferma restando la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

ART. 3.

(Rapporti tra Difensori civici).

1. I Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, sono autonomi e indipendenti.

2. I Difensori civici favoriscono forme e iniziative di collaborazione reciproca, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, allo scopo di promuovere l'efficienza e l'efficacia della loro azione.

ART. 4.

(Elezione e revoca).

1. Il Difensore civico regionale è eletto da ciascuna regione nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Difensore civico locale è eletto da ciascun ente locale territoriale.

2. Si applicano al Difensore civico le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dai rispettivi ordinamenti giuridici.

3. Il Difensore civico può essere revocato solo per gravi e reiterate violazioni di legge dall'organo che lo ha nominato, con le stesse modalità con cui è stato eletto.

ART. 5.

(Ruolo istituzionale e status).

1. Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e

non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Lo *status* giuridico e il trattamento economico, comprese le indennità di carica, dei Difensori civici nazionale, regionali e locali sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti con riferimento, in quanto compatibili, ai senatori della Repubblica, ai consiglieri regionali e agli amministratori locali. In particolare, si applicano in materia di lavoro e previdenziale, le disposizioni vigenti riferite:

a) ai senatori, per quanto concerne il Difensore civico nazionale;

b) ai consiglieri regionali, per quanto concerne il difensore civico regionale;

c) agli assessori degli enti locali, per quanto riguarda il difensore civico locale.

3. Il Difensore civico concerta con l'Amministrazione di riferimento le risorse umane, organizzative e finanziarie, stanziare in un apposito capitolo di bilancio, da assegnare al suo ufficio. Tali risorse devono comunque essere adeguate allo svolgimento delle rispettive funzioni.

ART. 6.

(Destinatari degli interventi).

1. L'attività dei Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, si svolge nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.

2. I Difensori civici nazionale, regionali e locali intervengono nei confronti dei soggetti destinatari di cui al comma 1, avuto riguardo, rispettivamente, all'estensione nazionale, regionale o locale della loro competenza.

3. I soggetti destinatari degli interventi di cui al comma 2 sono tenuti a prestare con la massima sollecitudine, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, la loro collaborazione al Difensore civico. La qualità dei rapporti con il Difensore civico è elemento considerato nel sistema di valutazione del personale.

ART. 7.

(Poteri).

1. Il Difensore civico informa la propria azione ai principi generali dell'attività amministrativa e al perseguimento dell'equità, anche attraverso il metodo della mediazione.

2. Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa.

3. Il Difensore civico può:

a) accedere a tutti gli atti e documenti detenuti dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, senza i limiti del segreto d'ufficio anche qualora si tratti di documenti sottratti per legge o regolamento all'accesso. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie delle quali è venuto a conoscenza e che, in base alla legge, sono escluse dal diritto d'accesso o comunque soggette a segreto o a divieto di divulgazione, nonché ad attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;

b) convocare il responsabile del procedimento o i dirigenti delle strutture amministrative coinvolte per un esame congiunto della questione oggetto di intervento dello stesso difensore civico;

c) accedere a qualsiasi sede o ufficio dei soggetti destinatari degli interventi per compiere sopralluoghi e accertamenti;

d) chiedere, in caso di mancata collaborazione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento e dei dirigenti delle strutture coinvolte, della cui conclusione deve essere data notizia allo stesso Difensore civico.

4. Il Difensore civico può, in qualsiasi momento, dare notizia agli organi di stampa e ai mezzi di comunicazione di massa della propria attività e dei problemi eventualmente rilevati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

5. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico.

6. Nei casi in cui la legge prevede che possa costituirsi parte civile, l'avvio dell'azione penale è comunicato al Difensore civico competente per territorio, con riferimento al luogo ove si svolge il processo penale.

7. Nei casi di cui al comma 6 e negli altri casi in cui abbia bisogno di assistenza legale in giudizio, il Difensore civico è assistito con una delle seguenti modalità:

a) dall'avvocatura dell'amministrazione di riferimento;

b) da funzionari del proprio ufficio in possesso del titolo di avvocato, iscritti a tale fine nell'albo speciale degli avvocati-sezione speciale per i dipendenti pubblici;

c) da altri soggetti scelti di concerto tra il Difensore civico e l'amministrazione di riferimento.

ART. 8.

(Esito degli interventi).

1. Il Difensore civico indirizza ai competenti organi dei soggetti destinatari degli interventi suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, sul piano normativo e amministrativo.

2. Gli organi destinatari degli interventi devono comunicare al Difensore civico le motivazioni giuridiche e gli elementi di fatto fondanti un eventuale non accoglimento, anche parziale, delle indicazioni formulate ai sensi del comma 1.

ART. 9.

(Rapporti con altri organismi di tutela).

1. Il Difensore civico promuove rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni riconosciute di tutela dei cittadini e degli utenti e con altre autorità e organismi di garanzia e tutela

dei diritti e degli interessi per favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

ART. 10.

(Relazione sull'attività).

1. Il Difensore civico presenta e illustra agli organismi parlamentari o consiliari di riferimento, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, una relazione ordinaria annuale sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sui rimedi organizzativi e normativi ritenuti utili o necessari.

2. Nei casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può presentare in qualsiasi momento all'organo che lo ha scelto relazioni straordinarie, che devono essere tempestivamente esaminate.

3. Le relazioni del Difensore civico e le determinazioni assunte in merito dall'organo competente al loro esame sono rese pubbliche con le stesse modalità previste per il bilancio dell'amministrazione di riferimento.

4. Il Difensore civico può diffondere in qualsiasi altra forma le sue relazioni anche prima della loro presentazione ai sensi dei commi 1 e 2.

CAPO II

DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

ART. 11.

(Istituzione).

1. È istituito il Difensore civico nazionale.

ART. 12.

(Elezione, durata del mandato, ineleggibilità e incompatibilità).

1. Il Difensore civico nazionale è eletto dal Parlamento in seduta comune. Risulta

eletto il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti dei componenti delle due Camere. Qualora per nessun candidato si raggiunga, entro la terza votazione, il *quorum* previsto, risulta eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

2. Il Difensore civico nazionale è scelto tra cittadini, aventi i requisiti per l'elezione al Senato della Repubblica, che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio.

3. Il Difensore civico nazionale resta in carica sette anni e non è rieleggibile. Salvi i casi di revoca o decadenza, esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del suo successore.

4. Al Difensore civico nazionale si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i senatori della Repubblica.

ART. 13.

(Destinatari degli interventi).

1. Il Difensore civico nazionale esercita le sue funzioni nei confronti:

a) delle amministrazioni centrali e sovraregionali dello Stato;

b) degli altri soggetti di diritto pubblico aventi una competenza territoriale nazionale o sovraregionale;

c) di soggetti di diritto privato che esercitano la propria attività di livello nazionale sovraregionale, limitatamente alle attività di pubblico interesse.

ART. 14.

(Relazione annuale).

1. Ai sensi quanto previsto dell'articolo 10, comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico nazionale invia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

ART. 15.

(Organizzazione e funzionamento).

1. Il Difensore civico nazionale si avvale di un apposito Ufficio.

2. La sede, l'organizzazione interna, la dotazione organica del personale, il funzionamento e le modalità d'intervento dell'Ufficio del Difensore civico nazionale, nonché la definizione degli obblighi di collaborazione e di risposta dei soggetti destinatari degli interventi, sono disciplinati da un regolamento da emanare, entrato quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Difensore civico nazionale.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16.

(Applicazione della legge).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali istituiscono e disciplinano il Difensore civico secondo i principi generali stabiliti dal capo I, garantendo, in particolare, il diritto di cui all'articolo 2, comma 4, anche con modalità derivanti dall'applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. Sino a quando ciascun ente non ha provveduto, per quanto di competenza, all'attivazione della difesa civica ovvero in mancanza di nomina del Difensore civico regionale, provinciale o comunale, sono competenti, rispettivamente, i difensori civici nazionale, regionale o provinciale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono l'esercizio associato delle funzioni della difesa civica.

ART. 17.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

1. All'articolo 3, comma 4, del legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il Difensore civico competente di cui è possibile chiedere l'intervento ».

2. All'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 le parole: « Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali dello Stato tale richiesta è inoltrata al Difensore civico nazionale; nei confronti degli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale la richiesta è inoltrata per il riesame al Difensore civico regionale ».

ART. 18.

(Abrogazione di norme).

1. L'articolo 16, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

